

RESOCONTO STENOGRAFICO

590.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI

DEI VICEPRESIDENTI ALDO ANIASI E VITO LATTANZIO
E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG	PAG
Missioni	51673, 51711
Disegni di legge: (Approvazione in Commissione) . . .	51789
Disegno di legge di conversione: (Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 56-bis del regolamento)	51788
(Trasmissione dal Senato)	51788
Proposte di legge (Seguito della discussione): S. 1720. — Senatori MANCINO ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati con	<i>deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986) (4080-bis);</i> VIOLANTE ed altri: Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria (4112). PRESIDENTE . . .
	51674, 51680, 51686, 51687, 51688, 51692, 51696, 51700, 51703, 51704, 51705, 51707, 51709, 51711, 51712, 51713, 51714, 51715, 51719, 51720, 51724, 51725, 51726, 51730, 51732, 51734, 51735, 51737, 51738, 51744, 51745, 51746, 51747, 51751, 51754, 51755, 51756, 51757, 51760, 51761, 51763, 51764, 51765, 51767, 51772, 51777, 51778, 51779, 51780, 51781, 51787, 51788, 51789, 51790

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

PAG	PAG.
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>MSI-DN</i>)	(Approvazione in Commissione)
BERSELLI FILIPPO (<i>MSI-DN</i>)	(Assegnazione a Commissioni riunite
BIONDI ALFREDO (<i>PLI</i>)	in sede legislativa ai sensi dell'arti-
CASINI CARLO (<i>DC</i>)	colo 77 del regolamento)
CIFARELLI MICHELE (<i>PRI</i>)	(Proposta di trasferimento dalla sede
CORLEONE FRANCESCO (<i>PR</i>)	referente alla sede legislativa)
51712, 51714, 51719, 51732, 51746, 51781, 51787	
DE LUCA STEFANO (<i>PLI</i>)	Proposta di legge costituzionale:
FELISSETTI LUIGI DINO (<i>PSI</i>)	(Annunzio)
51764, 51779	
MACERATINI GIULIO (<i>MSI-DN</i>)	Agenzia per la promozione dello svi-
MACIS FRANCESCO (<i>PCI</i>)	luppo del Mezzogiorno:
ONORATO PIERLUIGI (<i>Sin. Ind.</i>)	(Trasmissione di documento)
PRETI LUIGI (<i>PSDI</i>)	
REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>), <i>Relatore</i> 51705, 51711, 51737, 51767, 51788	Commissione parlamentare per i pro-
ROCELLA FRANCESCO (<i>PSI</i>)	cedimenti di accusa:
ROGNONI VIRGINIO, <i>Ministro di grazia e giu-</i> <i>stizia</i>	(Annunzio della presentazione, ai
RUSSO FRANCO (<i>DP</i>)	sensi dell'articolo 21 del regola-
51712, 51735, 51737, 51745, 51757, 51767, 51780	mento parlamentare per i procedi-
RUTELLI FRANCESCO (<i>PR</i>)	menti di accusa, di una relazione
TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i</i> <i>lavori pubblici</i>	concernente il procedimento n.
51737	432/IX)
TESTA ANTONIO (<i>PSI</i>)	Nomine ministeriali:
TRANTINO VINCENZO (<i>MSI-DN</i>) 51713, 51714, 51719, 51731, 51737, 51744, 51752, 51772, 51777	(Comunicazione ai sensi dell'articolo
VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>)	9 della legge n. 14 del 1978)
51761	
Proposte di legge:	Votazioni segrete
(Annunzio)	51715, 51720, 51726, 51738, 51747, 51767, 51772, 51788, 51790
51673, 51711	
	Ordine del giorno della seduta di do-
	mani
	51790

La seduta comincia alle 10.

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 gennaio 1987.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Galasso è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. In data 21 gennaio 1987 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TESTA: «Modificazione dell'articolo 56 della Costituzione concernente il numero dei deputati» (4342).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 21 gennaio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAPRILI ed altri: «Istituzione del fondo nazionale per l'incremento degli impianti sportivi di base» (4343);

BALZARDI ed altri: «Integrazione all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, relativa al riconoscimento della cassa integrazione guadagni per i lavoratori di ditte fallite» (4344);

ROSSI DI MONTELERA ed altri: «Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari» (4345);

MEMMI: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale» (4346);

CORSI e VISCARDI: «Norme per l'incremento della dotazione finanziaria della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (4347);

LOBIANCO ed altri: «Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985» (4348);

PASQUALIN ed altri: «Requisiti professionali per l'effettuazione di analisi cliniche nei laboratori pubblici e privati» (4349).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della presentazione, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento parla-

mentare per i procedimenti di accusa, di una relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa concernente il procedimento n. 432/IX.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 21 gennaio 1987, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha presentato, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, una relazione concernente il procedimento n. 432/IX (atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Roberto Ciccio-messere nella seduta del 10 dicembre 1985, ai documenti prodotti nel corso della medesima seduta dallo stesso onorevole Ciccio-messere e dall'onorevole Franco Franchi ed alla documentazione eventualmente connessa esistente agli atti del procedimento n. 395/IX).

Ricordo che per giovedì 29 gennaio 1987, alle ore 10, il Parlamento in seduta comune è convocato per le determinazioni di sua competenza in ordine al procedimento di cui sopra, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del citato regolamento.

Seguito della discussione della proposta di legge S. 1720. — Senatori Mancino ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986) (4080-bis); e della concorrente proposta di legge Violante ed altri: Introduzione dell'articolo 466-bis del codice di procedura penale, concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria (4112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080,

approvata dal Senato, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986); e Violante ed altri: Introduzione dell'articolo 466-bis del codice di procedura penale, concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria.

Ricordo che nella seduta di ieri è cominciata la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato (*Commenti del deputato Trantino*). Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, ormai è talmente prolungato il dibattito su questa proposta Mancino, ed anche caricato di polemiche un po' troppo ideologizzate, che preferisco attermi ad un esame critico dell'articolato, per trarne poi alcune conclusioni politiche.

Signor Presidente, signor ministro, si afferma che questa proposta di legge Mancino non sia se non un assestamento della legge n. 398 del 1984, con la quale abbiamo ridotto i termini di custodia cautelare; si afferma anche che si tratta di un'anticipazione di alcuni istituti previsti nella futura legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale. Io cercherò di esaminare l'articolato della proposta al nostro esame, proprio tenendo presenti questi due parametri perché, a mio avviso, nessuno di questi due confronti è ammissibile. La proposta Mancino non è affatto un assestamento della legge n. 398, ma è una controriforma, rispetto ad essa. E non è affatto un'anticipazione della legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale perché, anzi, esprime una controtendenza rispetto alla tendenza della delega stessa.

Dopo l'originario stralcio che abbiamo fatto dell'articolo 1, con cui allungavamo, o il Parlamento ha allungato, i termini della durata massima della custodia cautelare nel primo grado per alcuni tipi di reati di allarme sociale (cioè il commercio di droga, il terrorismo e l'associazione mafiosa), gli articoli del testo oggi al nostro esame prevedono: il primo, la sospensione dei termini di custodia caute-

lare nella fase del giudizio, ogni qualvolta vi sia un rinvio o una sospensione del dibattito per mancata presentazione, per allontanamento o per mancata partecipazione dei difensori al dibattimento, cioè una sospensione della durata dei termini di fase di custodia cautelare quando vi sia una sorta di ostruzionismo processuale da parte dei difensori.

Bisogna tener presente che già l'ordinamento vigente, al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, prevede la sospensione dei termini di custodia cautelare ogni qualvolta vi sia una osservazione psichiatrica, un rinvio o una sospensione del dibattimento per consentire la partecipazione di un imputato che precedentemente abbia rinunciato ad assistervi, oppure quando vi sia un rinvio o una sospensione per legittimo impedimento dell'imputato.

Ebbene, io voglio, prima di tutto... Vorrei che il collega Trantino non distraesse troppo il ministro. Non che io presuma di convincere il ministro, ma, insomma, forse qualche piccolo seme di dubbio...

VINCENZO TRANTINO. Se hai questa ambizione, lo posso distrarre, perché è imperforabile.

PIERLUIGI ONORATO. Va bene, ma io tenterei ugualmente, se non altro in omaggio alla ritualità delle nostre procedure parlamentari.

Dicevo che c'è innanzitutto da notare il fatto che non ha nessuna giustificazione antiostruzionistica la sospensione dei termini della custodia cautelare quando il dibattimento sia rinviato per legittimo impedimento dell'imputato. Questa è veramente una norma, già esistente, che, a mio avviso, grida vendetta. Per questo noi abbiamo proposto un emendamento che la abolisce.

Anche partendo, però, dal presupposto che occorra combattere l'ostruzionismo processuale, se noi facciamo un confronto con questa benedetta direttiva n. 61 della legge delega per l'emanazione del

codice di procedura penale, vediamo che la disciplina è del tutto diversa, in quanto si dice che è possibile, e non è quindi automatica, la sospensione dei termini di custodia cautelare ogni qualvolta ci sia un differimento processuale non imposto da esigenze istruttorie e determinato da fatti riferibili all'imputato o al difensore. Quindi, c'è la facoltatività e la imputabilità all'imputato o al difensore di questo rinvio e, pertanto, anche della sospensione dei termini di custodia cautelare.

Seconda osservazione: la giurisprudenza della Cassazione è incerta nello stabilire se, ogni qualvolta ci sia un rinvio del dibattimento e, quindi, una sospensione dei termini di custodia cautelare (per esempio per una richiesta di un difensore di un imputato), la sospensione della custodia cautelare o dei termini di custodia cautelare valga soltanto per l'imputato che ha attivato il meccanismo del rinvio o debba estendersi anche agli altri coimputati. La giurisprudenza, cioè, è incerta se ritenere il carattere soggettivo o oggettivo di queste sospensioni dei termini di custodia cautelare.

Credo che il legislatore debba intervenire dicendo chiaramente che queste cause sospensive hanno una natura soggettiva, non possono ridondare a carico dei coimputati innocenti di ogni ostruzionismo. Ritengo si tratti di un principio rispondente ai più elementari caratteri della civiltà giuridica; è un principio elementare della civiltà giuridica quello secondo il quale il coimputato non può rispondere per iniziative processuali dell'altro coimputato.

L'antiostruzionismo, a mio avviso, non può arrivare fino al punto da far pagare ai coimputati le iniziative ostruzionistiche degli altri imputati. Ma poi vi è un'altra cosa che pure mi preme e per la quale abbiamo presentato un emendamento che intendo sottoporre all'attenzione del ministro. Nella direttiva n. 61 della legge delega al codice di procedura penale, si dice che in ogni caso, cioè dopo aver stabilito che sono possibili sospensioni dei termini di custodia cautelare, che sono possibili proroghe di tali termini, resta

fermo il «tetto» massimo dei quattro anni, ivi computate anche le proroghe.

Questo è un problema per il nostro ordinamento in quanto, quando sospendiamo i termini di fase, quando proroghiamo questi termini, il «tetto» massimo dei cinque anni e sei mesi o dei sei anni è fisso oppure si può sfondare? A mio avviso esso non può essere sfondato e per questo abbiamo presentato un emendamento che inverte la sequenza dei commi dell'articolo 272, in modo che il comma che stabilisce il «tetto» massimo segua tutte le altre deroghe alle durate massime della carcerazione cautelare, in modo che quel «tetto» valga in ogni caso quale che sia l'istituto previsto nei commi precedenti.

Questa che ho esaminato non è certamente la normativa più qualificante del testo al nostro esame. Il Governo ha presentato un emendamento, a suo avviso molto importante, che va sotto il nome di congelamento dei tempi delle udienze dibattimentali.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Solo per il Governo è importante?

PIERLUIGI ONORATO. No, ho verificato però che tale emendamento è decisivo per il Governo. L'emendamento in questione è importante anche per me in quanto gli do una valutazione articolata, che mi accingo ad esporre, da cui dipende anche il giudizio finale.

L'emendamento del Governo si propone quindi di congelare i tempi delle udienze dibattimentali ai fini del computo dei termini di fase della custodia cautelare. Vorrei innanzitutto far notare che tale congelamento è automatico, non facoltativo. Un istituto del genere è previsto nella direttiva n. 61 del disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ma è facoltativo in quanto si afferma che possono essere sospesi i termini di custodia cautelare durante il dibattimento, in relazione allo svolgimento ed alla complessità del dibat-

timento medesimo. Quindi la *ratio* di questo principio è accolta nel disegno di legge delega, però si tratta di un concetto diversamente articolato e modulato. Il congelamento non è automatico, bensì viene stabilito di volta in volta in relazione alle complessità del dibattimento.

Non ho nulla da dire in ordine alla *ratio* dell'istituto del congelamento dei termini della custodia cautelare nel momento del dibattimento che è pubblico, mi chiedo però se è veramente cumulabile il congelamento dei tempi di udienza dibattimentale con le sospensioni per il rinvio del dibattimento, su cui ci siamo soffermati precedentemente. Non viene forse troppo sovraccaricato il principio della presunzione della non colpevolezza e quindi il diritto di libertà dell'imputato da questa normativa che si accavalla e si cumula sulle sospensioni, sul congelamento dei tempi ai fini della custodia cautelare?

Questo è un altro punto sul quale vorrei che il Governo meditasse. Credo che proprio secondo la logica, secondo la prospettiva della delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, noi possiamo in qualche misura assolvere alla contrapposta esigenza di tutelare il principio della presunzione di non colpevolezza, e quindi i diritti di libertà dell'imputato, congiuntamente all'esigenza di affermare cautele processuali nei confronti di delinquenti particolarmente pericolosi, come i mafiosi. Credo che in quel disegno di legge vi sia un'articolazione molto più equilibrata di queste contrapposte esigenze.

Il terzo articolo della proposta di legge Mancino concerne le proroghe di questi termini di custodia cautelare. Noi sappiamo che già la legge del 1984 aveva introdotto una proroga che poteva ammontare sino ad un terzo nella fase istruttoria in relazione ad alcuni tipi di reato, come quelli di mafia, di terrorismo, di associazione, di traffico di droga e così via, cioè quei reati che inducono allarme sociale cui ho accennato prima. Noi avevamo già criticato la possibilità di questa proroga in fase istruttoria, nella misura in cui era proprio riferita ai reati di al-

larme sociale, perché non riteniamo che le esigenze istruttorie, che possono giustificare la proroga dei termini massimi di custodia cautelare, siano riferibili soltanto a questo tipo di reati. Vi sono, ad esempio, reati di bancarotta fraudolenta che sono molto spesso di più difficile accertamento istruttorio rispetto a un reato anche di banda armata.

Riteniamo quindi che questa configurazione ristretta della proroga, valida soltanto in relazione ad alcuni tipi di reato, riveli una logica cosiddetta emergenziale che, a mio avviso, è un pò perversa. In questa proposta di legge, ribadendo il principio della proroga di un terzo per esigenze istruttorie, si introduce una seconda proroga, sino alla metà, nella fase compresa tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, quando ciò sia richiesto da oggettive esigenze processuali. Ma anche qui la proroga è prevista solo per i reati che comportano mandato di cattura obbligatoria, oppure per quei reati di allarme sociale che ho già citato. Perché il riferimento a questi reati? Perché la *ratio* della proroga nella fase tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello non può essere che un'altra; non può essere, per esempio, che quella del ritardo burocratico nella stesura della sentenza. Ma questo avviene sia per i reati di allarme sociale sia per altri tipi di reato (ad esempio, ripeto, per il reato di bancarotta fraudolenta).

Vi può essere anche un'altra *ratio*, quella basata sulla considerazione che dopo la sentenza di condanna di primo grado c'è un'attenuazione, un affievolimento della presunzione di non colpevolezza. Ma tale *ratio* vale per tutti i tipi di reato e non soltanto per quelli di allarme sociale che abbiamo già richiamato; e mi preme ricordare, da questo punto di vista, che tali proroghe sono previste anche nella direttiva n. 61 del disegno di legge delega all'emanazione del codice di procedura penale. Comunque, nonostante le proroghe, il tetto massimo (di quattro anni in quel caso, di sei anni o cinque anni e sei mesi nel nostro caso) è un tetto massimo invalicabile. Invece nella nor-

mativa al nostro esame le proroghe sfondano il tetto massimo.

Signor Presidente, ricevo ora un biglietto di scuse da parte del ministro che è costretto ad assentarsi perché deve recarsi alla cerimonia dell'insediamento del presidente della Corte dei conti, però gradirei che fosse presente in aula almeno un sottosegretario.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è sempre presente!

MICHELE CIFARELLI. Hai un cattivo carattere!

PIERLUIGI ONORATO. Credo ancora ai riti del Parlamento.

MICHELE CIFARELLI. Ma il cattivo carattere non è un rito del Parlamento!

PIERLUIGI ONORATO. No, è il cattivo carattere che mi suggerisce il rispetto dei riti del Parlamento.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli colleghi, il ministro ha fatto pervenire all'onorevole Onorato un biglietto con il quale si scusa...

PIERLUIGI ONORATO. L'ho già detto.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è dunque una correttezza governativa!

PIERLUIGI ONORATO. Dicevo, dunque, che si può anche accettare l'istituto della proroga, cioè l'affidamento dei tempi processuali e della carcerazione cautelare alla valutazione, non arbitraria, ma discrezionalmente orientata dal giudice, piuttosto che agli automatismi della legge, però tutto ciò deve accadere nell'ambito di una normativa diversa. Qui invece si tratta di istituti come le proroghe, le sospensioni, il congelamento, che in certi casi sono automatici, che si inse-

riscono in un tessuto normativo poco garantista rispetto ai diritti dell'imputato e che, soprattutto, provocano uno sfondamento dei tetti massimi. Quando il ministro afferma che in pratica non si è fatto altro che anticipare la direttiva n. 61 del disegno di legge delega afferma una cosa profondamente sbagliata. Qui c'è un'anticipazione perversa di quegli istituti, che, nel contesto normativo, dà ad essi una valenza del tutto opposta a quella della direttiva n. 61.

Poi c'è l'articolo 3 che si riferisce alla lettura degli atti nel dibattimento e alla loro inutilizzabilità nel giudizio. Come sappiamo tutti l'articolo 3 del testo in esame stabilisce che si possono dare per letti, nel dibattimento, alcuni atti, ma che si debbono indicare quelli, anche non letti, che sono utilizzabili. Questa indicazione di utilizzabilità è un limite per il giudizio. In un certo senso, quindi, l'articolo 3 ribadisce l'inutilizzabilità degli atti non letti, ma canonizza anche la prassi degli atti dati per letti.

Si compiono un passo avanti ed uno indietro, ma non si può negare che con questa normativa dell'articolo 3, in qualche modo, magari sotto l'urgenza di esigenze reali, è stato inferto un altro *vulnus* al principio dell'oralità. Quando diciamo infatti che sono inutilizzabili gli atti non letti, non facciamo che rendere esplicito un criterio che è già presente nel nostro ordinamento, ma che era applicato per prassi, per cui si davano per letti atti non letti, provocando così una violazione pratica del principio dell'oralità del dibattimento. Qui, invece, si dice che gli atti si possono dare per letti, ma che bisogna indicarli in udienza. È già un passo avanti, però dobbiamo considerare quello che può accadere in un «maxiprocesso», in cui un difensore o il pubblico ministero indica gli atti utilizzabili, che tuttavia non si leggono. Che cosa ne sapranno i giurati? E, addirittura, che cosa ne saprà il giudice *a latere* che non ha letto le carte del processo?

ALESSANDRO REGGIANI. Può andare in cancelleria!

PIERLUIGI ONORATO. Per un piccolo processo questo è facilmente risolvibile, perché in effetti il giudice *a latere* o lo stesso giurato possono leggere in cancelleria o in camera di consiglio gli atti, ma non dobbiamo dimenticare che l'oralità significa anche contraddittorio e che la lettura nel corso dell'udienza significa offrire il documento al contraddittorio delle parti ed al controllo pubblico: questa è la *ratio* della normativa! Ma in un «maxiprocesso», caro Reggiani, come farà il giurato a leggersi montagne di pagine stampate? È chiaro che in questo caso il *vulnus* c'è: non si può negare! Vogliamo accettarlo? Accettiamolo pure, ma il *vulnus*, ripeto, esiste! Vogliamo dire che l'oralità ed il contraddittorio non hanno più senso? Diciamolo pure, ma non si può sostenere che questo articolo 3 è nella stessa linea del codice di procedura penale e della legge delega.

Esiste un disegno di legge-delega che vuole esaltare i principi della oralità del contraddittorio e si discute ora, invece, una proposta di legge che schizofrenicamente si muove in una linea di controtendenza. È giusto? Non è giusto? Bisogna saperlo, perché quando andremo, tra pochi giorni, come spero, ad approvare il nuovo testo del codice di procedura penale, in cui si dice tutt'altra cosa, dovremo sapere se quel codice di procedura penale serve anche per i processi che hanno occasionato la proposta di legge Mancino o, per lo meno, per i processi che hanno caricato della loro ombra l'*iter* di approvazione di questa proposta di legge. Mi riferisco, in particolare, al processo di Palermo.

Ebbene, io credo che la prospettiva della legge-delega sia una prospettiva utile anche per i processi come quello di Palermo. Credo che, per lo meno, sia una prospettiva utilizzabile nell'ambito di una cultura e di una normativa che ancora stenta ad emergere, ma che ritengo che debba emergere.

Quindi, siamo di fronte ad una proposta di legge che sicuramente è controreformista, per così dire, rispetto alla legge n. 398 del 1984, perché rompe i

limiti massimi, sfonda i tetti, introduce proroghe che nella legge del 1984 non erano...

Io non ho soltanto un cattivo carattere, sono anche po' disturbato dal rumore di fondo provocato dai colleghi.

LUIGI DINO FELISETTI. Chiediamo scusa.

PIERLUIGI ONORATO. Dicevo che siamo di fronte ad una proposta controriformista rispetto a quella del 1984, e questo credo che sia ovvio. Ma questo provvedimento non è neppure nello spirito della legge delega per il nuovo codice di procedura penale: questo voglio dire soprattutto al ministro Rognoni, anche se in questo momento non è presente in aula ed è assente giustificato.

Nel disegno di legge-delega sono previste, sì, sospensioni e proroghe della durata massima della carcerazione preventiva, ma contenute entro il tetto massimo di quattro anni. Perché, allora, non introduciamo anche in questa sede proroghe e sospensioni, ma restando fisso il termine massimo? Abbiamo il coraggio di fare questo? Io ho presentato degli emendamenti in questo senso. Approviamoli!

Le sospensioni previste nella legge-delega sono facoltative: arriverò anche a questo argomento, se usciranno dalle carceri 4 mila mafiosi. Infatti, questa è la realtà del problema. Le sospensioni previste nel codice di procedura penale sono sospensioni facoltative, stabilite in relazione alla complessità del dibattimento e in relazione a rinvii dibattimentali non imposti da esigenze istruttorie e riferibili comunque agli imputati o al difensore, quindi a rinvii ostruzionistici. Abbiamo qui, invece, una normativa in cui si sospendono i termini di custodia cautelare anche per attività non ostruzionistiche dell'imputato e del difensore, e questo io credo che gridi vendetta. Anche rispettando le esigenze iniziali della proposta di legge Mancino, si può intervenire per evitare queste perversità normative.

Inoltre — e qui riprendo un po' l'osservazione fatta dal collega Reggiani — la

legge-delega valorizza molto misure di controllo processuale diverse dalla custodia in carcere. La custodia in carcere è una misura cautelare che è adottata come *extrema ratio*. La direttiva n. 59 prevede il divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari. C'è anche la previsione della sostituzione della regola della misura della custodia in carcere qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionato all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. La direttiva n. 59 prevede che ci siano misure diverse di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Io credo che in questo ci sia una «fissistica» attenzione, una eccessiva attenzione alla custodia in carcere come unico strumento di custodia cautelare.

Bisogna sapere che anche per certi mafiosi, secondo me, esistono degli strumenti di controllo sul territorio che possono essere utilizzati. A mio avviso bisogna muovere dall'ottica secondo cui il controllo, soprattutto nei confronti della criminalità moderna, non può essere interamente caricato sul momento processuale. Questo è il punto. Ecco perché la proposta di legge Mancino è schizofrenica rispetto alle migliori e più profonde linee di tendenza del diritto penale e processualpenale moderno. Essa indica infatti una preoccupazione distorta e sbilanciata nei confronti delle risposte istituzionali al problema della mafia. Insomma, credo che la qualità culturalmente più rilevante della proposta Mancino sia la seguente: essa esprime una controriforma che carica eccessivamente sul processo penale e sulla custodia cautelare gli obiettivi di lotta alla criminalità organizzata e gli obiettivi di difesa sociale.

Fare del processo penale e della custodia cautelare il baricentro della difesa sociale è un errore. E lo è, a mio avviso, perché in fondo non è questo lo strumento più funzionale per la lotta alla mafia. Secondo me gli strumenti più fun-

zionali per la lotta alla mafia sono quelli di prevenzione, quello di una polizia giudiziaria più adeguata, più attrezzata, quelli di tecniche investigative diverse.

Se pensiamo alle misure di prevenzione della legge Rognoni-La Torre, se pensiamo a tecniche investigative di tipo finanziario e patrimoniale, vediamo che, ogni volta che sono state adottate queste tecniche e sono stati attivati questi strumenti, si sono conseguite le vittorie migliori. Se, invece, carichiamo il controllo sul momento processuale, rischiamo di andare in controtendenza rispetto alla legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, rischiamo di portare dei *vulnus* ai principi consolidati del diritto liberale, rischiamo di fornire argomenti alla ribellione falsamente garantistica dei mafiosi o dei loro avvocati a certe *jacqueries*, a certe rivolte un po' troppo arrabbiate di alcuni ambienti forensi.

Deve tuttavia essere chiaro che, anche nella lotta alle forme moderne di criminalità, devono restare fermi certi principi dello Stato liberale, che fanno del processo penale lo strumento giurisdizionale di accertamento dialettico nel conflitto tra pretesa penale e diritti di libertà. Queste forme nuove di criminalità e questa esigenza dello Stato sociale di lottare contro le nuove forme di criminalità non significa superamento, svuotamento dei criteri classici dello Stato di diritto liberale. Piuttosto bisogna restituire alla prevenzione, alla polizia giudiziaria, alle capacità investigative la qualità di momento forte della lotta contro tali criminalità, dare a questi momenti il ruolo centrale nella lotta alla criminalità organizzata.

Mi dispiace che in questo momento non sia presente il ministro Rognoni il quale, essendo stato anche ministro dell'interno, sa che soltanto riqualificando i momenti preventivo e di polizia giudiziaria si può riuscire veramente a battere queste forme moderne di criminalità, e non caricando impropriamente sul momento processuale — che è un momento di controllo giurisdizionale — fini impropri, che non

possono che snaturare i caratteri garantistici di questi strumenti processuali, ovvero offrendo a coloro che sono nemici dello Stato argomenti troppo forti che indebolirebbero veramente la lotta dello Stato contro la criminalità.

Per questo, signor Presidente, sono molto critico in ordine a questa proposta di legge. Ho cercato in modo abbastanza pacato, forse troppo analitico, di far emergere in modo trasparente i punti deboli della normativa, che è senz'altro di tendenza controriformista rispetto a tendenze del nostro ordinamento processuale e penalistico, quale quella della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che sono tendenze forti che hanno bisogno del consenso sociale e parlamentare e che non possono essere, quindi, in qualche modo, affrontate in maniera ritualistica, con la riserva mentale di essere strumenti inadatti ai tempi tragici che viviamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Se io fossi, signor Presidente, nei panni del senatore Mancino, al nome del quale questa legge è «imputata», mi dorrei di tale fatto poiché, in verità, il senatore Mancino, con la sua proposta di legge iniziale, ha indicato cose molto più modeste e contenute.

La sua proposta, infatti, conteneva semplicemente due principi: innanzitutto, la elevazione di alcuni reati alla categoria dei reati più gravi, quindi più pesantemente penalizzati in fatto di detenzione preventiva: questo ha costituito oggetto della proposta di legge approvata due mesi fa. Il secondo punto dello schema normativo presentato dal senatore Mancino era quello in forza del quale si trattava di prevedere la sospensione della decorrenza dei termini di carcerazione preventiva a fronte delle — potremmo così chiamarle tra virgolette — «manovre» degli avvocati degli imputati all'ultimo momento al processo.

Non più di tanto, dunque. Lungo la strada, come succede per certi torrentelli

di montagna, la proposta di legge Mancino si è venuta gonfiando ed è diventata un torrente impetuoso; è diventata, oggi, una proposta di legge che impone a noi, credo, motivi di riflessione e motivi di perplessità.

Le riflessioni e le perplessità non hanno mai cavato un ragno dal buco, sia chiaro, perché portano ad una condizione quasi di impotenza nel decidere, soprattutto in una sede come questa in cui, alla fine, saremo chiamati a dare un voto che dice «sì» o che dice «no», voto che spazza via perplessità ed incertezze.

Eppure, proprio al fine di questo voto, per ragioni di coscienza oltre che per ragioni di diritto, credo che alcune cose possano e debbano essere dette, in relazione a questa materia. La proposta di legge Mancino, infatti — come ho già detto —, si è venuta caricando di altri contenuti, al Senato prima e, quindi, ora qui alla Camera, dopo che, mesi fa, avevamo accantonato alcuni articoli, al punto che oggi viene licenziata dalla Commissione giustizia, che la ha approvata in sede referente, articolata secondo i seguenti punti: innanzitutto la sospensione del termine in assenza o abbandono della difesa (è la originaria proposta Mancino); quindi il congelamento dei tempi e la sospensione dei termini, per tutta la durata dell'attività dibattimentale; ancora, una piuttosto confusa nuova disciplina in tema di lettura degli atti; un aumento fino ad un terzo (ma credo che al riguardo la legge provveda già, per cui la norma può anche essere abrogata — parlo della lettera a) dell'articolo 5 del testo in esame —) dei termini in sede di istruttoria del processo; infine, l'aumento fino alla metà della durata della custodia cautelare nella fase che intercorre tra la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado.

È da tempo che discutiamo di queste cose, nel corso degli ultimi anni, con un'altalena piuttosto preoccupante di posizioni in tema di allungamento e raccorciamento dei termini. Questa giustizia sembra essersi ridotta ad una luna stanca, che passeggia rassegnata avanti e indie-

tro, salendo e risalendo, scendendo e riscendendo, sulle eterne colline (in questo caso della carcerazione preventiva), adeguandosi a quelli che sono i moti che noi riteniamo di intuire nella nostra società. Comunque, quelle qui proposte sono misure severe, ispirate ad una esigenza che è comune a tutti noi.

In questo senso, mi ritrovo perfettamente, dal punto di vista della posizione della questione, nelle egregie considerazioni svolte dal relatore Reggiani, anche se — e mi costa fatica, perché ne conosco la profonda cultura ed onestà — divergo da lui per quanto riguarda i mezzi che vengono proposti per ovviare al problema, sulla cui individuazione siamo concordi, e per raggiungere l'obiettivo che concordemente intendiamo perseguire. E l'obiettivo è proprio quello di evitare, nel modo più assoluto, che si faccia luogo a scarcerazioni tali da turbare l'opinione pubblica ed il comune sentire, di fronte a situazioni processuali che sembrano non trovare sbocco.

Su tale obiettivo — ripeto — siamo tutti concordi. Non lo siamo sulla scelta delle misure da adottare per raggiungerlo. Mi chiedo, infatti, se è con proposte del genere di quelle che stiamo esaminando che possiamo pervenire al fine comune: non ci illudiamo, forse, quando pensiamo a strumenti di questo tipo per risolvere un problema del genere? E non finiremo così, sia pure in buona fede e con il massimo di copertura morale e politica, per trovarci tuttavia di fronte ad un risultato esattamente opposto? Ecco gli interrogativi che, secondo me, vanno posti a base delle nostre riflessioni, se si vuole trovare il modo di giungere ad una soddisfacente soluzione.

Non so se sia irrispettoso, ma credo che sia doveroso — ed allora il rispetto lo lascio da parte —, ricordare che il Presidente della Repubblica, soltanto 20 giorni or sono, ha nuovamente lanciato un monito a tutti noi, sottolineando che l'emergenza è cessata, o comunque è declinata, ed affermando che le leggi particolari (non voglio chiamarle «speciali», perché tali non sono) sull'emergenza hanno

avuto una ragion d'essere a suo tempo, ma oggi non l'hanno più, tanto che c'è ora la necessità di muoversi nella direzione dell'abrogazione, o almeno dell'attenuazione e della correzione dell'intera legislazione dell'emergenza. Anche al Presidente della Repubblica, come in precedenza al ministro Reale, è toccata una sorte curiosa: quella di vedere il suo nome legato a leggi che egli, quanto meno nei termini in cui sono state approvate e promulgate, non ha voluto, o alle quali non ha contribuito in modo così pesante; e ciò avviene ora — se è lecito porre confronti del genere — per il senatore Mancino.

Ma proprio il Presidente della Repubblica, Cossiga ci dice oggi che occorre superare la legislazione dell'emergenza. Ebbene, io mi domando: la stiamo veramente superando, o non la stiamo piuttosto aggravando? In effetti, il provvedimento che stiamo discutendo trova giustificazione nella cultura dell'emergenza, non in altro! C'è una emergenza, infatti, che è quella delle possibili scarcerazioni. Non è così?

ALESSANDRO REGGIANI, *Relatore*. Se mi permetti, per sostenere il tuo discorso, vorrei osservare che qui non si tratta dell'emergenza, ma della perdurante presenza di fenomeni diffusi di criminalità organizzata grave. L'emergenza alla quale ti riferisci è evidentemente quella del terrorismo e del pentitismo.

LUIGI DINO FELISETTI. Tu hai fornito una specificazione del concetto di emergenza: ma è questa una parola che tende a riassumere tutti quei fenomeni, nel loro complesso. Non siamo, quindi, molto distanti nella definizione del concetto. Era emergenza quella, è una emergenza, in fondo, questa. Però il monito resta ugualmente...!

ALESSANDRO REGGIANI, *Relatore*. Ma dura da un secolo! La mafia dura da un secolo!

LUIGI DINO FELISETTI. Ma c'è chi precisa tale concetto meglio di te; e lo voglio

ricordare, perché sono sullo stesso piano di indirizzo. Vedo che il collega e compagno Macis prende appunti: lo fa per preparare il suo prossimo intervento, e non su quello che sto dicendo!

FRANCESCO MACIS. Non ti preoccupare, ti sto ascoltando!

LUIGI DINO FELISETTI. Parlo a lui, così come parlerei al collega Violante, del quale sto per riportare un passo.

A Palermo poco tempo fa, esattamente domenica 18 o sabato 17 gennaio — traggio la citazione di un giornale; se è sbagliata me ne dolgo — Luciano Violante, che parla a voce bassa e precisa, ha affermato: «La DC deve fare di fronte alla mafia quello che noi abbiamo fatto contro il terrorismo».

Io non coglierò...

VINCENZO TRANTINO. Cosa hanno fatto contro il terrorismo?

DINO FELISETTI... il sottinteso psicologico e confessorio che vi è in una affermazione di questo genere, perché se si afferma che la DC deve fare nei confronti della mafia quel che il PCI ha fatto nei confronti del terrorismo, vi è una velata sottostante accusa nei confronti della DC rispetto al fenomeno della mafia, che però implica una autoconfessione rispetto alla posizione del partito comunista in relazione al terrorismo. Leggetela, signori!

VINCENZO TRANTINO. Hanno caricato quello rosso a noi!

DINO FELISETTI. Il collega Violante afferma: «La DC deve fare di fronte alla mafia quello che noi abbiamo fatto contro il terrorismo». Il problema della mafia e quello del terrorismo sono un problema di tutti. Se diventano di qualcuno piuttosto che di qualcun'altro, anzi al punto tale che il primo è di un partito ed il secondo di un altro, significa che vi è una certa connessione tra i relativi partiti

ed i relativi fenomeni. Non è questo, però, che mi preoccupa.

Fare quello che si è fatto allora significa (*Commenti del deputato Macis*)... ecco, vedi Reggiani, c'è che dice qualcosa in più di quello che hai detto tu. Significa andare nella direzione, appunto, di leggi particolari, tanto è vero che poi in qualche misura le si propongono. È questa la strada? Non nego che tesi di questo genere abbiano una loro legittimità ad essere poste, ma l'interrogativo diventa nuovamente quello di prima; se, cioè, questi siano gli strumenti.

Facciamo per favore un passo indietro in senso autocritico o quanto meno critico e sereno sui prodotti della legislazione di emergenza e chiediamoci se questi siano i migliori e se, in termini di rapporto tra costi e ricavi, abbiano determinato maggiore utilità o maggior danno nel nostro sistema. Questa è la domanda da porsi!

So che la identica giustificazione... e vi è quasi una corrispondenza di amorosi sensi nel sottostante meccanismo che pone le posizioni del collega Violante rispetto a quelle dei magistrati e dei procuratori generali nei loro discorsi inaugurali, quando hanno affermato — lo ha fatto, ad esempio, il procuratore generale della Corte di Cassazione, ma, in modo diverso, anche altri procuratori generali — che la carcerazione preventiva, almeno in certi casi, è troppo corta rispetto alle esigenze processuali e che allora occorre allungarla perchè altrimenti avvengono le scarcerazioni.

È vero tutto questo? Mi dolgo che una proposta di legge di questo genere non sia accompagnata da una relazione illustrativa sul modo in cui è stata gestita la custodia cautelare e quanti siano stati i casi in cui hanno avuto luogo scarcerazioni per effetto della decorrenza della durata della custodia cautelare.

Sono queste le cause? Posso ricordare alcuni casi. Ai primi di dicembre si è rischiato che brigatisti — li definisco così perchè con tale etichetta sono stati condannati nei giudizi di primo e secondo grado — uscissero per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva sol-

tanto perchè l'udienza dibattimentale del ricorso per Cassazione era stata fissata per il giorno successivo alla scadenza dei termini.

Intendiamoci, in tutte le leggi del mondo, questa compresa, una certa dose di rischio la si deve pur mettere in bilancio e, quindi, non è che un caso, come la rondine, faccia primavera. No. Una certa dose di rischio è presente in tutte le situazioni di questo genere e quindi non mi formalizzo su un episodio di questo tipo. Ma signori miei, venti giorni fa tutta Italia è rimasta scioccata dalla notizia che 54 imputati per traffico di droga (il processo cosiddetto di «nonna eroina») avrebbero potuto essere scarcerati, anche se, poi per molti ciò non è accaduto in quanto detenuti per altra causa.

VINCENZO TRANTINO. Non è uscito nessuno.

LUIGI DINO FELISETTI. Fino ad ora. Però in rapporto al fatto che le notificazioni non erano giunte ritualmente avrebbero potuto essere scarcerati, dal momento che la decorrenza dei termini per la carcerazione preventiva era maturata per intero.

Ma passiamo ad un altro processo e precisamente quello relativo alla strage di Bologna. Nell'udienza del 19 di questo mese la scadenza per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva per gli imputati di associazione sovversiva e banda armata è stata fissata per il 15 giugno, mentre per gli imputati di reato di strage al 15 dicembre. Evidentemente si tratta di date non molto lontane nel tempo.

Ebbene, quel processo è stato rinviato sì in relazione all'opportunità della sua connessione con quello riguardante il faccendiere Pazienza, ma siccome tutti sanno che le connessioni possono operare anche in corso di processo non possiamo escludere, come del resto hanno scritto molti giornali, che la causa del rinvio del procedimento sia da ricercare nel fatto che i muratori non hanno ultimato la sistemazione dei locali, per i quali pare che

esista un pericoloso controllo, nei quali si deve svolgere il processo.

VINCENZO TRANTINO. Il muratore è un'immagine da loggia P2.

LUIGI DINO FELISETTI. Ma che P2! Si tratta di autentici muratori che fanno il loro mestiere!

In sostanza di fronte ad esigenze istruttorie (giustamente lo ha ricordato il collega Onorato) che comportino un maggior tempo in quanto necessarie ai fini della ricerca della verità e dell'acquisizione delle opere, è evidente che ci deve essere una certa tolleranza ed una qualche possibilità di slittamento dei termini, ma qui siamo di fronte a cose diverse. In questo caso la ricerca della verità della giustizia, non c'entra un accidente di niente!

Mi preoccupa vedere, ad esempio, che la parte più pesante della proposta di legge Mancino è quella che sia allungato fino alla metà il termine di carcerazione preventiva relativamente al segmento processuale che corre tra la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello.

Io parlo a colleghi che in parte sono avvocati; del resto siamo così pochi questa mattina che i presenti sono quasi tutti avvocati. Io vi domando quale ricerca di verità e di giustizia e quale attività istruttoria vi è nella fase che corre tra la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello. Tra la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello sappiamo tutti cosa c'è.

ALESSANDRO REGGIANI. Quante volte ti sei lamentato per la mancata rinnovazione!

LUIGI DINO FELISETTI. Questa, se del caso, avverrà dopo. Tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello c'è il tempo giusto, necessario, ponderato che occorre per stendere la motivazione della sentenza.

Però è un adempimento che non vorrei definire burocratico, perchè è certamente concettuale; ma è sempre un adempi-

mento. Poi c'è il tempo che occorre per dare l'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza; e i successivi 20 giorni perchè gli avvocati possono depositare i motivi (e per quelli non c'è nulla da fare: sono 20, a pena di decadenza, senza tante storie). Vi sono poi i successivi tempi per le modifiche del decreto di comparizione all'udienza dibattimentale d'appello; il relativo dibattito d'appello e la pronuncia della sentenza.

Il collega Onorato aveva ragione quando affermava che questi, in sostanza, sono tutti tempi burocratici.

Volete allora che la questione si sposta su un altro terreno: non più quello dell'esigenza di giustizia e della ricerca della verità, davanti a cui ognuno di noi si leva il cappello, perchè si tratta di un'esigenza fondamentale; ci spostiamo sul terreno dell'organizzazione dei servizi e degli uffici.

Io ricordo che l'articolo 110 della Costituzione, ancora lì da quarant'anni e più, continua a dire che spetta al ministro di grazia e giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Se a Bologna non sono stati predisposti i lavori, e si rinvia il processo di un mese, non c'entra l'esigenza di giustizia, c'entra una cattiva organizzazione dei lavori. Se i 45 imputati di «nonna eroina» non hanno ricevuto le notificazioni in tempo, non so cosa ci sia sotto, perchè credere ad un errore è un pò arduo (ma non tocca a me fare processi, nè alle intenzioni, nè ai fatti); dico però che le esigenze di giustizia c'entrano come i cavoli a merenda, perchè si tratta invece di una cattiva organizzazione dei servizi.

Mi domando allora se sia prima di tutto morale, e poi giuridicamente lecito, scaricare in termini di prolungamento della carcerazione preventiva elementi e fatti che nulla hanno a che vedere con l'esigenza di giustizia, ma dipendono da una cattiva organizzazione dei servizi; e pongo veramente questo come un problema ed un interrogativo di coscienza per tutti quanti noi. Passo adesso ad esaminare molto brevemente i contenuti della proposta di legge in esame.

Il primo articolo della proposta di legge Mancino nel testo della Commissione prevede la sospensione dei termini in pendenza di assenza di avvocato, sostituzione di avvocato, o carenza di difesa. Su questo noi non abbiamo obiezioni, non ci suscita alcuna perplessità.

Siamo anche d'accordo, sebbene la decisione comincia a diventare più ponderosa, in una previsione, che oltretutto rappresenta l'anticipazione della direttiva n. 61 del disegno di legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale. Parlo del congelamento dei tempi in contesto di dibattito. Dal momento cosiddetto rituale, o sacrale, in cui il presidente annuncia: «Il dibattito è aperto», fino alla sua conclusione, può legittimamente prevedersi una sospensione dei termini affinché tutti i protagonisti del processo — pubblico ministero, ma anche difesa — si rendano conto dell'economia processuale finalizzata alla condizione del detenuto preventivo, e non compiano dunque manovre dilatorie, sempre possibili nel finalismo della difesa, che è l'interesse dell'imputato; e l'interesse dell'imputato è quello di provare la sua innocenza, ma prima di tutto è certamente quello della libertà, che deriva da un impeto istintivo della natura umana.

Ebbene, io trovo giusto che questo avvenga; oltretutto, è in linea con la direttiva n. 61 del disegno di legge-delega per il codice di procedura penale che spero la Camera licenzierà prossimamente. Ma si veda: questa normativa della previsione del congelamento dei tempi dell'udienza, duri un'ora, un giorno od un semestre (come per certi processi è avvenuto), ha una specie di portata assorbente di tutte le altre questioni perché, una volta collocati in questa dimensione di orologio fermo per tutta la durata della fase dibattimentale (oserei dire: camera di consiglio compresa, perché non è una parte staccata dal tutto), noi assorbiamo, all'interno di questo rimedio, quelle che sono le possibili esigenze.

A questo punto, compagni comunisti (visto che sono stati loro che l'hanno proposto), di questo strumento un po' con-

fuso e un po' (l'aggettivo non sia offensivo, me ne guardo bene: ma è un po' abusato, di questi tempi, in tema di giustizia) da soluzione pasticciata...

MARIO POCETTI. Le idee chiare nella sinistra... (*Commenti del sottosegretario Frasca*).

LUIGI DINO FELISETTI. Volevo rivolgermi al collega Macis, affinché mi spiegasse cosa vuol dire: «ove non si proceda alla effettiva lettura». Questo inciso significa che si deve fare la lettura, ma significa anche che la lettura, non la si può fare, vero?

FRANCESCO MACIS. Certo.

LUIGI DINO FELISETTI. E nel caso in cui non si proceda all'effettiva lettura? Postulato primo: la lettura si fa; ma nell'ipotesi che non la si faccia, la lettura viene sostituita da che cosa? Dalla specifica indicazione degli atti utilizzabili e, una volta fatta la specifica indicazione degli atti utilizzabili, si dice che questa è equipollente, è sostitutiva della lettura...

VINCENZO TRANTINO. Una vergogna!

LUIGI DINO FELISETTI. Chi è che procede a questa specifica indicazione degli atti utilizzabili?

FRANCESCO MACIS. L'ufficio, o le parti.

LUIGI DINO FELISETTI. L'ufficio; io so, per pratica processuale, che c'è un momento in cui le carte sono messe a disposizione di tutti, ed è il cosiddetto avviso di deposito degli atti. A quel momento, che precede la conclusione dell'istruttoria, tutte le parti sanno che le carte del gioco processuale sono quelle ed esclusivamente quelle; poi magari possono essere arricchite, in sede di fase dibattimentale ma, intanto, sono quelle. Quand'è che lo si fa? Nel corso dell'udienza? E se c'è conflitto tra le parti, circa l'indicazione specifica degli atti utilizzabili?

Dico che poi, siccome questo porta alla conclusione di tentare di ovviare alla questione della lettura degli atti, se arriviamo a concepire come possibile la sospensione dei termini durante la fase dibattimentale, all'interno di questa sospensione la questione della lettura è assorbita! Se andiamo sul terreno pratico, io avvocato che ho interesse a far uscire dal carcere il più presto possibile l'imputato che difendo, se so che l'orologio non cammina nel periodo di tempo in cui utilizzo questo spazio per arrivare a questo obiettivo, lo uso con un'economia, un raziocinio molto diverso da come farei se il tempo scorresse! Per cui, faccio la stessa richiesta della lettura nei limiti dell'essenzialità della necessità di difesa, e non, viceversa, al fine di conseguire l'effetto di far passare il tempo, una volta che l'orologio, a quel punto, è fermo...

FRANCESCO MACIS. Lo spirito di questa innovazione (ne abbiamo parlato in Commissione, e siete stati assenti), è importante...

LUIGI DINO FELISETTI. Me lo spiegherai! Noi riflettiamo dopo...

FRANCESCO MACIS. L'articolo 466 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Onorevole Macis...

VINCENZO TRANTINO. Il triste è però che...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Mi scusi, onorevole Felisetti, la devo avvertire che purtroppo il tempo a sua disposizione è quasi terminato.

Invito i colleghi a non interrompere l'onorevole Felisetti! Spero che non abbia bisogno di molto altro tempo per concludere

LUIGI DINO FELISETTI. La ringrazio, signor Presidente, concluderò nel tempo che mi è concesso e, quindi, praticamente tra un minuto.

Ho voluto fare questa preghiera, in so-

stanza, ai colleghi perché, rispetto a questo meccanismo, vi sia un momento di riflessione che porti a reconsiderarlo.

Vi è infine il terzo punto, sul quale, però, mi sono già dilungato nel motivare i precedenti, relativo alla previsione di un aumento fino alla metà nella fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero, con ordinanza della sezione istruttoria presso la Corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, n. 5. Citazione questa, oltretutto, non corretta, perché sarebbe bastato fare riferimento direttamente all'ipotesi dell'articolo 5, senza passare attraverso quest'altra, cioè all'ipotesi di cui al primo comma, n. 4, lettera a), della legge — essendo questa la citazione specifica con riferimento alla tipologia di questi reati — per arrivare alla conclusione cui si voleva arrivare.

Ma anche questa è una soluzione macchinosa: il pubblico ministero propone, il giudice motiva, fa un'ordinanza, io la impugno... *In cauda venenum*, si finisce dicendo: «L'impugnazione non sospende». Allora, siamo sinceri: è come nella materia del fallimento, nella quale tu puoi fare finché vuoi l'opposizione, ma tanto il fallimento corre lo stesso e, forse, tre anni dopo ti diranno che per quel fallimento le ragioni di pronuncia non esistevano, ma intanto esso è avvenuto, gli atti esecutivi sono avvenuti, nessuno più ti rimborsa di niente, perché quella esecuzione è stata dell'ufficio pubblico e non di un privato, con la conseguenza che avrai ragione in ritardo, cioè avrai torto.

Ecco, per queste ragioni che sono l'espressione delle nostre perplessità, delle nostre motivazioni, al di là del meccanismo della normativa in esame, su strumenti delicati di questo tipo, io mi sento di concludere chiedendo a tutti noi di fare di nuovo una riflessione sul monito del Presidente della Repubblica: legislazioni d'emergenza e legislazioni speciali hanno avuto un loro significato in un certo momento storico e politico della nostra società; forse è bene considerarle

cose del tempo passato. Ma siccome la cultura dell'emergenza è più dura a morire che non le stesse leggi, facciamo in modo, per lo meno, che, per questa normativa che ci accingiamo ad approvare, la si contenga in quei limiti che vengono ritenuti strettamente necessari e non vi sia nessun oltranzismo da cultura d'emergenza in un provvedimento che altrimenti ci sembra eccessivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lealtà vuole che si dichiari subito che il dibattito fino a questo momento si è svolto in modo articolato, ricco, responsabile, carico di tensione. Ed è inevitabile per noi richiamare una memoria d'aula: quello che avvenne meno di tre anni fa, quando si parlò di nuovi termini della custodia cautelare e si sfoderò, proprio in quest'aula, la retorica delle grandi occasioni. Contro chi voleva remorare quel provvedimento, contro le Erinni che immaginavano il paese popolato da pericolosi delinquenti scarcerati grazie alla decorrenza di termini definiti troppo liberali, alto e forte fu l'ammonimento del ministro guardasigilli d'allora, onorevole Martinazzoli: «Me ne vado, se questa legge non passa».

Il 4 dicembre 1985, di pomeriggio, in occasione del *question time*, ad una nostra domanda, lo stesso ministro rispondeva: «Il processo penale deve essere strumento di libertà». Poi, l'era Rognoni, l'attuale era Rognoni.

Diciamo subito (ci dispiace che il destinatario di questa nostra corretta, severa ma leale critica sia assente, gli riferirà il sottosegretario) che abbiamo l'impressione che la democrazia cristiana, attraverso l'onorevole Rognoni, abbia aperto la campagna elettorale per le prossime elezioni a scadenza non fisiologica. Ha aperto tale campagna utilizzando, per un rilancio della propria immagine, l'istituto del maxiprocesso come una sorta di volontà pietrificata di colpire duro in direzione delle organizzazioni mafiose.

Chi vi parla, in ragione del suo ministero difensivo, sta vivendo l'esperienza del maxiprocesso ed ognuno di voi farebbe bene a visitare l'aula del tribunale di Palermo per cercare di individuare i connotati di quel processo e per cercare di concludere, con l'onestà di ognuno, che nel maxiprocesso abbiamo tutti preso l'ascensore per andare nel sottoscala, dimenticando che lo scopo era quello di recarsi nell'attico dove vi è il terzo livello, dove ci sono i *grand commis* della mafia, dove vi sono le «eccellenze» della mafia, gli «intoccabili».

Ecco perché il processo di Palermo nasce già asfittico, e morirà in conseguenza con la sentenza, in quanto non è il processo alla mafia, bensì il processo ad alcuni mafiosi e ad alcuni innocenti, sicché questo caravanserraglio che si è organizzato a Palermo con un impiego di miliardi, di uomini, di mezzi, di intelligenze, di passioni, finirà con il rappresentare un ulteriore contributo alla mafia la quale vuole l'alibi della confusione, atteso che stabilito il principio che quello è un processo, come in effetti è, strangolatore di garanzie, il colpevole si nasconderà dietro l'innocente, offeso dalla mancanza di garanzie, il quale dirà: io sono uno delle vittime della giustizia. Egli sarà poi in effetti un vero mafioso.

Questa è la tragedia del maxiprocesso che è diventata per gli sprovveduti e per gli uomini in malafede la panacea di tutti i mali della giustizia. Organizzando maxiprocessi, riempiendo le cronache di questa giustizia spettacolare, si vuole annullare l'autentico anelito di giustizia della gente onesta. Il maxiprocesso è un fatto traumatico ed il trauma serve non per la società, ma per l'opinione pubblica e la gente si acquieta vedendo che finalmente qualcuno si muove in direzione di quelli che hanno recato il disordine sociale, l'illecito penale e che ora sono finiti, secondo la più rozza delle opinioni, tutti dentro le gabbie.

Ecco perché questa mafia da cortile, con l'eccezione di qualche autorevole esponente, può produrre oggi, nei confronti della democrazia cristiana, un ob-

bligo di riflessione. E mentre noi ci saremmo attesi un atto di contrizione, sentiamo invece dire con spavalderia, da uno dei padri di questa normativa (per avere due padri si sa di chi sia figlia tale legge), l'onorevole Violante, che (mi rifaccio alla fedele citazione resa dal collega Felisetti) «ognuno si gratta la propria rogna, noi pensiamo alla memoria del terrorismo ed alle nostre responsabilità, voi caricatevi il peso della responsabilità della mafia».

Se ubbidissi a questa strategia della campagna elettorale anticipata il discorso sarebbe accettabilissimo in quanto potrei concludere con una equazione: il terrorismo sta al partito comunista come la mafia sta alla democrazia cristiana. Ma siccome non intendo utilizzare il dibattito per fini propagandistici, anche se devo dolorosamente ricordare che quel terrorismo, che oggi viene riesumato come scheletro, appartiene ad armadi ed a forzieri del partito comunista; è lo stesso terrorismo che ci caricavano addosso come scimmie sulle spalle...

FRANCESCO MACIS. Appartiene a molti, anche alla Chiesa cattolica! C'è il terrorismo delle stragi!

VINCENZO TRANTINO. Tanto è vero che Violante ha preso la tessera del Movimento sociale, rivendicando le vostre responsabilità sul terrorismo!

FRANCESCO MACIS. Sei l'unico che ha creduto a Felisetti!

PRESIDENTE. Onorevole Macis, lei potrà intervenire tra poco!

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, capisco che l'onorevole Macis abbia perso la sua abituale calma, anche perché a credere a Felisetti siamo almeno in due: Violante ed io, perché è Violante che ha affermato queste cose!

Oggi il ministro guardasigilli vuole stabilire il principio che egli non è più il ministro della comunità smarrita, ma sembra che sia diventato il ministro dei giudici reclamanti, però con altri stru-

menti, diverse garanzie perché il processo non venga vanificato da strumenti perversi ed impazziti. Certo, ha ragione parzialmente Felisetti quando dice che gli strumenti sono inceppati, che la burocrazia giudiziaria non funziona e non è sufficiente questo tipo di normativa a farla funzionare.

Certo, è nella rappresentazione di ognuno di noi capire che il novellismo schizofrenico, di cui si è dato carico il legislatore, ha contribuito a questa giustizia scozzese delle docce calde e fredde, ma questo conta poco. Il ministro guardasigilli vi ha riferito di Palermo dicendo che a Palermo le letture avvengono in aule deserte. Onorevole sottosegretario, riferisca al suo ministro che nulla è men vero di quello che ha affermato; perché a Palermo vi sono turni stabiliti dal collegio della difesa e sono presenti difensori, sicché le letture avvengono nelle garanzie volute dal legislatore.

Il ministro Rognoni non è andato a Palermo neppure quando doveva, perché ha preferito da testimone farsi interrogare a Roma. Il ministro farebbe bene ad andarci, perché si accorgerebbe che la lamentata presenza allo svolgimento delle letture non incide per un solo istante sul fenomeno dell'istituto della lettura. La lettura non serve al difensore per sapere, perché, se vigile ed attento nell'ottica parziale delle parti che rappresenta, egli sa; serve al giudice per conoscere. Ecco il momento alto ed importante, per cui si può affermare che la violazione del principio della lettura è una sottrazione alla verifica della conoscenza del giudice che si pretende ampia e completa. Ecco perché nel conflitto, che si è stabilito tra potere da un lato e libertà, noi siamo dalla parte della libertà.

Il difensore conosce per ragioni di mandato (stavo per dire per ragioni di fazione) quella che è la posizione del proprio assistito. Ed è il giudice che a volte in questa farisaica costruzione faraonica non è in condizione di poter conoscere l'interezza del tessuto processuale, e quindi ha necessità di apprendere attraverso le letture; così come sta avvenendo

a Palermo, quando notiamo che per certi passi di talune letture vi sono persino moti di sorpresa sicuramente nei giudici popolari, che nulla conoscono dell'intero incarto processuale.

Onorevole Reggiani, vorrei offrirle un argomento di meditazione, e sono convinto che alla fine di questo dibattito sarà lei stesso a chiedere al ministro della giustizia se non sia il caso di intraprendere un lungo momento di riflessione. Vorrei offrirle, dicevo, la dimostrazione scientifica delle cose che mi sto permettendo di rappresentare. La ordinanza-sentenza del maxiprocesso di Palermo viene licenziata in data 8 novembre 1985; il 10 febbraio 1986 comincia il processo. Sono passati tre mesi e due giorni. I «maxologi» assicurano, e ci vuole un controllo empirico per accertare questa verità, che per leggere 500 mila pagine — tale è l'incarto processuale licenziato al momento della conclusione dell'istruttoria — occorrono due anni interi. Sottosegretario Frasca, lei è in condizione di dire alla sua coscienza che in tre mesi e due giorni si possono leggere tutti quegli atti per i quali occorre il tempo di due anni? Da ciò si deve argomentare che forzosamente — i tempi incalzavano — i giudici di Palermo, ammirabili per competenza, intelligenza e passione, non sono stati in condizione di avviare il processo al dibattimento, conoscendolo.

Si dirà che si può conoscere dopo. Ma quando, con udienze stressanti che cominciano in mattinata e si concludono a sera inoltrata? Allora bisogna rappresentarsi se il momento della conoscenza totale, garantistica, non sia quello della camera di consiglio. Intanto le 500 mila pagine sono diventate 700 mila e ciò significa che i due anni originari sono diventati quasi tre. Voi potete immaginare una camera di consiglio della durata di tre anni spesi in questa lettura? La camera di consiglio non è fatta per le letture, non è un circolo dove ognuno si abbandona alle amene letture di un processo e della storia e dei destini di tanti uomini; la camera di consiglio è fatta di dibattiti.

I tre anni, quindi, aumentano a dismi-

sura. Tutto ciò è possibile? Sarà impossibile ed allora bisogna dire che si giudica senza conoscere. Una camera di consiglio prolungata nel tempo, inoltre, inciderà, secondo la nuova normativa, sui tempi previsti, o sarà considerata «tempo morto», perché non costituisce un'effettiva giornata di udienza? Ciò significa che la camera di consiglio consentirà, ancora una volta — è mostruoso pensarlo — che si fermino gli orologi ed il cittadino, soprattutto l'innocente, vedrà bloccate le proprie legittime attese quali sono enfatizzate dal precetto costituzionale — dico «enfatizzate» per lo scontro con la prassi — perché una camera di consiglio della durata di sei o sette mesi (come accadrà per processi di simili dimensioni) non consentirà la maturazione di alcun termine, essendo a carico del cittadino in gabbia!

Noto che da Bologna in poi — e noi ci candidiamo ad essere il partito delle libere toghe — si coglie un'ostilità sempre più compatta dell'attuale responsabile della giustizia verso il Foro. Non so se l'onorevole Rognoni sia mai stato avvocato, so che è professore. Per non ripetere le parole che gli avvocati hanno detto degli avvocati, mi permetto di ricordargli una lettura preziosa, che viene da un magistrato (e che è quindi insospettabile) di grande nome; il presidente Paiardi del Tribunale di Milano. Paiardi ha scritto delle pagine note a pochi: *Elogio dell'avvocato scritto da un giudice*.

Parlando dell'avvocato egli afferma: «Senza qui entrare in dettagli suggeriti dalle tipologie operative, a me sembra, in una visione fortemente personalistica della vita dell'uomo del mondo, di suggerimento, per intenderci, maritaniano, che, *in apicibus*, il più alto, sintetico e panoramico livello del ruolo dell'avvocato, sia proprio questo: tutelare e difendere l'uomo, la sua vita, i suoi rapporti con le persone, le sue sfere esistenziali, i suoi legittimi interessi e finanche i suoi beni, non tanto intesi come fattore materiale, quanto rapportati al senso e al valore che la persona vi attribuisce. In questo la figura dell'avvocato è, almeno

nelle sue potenzialità, universale e al contempo indispensabile per la vita dell'uomo». Continua: «L'avvocato, a differenza degli altri, non difende da qualcosa, ma difende da qualcuno: egli è la libertà. Dunque l'avvocato è il difensore per antonomasia dei diritti umani; preciso che è l'unico difensore. La legge crea normative astratte di tutela e non sempre lo Stato, con il suo apparato esecutivo e giudiziario, è proteso a tutelare tali diritti in concreto, ma con una interpretazione autonoma della loro portata ed equilibrando nella casistica e nel contingente, come in astratto del resto fa già la legge, la tutela dei diritti dei singoli in rapporto ad altri diritti contrapposti di singoli e ancora di altri, spesso contrastanti diritti ed interessi pubblici. È qui l'altissima e insostituibile funzione dell'avvocato».

Esamini ora il ministro guardasigilli l'attuale legge-capestro, e concorderà con noi che con il suo elaborato, o meglio, per essere più onesti con la normativa ex Mancino, oggi Rognoni-Violante, perché è la legge della corsia preferenziale, dei rapporti particolari (in senso politico, naturalmente) tra l'attuale ministro ed una eminenza del partito comunista italiano, di fatto si aboliscono le cosiddette fasi che tanto abbiamo difeso e che hanno provocato l'intervento in aula dell'onorevole presidente Reggiani per dichiarazione di voto. Sono andato a rileggere quegli atti, onorevole Reggiani, ed ho visto che lei diceva che era una legge equilibrata e civile, anche se potevano innestarsi le incognite che ogni legge di questo tipo comporta. Sono lieto del suo assenso, perché conosco la sua onestà.

Ma così si stabilirà la giustizia del ricco e del boss. Perché? Perché in un maxiprocesso una sentenza che deve arrivare dopo tanto tempo e che sa di congelare i termini dell'istruttoria dibattimentale per gran parte del tempo stesso, evidentemente viene remorata da un agguerrito, nutrito collegio difensivo, che difende l'uomo dalla posizione disperata, cioè colui il quale sa di non poter uscire se non con una pesante sentenza di condanna.

Non so se sia chiaro il mio argomento.

Ma quando io so, poi, che vicino a quell'uomo c'è un verminaio di attese di altri stracci, che devono concludere la propria esperienza giudiziaria legata a quel processo con modeste sentenze o con assoluzione di libertà, non è il debole che ancora una volta paga e si trova nelle condizioni di dover attendere alle grandi strategie di colui il quale, alto delinquente, ancora una volta diventa il protagonista delle attese altrui, che stranamente vengono collegate alla volontà del legislatore, che tanto non ha voluto?

Signori, il ragionamento dà le allucinazioni nel momento in cui si pensa che nel maxiprocesso di cui ho parlato non tutti i 475 imputati possono essere colpevoli e una aliquota di costoro (voglio arrivare al massacro del mio ragionamento), o anche un solo imputato innocente non si trova nelle condizioni di dovere disperatamente attendere la soluzione, il diritto alla sentenza, sol perché altri hanno sbloccato gli orologi e sol perché il legislatore vuole che quei tempi siano congelati e non corrano per nessuno, neppure per l'innocente! Ma è questo il principio della presunzione di colpevolezza che finora abbiamo difeso? Qui stiamo stravolgendo, con questa legge, stiamo arrivando alla istituzionalizzazione dell'imbarbarimento della normazione penale! Ed è un delitto, non un peccato o un errore, che nessuno di voi dovrebbe consentirsi!

Ma vi sono gli svuotamenti progressivi dei controlli e delle conoscenze per la fase delle letture di cui ho parlato. Vi è l'autorizzazione a sospetti dietrologici. Noi ci domandiamo perché tutte queste operazioni, siano di congelamento siano di difesa della società (tra virgolette), non sono mai state attuate durante il processo ai brigatisti. Perché? Ve lo siete mai chiesto? Non credo fosse necessario il cervello di Minerva per scoprire che questo modo barbaro, questa saracinesca che si abbassa violentemente sulle garanzie poteva funzionare anche allora! Non c'era crisi di fantasia!

Così non è stato perché qualcuno deve pensare alla dietrologia dei patti annunciati e che puntualmente, poi, sono stati

mantenuti con scandalose scarcerazioni, con atti di clemenza o addirittura con la legislazione premiale.

Ma vi è ancora una valutazione tecnica che quest'aula per pochi intimi deve soffrire per un momento nella riflessione, e cioè se questo non sia il processo leonino, con prevalenza del giudice dell'istruzione, che è l'unico a conoscere le varie cadenze processuali, mentre il giudice del dibattimento, per quei tempi che non ha avuto e per quelle letture che non gli sono consentite dalla nuova normativa, non è in condizione di conoscerle.

Badate: le letture, con un procedimento nicodemico, vengono date per svolte anche se mai sono state date come effettivamente verificate. Sicché la lettura è soltanto un annuncio di principio, come vuole Violante: vi sono delle indicazioni di pagine che vengono date dalle parti ed il giudice, a questo punto, può leggere come non può leggere. Nessuno leggerà più... Come so che quelle letture sono state fatte in un certo momento? Non è questa l'ulteriore prova di quella sottrazione al potere di verifica della difesa sul dovere che incombe al giudice compiere (perché questo diceva il gigantesco codice Rocco, che diventa sempre più gigantesco quando i novellatori mettono mano a picconi nel momento in cui si dimostrano soltanto degli apprendisti stregoni)?

Ecco allora che i tempi leonini diventano di un anno (a volte per una sentenza) contro i 20 giorni per la redazione dei motivi di appello. Non uno in più, perché al ventunesimo si decade; sicché il giudice ha la possibilità di licenziare in un anno — tanto si tratta di tempi congelati (e dico che sono congelati perché il termine è allungato ulteriormente per questa fase) — la sua sentenza, mentre invece ci troviamo nelle condizioni che il difensore altro spazio, altro riconoscimento non ha.

Infine la furbizia del destinatario del gravame di merito, che diventa il giudice di legittimità dirà, fulminando ogni ricorso: è valutazione di merito, non tocca a noi entrare in queste indagini.

Ed allora, quando pensiamo a come si

svolge in concreto un processo e torniamo alla finzione e ai diritti, io credo che il collega e amico onorevole Macis non abbia neppure l'alibi dell'assenza per reclamare che essi sono stati vigili in Commissione e non deve attribuirsi grandi meriti e grande orgoglio nel licenziare questo frutto mostruoso oggi al nostro esame.

Basta un'ultima osservazione per completare la mia indagine tecnica. Nella fretta colpevole di apparire bastonatori, così apprendo quella campagna elettorale di cui ho parlato in nome della società dei salotti e non della società delle garanzie e delle attese della libertà, ci troviamo a ribadire con l'articolo 5 del testo in esame la recrudescenza di una norma già licenziata un mese e qualche giorno fa: l'articolo 1 della normativa Mancino. Perché? Perché l'articolo 1 della legge Mancino, per l'articolo 416-bis, a cui è mirato questo tipo di nuova legislazione, prevede, fino alla data di novembre, un anno per i tempi dell'istruttoria. Con la prima legge Mancino, che abbiamo licenziato a novembre, quindi nell'autunno della giustizia, l'anno diventa un anno e sei mesi. Questo è l'autunno della giustizia. Abbiamo poi l'inverno della giustizia: la legislazione che stiamo per licenziare. Vi è un ulteriore aumento: altri sei mesi, sicché l'originario termine di un anno si raddoppia, diventa di due. Sostiene l'onorevole ministro di grazia e giustizia, pensando di essere il solo dedito a queste letture: c'è la direttiva n. 61 del nuovo codice di procedura penale che viene incontro alle esigenze del congelamento, della sterilizzazione dei tempi delle letture. Spero che il ministro l'abbia letta tutta, quella direttiva e, se l'ha letta tutta, scoprirà con noi che i termini sono ridotti a quattro anni per l'intero monte delle varie fasi processuali. Si pensi allora che dei quattro anni ben due vengono bruciati per l'attività istruttoria, il che significa che ancora una volta c'è il predominio leonino del giudice, che ha due anni (cioè la metà dei tempi) per i propri accertamenti. Nel momento in cui si deve avviare il dibattimento si ha soltanto l'altra metà del

tempo, in cui si devono svolgere tre gradi di giudizio. E si deve correre...

L'onorevole Violante ha dimenticato di aver definito l'istruttoria — in senso negativo — «il collo della bottiglia»?

Presidente Reggiani, credo che lei concorderà con me: quattro anni, di cui due per la fase istruttoria, con un codice che stiamo per varare, e gli altri due affidati, per il monte generale, ai tre gradi di giudizio, che cosa rappresentano, se non — altro che Kafka! Kafka diventa un ottimista del processo penale — lo strangolamento di tutti i riti di libertà?

Ecco, allora, che concludiamo riportando una domanda che abbiamo posto in sede di Commissione giustizia, alle ore 9,54 di questa mattina. La domanda era rivolta ad una personalità, all'onorevole Casini, il quale è relatore del disegno di legge delega per il varo del nuovo codice di procedura penale. Avevamo chiesto come fosse compatibile il tanto reclamato istituto salvifico (non si sa perché) del maxiprocesso con il nuovo codice di rito. L'onorevole Casini ci ha risposto (ho la testimonianza del sottosegretario Frasca) testualmente: «Spesso l'associazione serve alla reale incapacità di scoprire un fatto puntuale».

Ebbene, a questi processi di ritorsione, a questi processi in cui, sparando sul mucchio si crede di fare giustizia, a questi processi di decimazione delle garanzie, noi, partito che ha sofferto l'ingiustizia della giustizia, non possiamo offrire né il nostro consenso né la nostra caduta di tensione. Vogliamo ricordare al ministro che il nuovo processo, oltre che essere perverso nella tecnica, è, tra l'altro, fuori dalla legalità con il nuovo, imminente codice: non garantisce la dialettica delle parti, imbarbarisce i rapporti, crea nuovo terreno di scontro tra Foro e collegio giudicante. E Dio solo sa se la malatissima giustizia abbia oggi bisogno di medici che litigano (*Applausi a destra — Congratulazioni!*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, il mio intervento — che sarà molto breve e per il quale, avendomi consentito di anticiparlo, ringrazio i colleghi Corleone e Macis — è un intervento sofferto, nel senso che, forse per l'età e l'esperienza, io aborro dalla ripetizione di ciò che si è detto altre volte. Abbiamo già svolto questa discussione generale durante il precedente dibattito su questo tema; le posizioni sono state chiarite. Ci troviamo due mesi fa di fronte alla sorpresa dello stralcio di due articoli dalla proposta di legge Mancino. Da tale stralcio (effettuato da questa Assemblea forse perché si voleva evitare un ostruzionismo che avrebbe prodotto conseguenze nefaste quanto alla detenzione di persone che avevano conti pesanti con la giustizia, che suscitò in noi, almeno in me, una grande delusione e provocò per altri colleghi anche alcune proteste), è derivato il provvedimento che è oggi al nostro esame e che, per intenderci, chiamiamo proposta di legge Mancino-bis.

Sono un ammiratore — questo va da sé — dei colleghi, sia per le loro capacità logiche, sia per il loro lusso oratorio. Ma, nello stesso tempo, credo che sia nostro dovere quello di utilizzare al meglio il tempo e di stare all'essenziale. Se vogliamo poi discutere i particolari degli articoli, abbiamo modo di farlo in relazione agli emendamenti proposti o addirittura, se intendiamo far emergere una nostra posizione, in sede di dichiarazione di voto sui singoli articoli o in sede di dichiarazione di voto finale.

Per me, signor Presidente, onorevoli colleghi, questo insieme di norme è la conseguenza di tre situazioni. Innanzitutto della innovazione che si è fatta (ed io sono convinto che abbiamo effettuato un grande sforzo ed uno sforzo serio per modificare in meglio il sistema della detenzione cautelare o carcerazione preventiva che si voglia), nel concepire il sistema in questione per fasce, per fasi, in relazione all'istruttoria, il dibattimento, il giudizio d'appello. Tutto questo ha comportato la necessità di rivedere, in tutto il sistema, quelle misure, quelle previsioni del codice di procedura penale che pote-

vano avere una loro logica, o almeno non averne una perversa, quando, in sostanza, si aveva a disposizione lungo tempo e, in relazione ad esso, poteva il magistrato in vario modo giostrare le sue esigenze, da quelle istruttorie a quelle dibattimentali. Stabilite le «fasce», fissati cioè dei tempi inderogabili per le singole fasi processuali, era chiaro che si andava incontro a notevoli difficoltà. Queste si sono evidenziate soprattutto nella fase dibattimentale, che è senza dubbio la più delicata, anche perché è quella in cui le garanzie pubbliche debbono prevalere non solo sulla garanzia dei diritti e della personalità dell'imputato e delle parti, ma anche emergere dal punto di vista delle esigenze esemplari, di fronte all'opinione pubblica, che un processo comporta. Da questo punto di vista, debbo ricordare le esitazioni che ebbi ad esprimere, in relazione a tutti i processi preesistenti. È evidente il fatto che, di fronte a nuovi processi, il giudice ha modo di articolare la propria attività, prevedere i tempi, predisporre l'uso degli strumenti processuali. Quando invece ci si trova di fronte ad una realtà pregressa, spesso molto complessa e spesso determinata da altre norme, che non vengono modificate, sia attinenti al rito sia al merito, la situazione diventa molto difficile. Ora, da tutti questi elementi di perplessità e di difficoltà, sono alla fine derivate misure di modifica dei termini previsti; oggi, in sostanza, ci troviamo di fronte alla esigenza di un ulteriore aggiustamento.

Il secondo argomento che vorrei considerare riguarda la realtà dei maxiprocessi. Non ho mai partecipato, quando esercitavo la attività di magistrato, a maxiprocessi, nè vi ho preso parte in qualità di legale, nel periodo successivo (semmai ho preso parte a processi delicati, a processi svolti sotto le pressioni che venivano esercitate nel periodo fascista). Non c'è dubbio, però, che non sia necessario aver vissuto esperienze come quella richiamata poc'anzi dal collega Trantino per valutare che i maxiprocessi rappresentano un dato direi ossessivo, comunque estremamente pericoloso. Ma allora oc-

corre modificare la norma sostanziale: e non vedo come la norma possa essere modificata nel senso di precludere al giudice il rinvio a giudizio di 50 o 100 persone insieme, ove esistano elementi di connessione. Poiché per altro è stata ricordata l'osservazione del collega Casini, voglio rilevare che questi non ha torto, quando esprime il convincimento che, in realtà, quando non vi è una illuminazione precisa e inderogabile sulle responsabilità, che tuttavia in vario modo convergono e confliggono, il giudice dell'istruzione deve rimettersi alla prova decisiva della verità, che è data dal pubblico dibattimento.

Credo, per altro, che il Parlamento italiano, che dovrà esprimersi sul disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura penale (siamo al termine del suo *iter*), e soprattutto noi, uomini di coscienza, che dovremmo rappresentare il popolo anche in questa ansia di certezza del diritto, saremo tenuti a considerare il tema dei maxiprocessi. Ora, onestamente, mi sembra che possa sussistere soltanto un remora di carattere morale, cioè un monito, desunto dalla realtà ed espresso anche nelle sedi più elevate e significative e rivolto al magistrato, affinché faccia di tutto per evitare la congerie degli imputati e la folla dietro le gabbie. Non è la prima volta che questa esperienza si realizza, nella storia del nostro paese. Ricordiamo le foto del famoso «processo Cuocolo», dinanzi all'assise di Viterbo (so che a quei tempi mio padre era ragazzo): erano numerosissimi i camorristi dietro le sbarre.

Neppure nella storia della Repubblica è la prima volta che si celebrano maxiprocessi. Ma questa volta non siamo di fronte ad un maxiprocesso quale che sia: siamo di fronte ad un maxiprocesso che si pone come fase (dibattimentale) della lotta dello Stato contro la criminalità organizzata. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Ed è un fatto storico, questa lotta contro la criminalità organizzata. Ora, se dal processo di Palermo uscirà condannato un innocente, sarà certamente un fatto allarmante, rispetto ai principi che ispirano

uno Stato di diritto, la democrazia e la coscienza di ognuno di noi. Ma se dal maxiprocesso di Palermo uscirà trionfante l'omertà, nel senso che si finirà, tra mille disquisizioni e citazioni, per rimettere in libertà i mafiosi e per far fallire lo sforzo dello Stato per fronteggiare finalmente questo attacco criminale, ebbene, si tratterà di un fatto di estrema gravità.

Io guardo ai colleghi, quelli che sono presenti in aula. Qui sono stati attaccati — non ho ragione di difenderli, figurarsi se i comunisti hanno bisogno di me perchè li difenda — come una forza politica che voglia speculare su questo. Io non ho avuto attacchi del genere, ma debbo dire che chi non si schiera a favore di queste norme, ed io mi schiero — lasciamo stare i dettagli tecnici, che possiamo anche ritenere oggetto di possibili considerazioni migliorative — con questo obiettivo e tenendo presente che lo Stato è impegnato in una battaglia, chi fa questo, secondo me, va fuori strada. Lo Stato è impegnato in una battaglia.

Dopo di me interverrà il collega Corleone. Molto facilmente sarà un portavoce facendo delle necessità di uscire dalla emergenza (chi di noi vuole rimanere nell'emergenza?) e della necessità di superare una certa legislazione, ma chi di noi non lo vuole? Noi siamo stati la parte che, con il famoso decreto-legge Reale abbiamo prima stroncato la lunghezza della carcerazione preventiva e poi siamo stati costretti a tutte quelle norme, «legge Reale», «legge Cossiga», che hanno rappresentato sforzi per fronteggiare il terrorismo e la criminalità. Ma vorrei dire a tutti i colleghi, anche se non occorre che lo faccia io perchè è notorio, che noi repubblicani siamo favorevoli alla uscita dalla emergenza. Questo, però, non ci deve far credere che con l'irenismo, specie di fronte alla criminalità organizzata, serviamo la causa del nostro paese.

Insomma — volgo al termine, signor Presidente, non voglio fare un lungo discorso, ma questo punto lo ripeterò fino alla noia — se da una parte l'innocente

condannato grida di fronte a Dio, altrettanto è per la vittima che cade per la strada, di cui non si sa più niente, quello che viene incaprettato o di cui, a cuor leggero, si dice che è andato a finire nel cemento. Pensiamo ai giornalisti, ai magistrati. Pensiamo alla criminalità organizzata che a Pizzo Lungo, sotto Trapani, al mare di Erice, cerca di colpire con una bomba un giudice che si è occupato di siffatte vicende o consimili; il giudice rimane illeso ed una donna e due bambini sono ridotti in poltiglia. Tutto questo occorre ricordarlo. La lotta per il diritto si vive non solo nelle aule giudiziarie, ma anche in quelle parlamentari dove approviamo le leggi, poniamo i presupposti, e le nostre discussioni debbono pur valere a confortare un giudice in battaglia.

Sono stato sempre contro il protagonismo dei giudici, sempre contro questo argomento o eliocentrismo dei giudici. Ritengo che il giudice debba parlare con la sentenza, non con le interviste e le dichiarazioni pubbliche, che il giudice deve compiere il suo dovere e non peregrinare di qua e di là, che non debba voler essere uno Sherlock Holmes, un Poirot, che il giudice non debba pensare ad avere un suo *Watergate*. Tutto questo lo sento profondamente, ma so che vi sono giudici, ad esempio quelli di Palermo, che vivono in una specie di *blockhaus* blindati, che rinunciano alla vita civile: rischiano in ogni momento. Chinnici lo abbiamo dimenticato? Ecco perchè — non voglio esprimere emotività nè fare del colore locale — noi repubblicani siamo convinti che rispetto a ciò che sta avvenendo o potrebbe avvenire in relazione al processo di Palermo, questa sia una risposta doverosa, in cui non c'entra nè un partito che voglia smobilitare, nè una coalizione di Governo che entra in crisi, nè soprattutto un guardasigilli che si contrapponga ad un altro.

Vengo ora ad una terza argomentazione. Il sistema che viene posto in essere credo che sia valido e presenti delle garanzie. In sostanza, però, vi è una critica che forse potrà essere considerata. Essa attiene, per quanto riguarda le letture,

alla coincidenza tra quelle indicate da parte del giudice e quelle considerate della difesa, cioè la utilizzabilità. Su questo vi è un emendamento, presentato mi sembra dal collega Maceratini, che, con riferimento all'articolo 3, propone che la richiesta di utilizzabilità possa comportare che tra quelle che sono le indicazioni del giudice, cioè la disposizione degli atti utilizzabili, e la richiesta di utilizzabilità da parte della difesa possa intercorrere un lasso breve di tempo. Mi sembra che questa sia una risposta valida rispetto ad esigenze altrettanto valide della difesa che possono essere considerate in questa sede. Come pure, è stato obiettato (l'onorevole relatore lo ricorda meglio di tutti) che se un impedimento attiene ad un imputato, questo non dovrebbe riverberarsi sugli altri in termini sospensivi. Io ho molte esitazioni al riguardo perché non so se poi non andiamo ad urtare le esigenze di *par condicio* che sono poi al fondamento della costituzionalità.

Ma detto questo a me pare che dobbiamo trarre conforto proprio dal punto 61 del disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura penale per rispondere a tante critiche. In realtà, in sede pacata, dopo grandissime elaborazioni, il nuovo codice di procedura penale prevede l'elasticità e la flessibilità necessarie per evitare che la giustizia disarmi nel caso concreto.

Signor Presidente, prima di concludere vorrei per una volta ricordare quello che è il travaglio di ogni giudice e quello che provai quando «pivello» mi trovai davanti a «malloppi» di documenti che costituivano il processo. Ricordo bene l'angoscia che si prova quando dalla sentenza istruttoria si deve risalire alla richiesta del pubblico ministero. Molto spesso le carte processuali non sono note. Noi non dobbiamo concentrare la luce dei fari sul maxiprocesso (situazione patologica, situazione da eliminare il più presto possibile), ma dobbiamo guardare a quello che accade in tutti i processi.

Io ho sempre sostenuto (non so se adesso lo facciano, ma sono pronto a rico-

noscerlo con grida di gioia) che la copia del processo debba essere affidata ad ogni giudice e che ogni giudice del collegio possa e debba conoscerla prima che si entri nell'aula per l'udienza.

Forse dico qualcosa di utopistico perché la tradizione di tutti i processi vuole che le carte le abbia lette il presidente ed al massimo il relatore, per quanto riguarda i processi di corte d'assise ed il pubblico ministero, se è scrupoloso. I precedenti, per tutti i processi, sono molto criticabili e quando si parla di organizzazione della giustizia e non si pensa soltanto agli stabili che non devono essere pericolanti, agli strumenti che devono essere adeguati e ad una moderna conduzione del processo, credo che si dovrebbe far sì che nel maggior numero dei casi ci fosse una serie e scrupolosa amministrazione della giustizia anche da questo punto di vista.

Ricordiamo che nel caso del maxiprocesso di Palermo l'attenzione si è soffermata sulle letture allorché si è puntato da parte della difesa all'enorme spazio di tempo che le letture (talvolta simili ad un elenco telefonico) avrebbero richiesto. Nessuno vuole limitare i diritti della toga, che anche nei momenti della peggiore tirannia (quale che ne sia il colore) ha rappresentato sempre l'ultimo usbergo della libertà. Chi ha avuto l'onore di avere sulle proprie spalle la toga dell'avvocato certo non può disconoscere una cosa del genere. Ma è proprio da questo punto di vista che si è cercato di limitare la possibilità di porre in essere questo sabotaggio dell'amministrazione della giustizia in relazione ai termini di carcerazione.

Con queste considerazioni, signor Presidente, preannuncio a nome del gruppo repubblicano il voto favorevole sulla proposta di legge in esame. Si intende che ove si dovesse ritenere — come il collega Felisetti, persona estremamente accorta, ha argomentato — che in definitiva agendo sull'articolo 1 nella sua ultima formulazione si possa fare a meno di questa ulteriore normativa per quanto riguarda le letture, noi non faremo un'opposizione pregiudiziale; però vorrei che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

facevamo attenzione a non lasciare passare un cavallo di Troia per cui dopo tanti sforzi potremmo poi trovarci, al momento opportuno, di fronte ad una situazione non rimediabile in questo grande ed impegnativo sforzo che deve essere compiuto contro la criminalità organizzata, come un tempo contro il terrorismo, non escluse le collusioni tra gli uni e gli altri.

I colori del terrorismo certamente non ci fanno impressione ed i vari tipi di criminalità organizzata non ci possono certamente indurre a fare distinzioni. È una lotta per il diritto; facciamola con sicura coscienza e senza quei rammarichi e quelle contrizioni che potrebbero far apparire qualcuno di noi come un facilone od un cinico insensibile di fronte ad esigenze fondamentali che stanno al di sopra di tutti noi. Esigenze di libertà nella Repubblica italiana che è uno Stato di diritto e che tale deve rimanere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 5 novembre, dopo l'approvazione dell'articolo 1 del testo originario della proposta di legge Mancino, il ministro Rognoni chiese lo stralcio dei due articoli rimanenti. Noi ci opponemmo, allora, perché avevamo condiviso le ragioni di urgenza che avevano indotto il ministro a sollecitare l'approvazione del provvedimento da parte delle Camere. Ci opponemmo perché ritenevamo che vi fossero le condizioni per un esame pacato, sereno degli argomenti di coloro che erano favorevoli e degli altri, che contrastavano le soluzioni indicate dagli articoli 2 e 3. Questi articoli, come si ricorderà, riguardavano, rispettivamente, la sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso di allontanamento o di mancata partecipazione dei difensori, e la possibilità di proroga dei termini di custodia cautelare per la fase di appello.

Quelle due questioni ritornano adesso entrambe, e le soluzioni sono identiche a

quelle che allora venivano indicate. Siamo quindi d'accordo; e vi è da ritenere che i motivi di urgenza oggi, 22 gennaio (e non credo si possa dire che siamo vicini all'approvazione definitiva), siano certamente più gravi e pressanti di ieri.

Ricordo tutto questo non per una sterile ritorsione, per una ragione di ripicca nei confronti del ministro, che ha fatto una scelta dimostratasi chiaramente infelice, ma perché anche in occasione di questa discussione mi pare, per così dire, di rivedere un film già visto: il tentativo di sfuggire alla responsabilità, soprattutto da parte dei partiti di maggioranza; i giochi per dare etichette a questa o quella norma, a questo o quell'emendamento; il desiderio di poter gridare alla rinascita dell'alleanza tra DC e PCI in nome dell'emergenza.

Sono tutti giochi che, francamente, hanno poco a che vedere con l'esigenza di affrontare i problemi oggettivi che abbiamo davanti. Non possiamo ignorare, infatti, che questa proposta di legge non nasce da una cattiva volontà di questo o quel partito, non nasce da una manovra politica con scopi diversi da quelli ai quali il provvedimento mira; nasce invece da una realtà sulla quale bisognerà pur spendere qualche momento della nostra riflessione; una realtà che bisogna avere il coraggio e la capacità di analizzare con molta freddezza per quello che è.

Credo che questo sia un compito al quale non può abdicare nessun partito politico, nessun appartenente ad un ceto politico che si rispetti e che abbia il senso dello Stato al quale ci richiamava or ora con parole accorate il collega Cifarelli.

Il primo problema da affrontare è quello della durata della fase che va dalla conclusione del processo di primo grado alla sentenza di appello, una fase che quando vi fu la modifica dell'articolo 272 si riteneva potesse essere compiuta in termini molto spediti, mentre poi l'esperienza ha insegnato che per il passaggio dall'uno all'altro ufficio, a causa degli adempimenti burocratici che sono richiesti, è necessario un periodo di tempo talvolta persino maggiore di quello che oc-

corre per la fase istruttoria, che veniva considerata come quella più delicata e più lunga.

Vi è poi il problema della durata del dibattimento, che è legato a quello dei processi contro la grande criminalità, i cosiddetti maxiprocessi, che sono lunghi di per sé (per il numero degli imputati, per la delicatezza delle diverse posizioni processuali, per la gravità delle accuse), ma che sono talvolta allungati ad arte per poter «lucrare» la scarcerazione automatica per decorrenza dei termini.

Dobbiamo affrontare e risolvere tali problemi oppure dobbiamo far finta di niente? Siamo tutti d'accordo che si debba intervenire? Non ho sentito in proposito parole chiare da parte di molti colleghi, anche da parte di coloro di cui ho la massima stima, a cominciare — lo voglio dire con molta chiarezza — da quelli della sinistra indipendente.

È evidente, infatti, che il problema della necessità di intervenire su questi temi è legato alla soluzione che si troverà; e una soluzione bisognerà pur trovarla, non potendo certo fare come Bertoldo, al quale non andava mai a genio l'albero al quale doveva essere impiccato.

Noi comunisti affermiamo che su questi temi occorre intervenire; poi vedremo come. Non bisognerà, tuttavia, rifugiarsi dietro discorsi astratti, ma analizzare le soluzioni che in concreto sono state offerte.

Sul primo punto, cioè sulla durata della fase di appello, sono state avanzate soltanto due proposte concrete: quella originaria della «legge Mancino», che mi pare sia riprodotta dall'attuale articolo 5 e che sostanzialmente si rifà all'articolo 3 della proposta originaria, e quella emendativa proposta dal Governo e respinta dalla Commissione, che prevedeva, per la fase che va dalla conclusione del processo di primo grado all'emanazione della sentenza d'appello, puramente e semplicemente il prolungamento dei termini di custodia cautelare, indiscriminatamente per tutti.

Queste sono le due soluzioni. Quando sento critiche alla soluzione qui indicata,

sono molto sensibile alle ragioni ma anch'io vorrei trovarne una forse migliore; francamente, di fronte ad altre soluzioni, quella indicata nel testo oggi al nostro esame mi sembra preferibile. Fra una proroga che colpisce indiscriminatamente tutti, ed un'altra che è rimessa invece alla prudente valutazione del magistrato caso per caso, da ancorarsi a richiesta motivata del pubblico ministero, con oggettive necessità istruttorie, noi preferiamo quest'ultima!

È un meccanismo perverso: ma perché? Mi permetto di ricordare che ne avevamo già dibattuto, ma il dialogo è fra sordi, se non si ascoltano i reciproci argomenti! Perché è perverso? È lo stesso meccanismo oggi indicato dall'articolo 7 della legge dell'agosto 1984 recante proroga dei termini della custodia cautelare nella fase istruttoria: il medesimo, identico meccanismo! Andava bene nel 1984 quando eravamo usciti dall'emergenza, e non più adesso? Si badi che parlo del meccanismo, perché altra cosa è che mi si dica che non dobbiamo intervenire e lasciare le cose come stanno.

Se si parte dalla necessità che su questi problemi oggettivi che prima ho indicato, occorre intervenire, bisogna trovare le soluzioni. Ma perché si dice che è un meccanismo perverso? Non è forse questo il sistema che verrà introdotto nel nuovo processo penale? La direttiva n. 61 è stata più volte citata; allora, quali sono gli argomenti per i quali non va bene questa proroga, quali sono gli argomenti per cui avremmo dovuto preferire un'estensione ingiustificata di questo termine per la fase d'appello?

Per lo Stato, cui sono arrivate le proposte, mi sembra che questa sia la migliore e, se poi ve ne saranno altre, siamo pronti a discuterle ma non ne abbiamo sentite, da parte di alcuno. Vi è poi la questione della durata del dibattimento e, anche qui, abbiamo avuto proposte diverse. Non voglio parlare di quella sull'allontanamento, la mancata partecipazione dell'avvocato all'udienza, sulla quale non ho registrato particolari obiezioni; mi pare che trovi tutti concordi. Qui abbiamo la pro-

posta di congelamento dei giorni di udienza, avanzata dal ministro; su di essa in Commissione ci siamo astenuti, manifestando fortissime perplessità che voglio richiamare qui.

Innanzitutto, il congelamento opera per tutti gli imputati, maggiori o minori, con diverse imputazioni, per i quali decorrono quindi tempi diversi di custodia cautelare. Si crea una disparità: non emetto giudizi di costituzionalità o meno, come fanno molti colleghi in quest'aula, ma non so se si ponga un problema di censurabilità sul piano costituzionale. Un imputato di favoreggiamento, infatti, nel processo contro la criminalità organizzata, il quale naturalmente sia detenuto, subisce non soltanto un prolungamento della carcerazione, ingiusto per ragioni obiettive, ma anche un prolungamento del tempo per quella fase; intendiamoci: sappiamo che non opera per il tetto massimo; però per quella fase, ad un certo punto, la durata del periodo di custodia cautelare sino alla sentenza del dibattimento per imputati di favoreggiamento non sarà più quella indicata dalla legge, ma un'altra. Vi è, quindi, un primo, grosso problema.

Non credo, in secondo luogo, che la misura risolva e serva a disincentivare chi abbia interesse ad allungare i termini del processo. Dico questo, perché chi ha un solo processo può certamente anche trovarsi di fronte al dilemma di cercare di fare presto per arrivare alla soluzione, ma nei processi contro la grande criminalità sappiamo che gli imputati, molte volte, anzi il più delle volte — parlo dei grandi imputati — sono soggetti ad una serie di processi. Allora, si può prendere tempo in un processo perché nel mentre decorrano i tempi di custodia cautelare e, quindi, si arrivi al risultato della scarcerazione automatica nell'altro processo.

Non solo, perché, una volta che abbiamo stabilito che il congelamento non incide sul tetto massimo — così come è scritto — vi sarà chi avrà interesse ad arrivare al tetto massimo. L'imputato dei delitti più gravi può avere interesse ad arrivare ai sei anni, calcolando, quindi,

che per il primo anno è meglio arrivare più lontano possibile e poi ci si penserà in appello e in Cassazione e certamente si sfonderà quel tetto.

Badate che questa questione del congelamento, non soltanto si presta a queste obiezioni che ho qui sommariamente enunciate, ma pone, colleghi, un altro grave problema, quello del tetto massimo. Si pone veramente questo problema, ritorno a quanto ho detto all'inizio, di dare risposta a queste questioni. Il problema del tetto massimo, ad un certo punto, verrà, non so se fra otto mesi, fra un anno o fra due anni; allora, che cosa faremo, quando ci troveremo di fronte al fatto che il tetto massimo dei sei anni non reggerà più? Andremo di nuovo ad un'allungamento dei termini, arriveremo agli otto e poi ai dodici anni, come era un tempo, oppure resisteremo, usciranno tutti? Questi sono i problemi.

Si tratta, pertanto, di un problema che esiste, indipendentemente dal congelamento, colleghi; non voglio usare argomenti suggestivi, dico, però, che il congelamento serve ad esasperarlo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

FRANCESCO MACIS. Vi è un'altra proposta, quella che noi abbiamo indicato, riguardante la lettura degli atti, che, badate, affronta uno dei problemi che si possono presentare nel dibattimento, anche perché noi crediamo che, di fronte a queste necessità oggettive che indicavo, occorra intervenire agendo sui meccanismi. Per quanto riguarda il problema della fase di appello, penso che dobbiamo lavorare per modificare il sistema delle impugnazioni e mi pare che siamo già a buon punto nella elaborazione della proposta in sede di Commissione giustizia.

Nel dibattimento bisogna intervenire sui meccanismi che tendono a dilatare la durata di questo segmento del processo. Noi abbiamo fatto una proposta per quanto riguarda la lettura degli atti, che voglio riassumere in questi termini: siamo

partiti dalla finalità che ha questa norma nel processo. A che cosa serve la lettura degli atti nel dibattimento? Serve per dare ingresso nel dibattimento ad atti che già sono stati raccolti nella fase processuale e che non potrebbero essere utilizzati senza questa lettura. Noi siamo partiti dalla funzione di tale norma. In questo senso abbiamo ritenuto che servendo la lettura degli atti soltanto ad indicare il terreno di utilizzabilità degli atti processuali, potrebbe essere sufficiente una norma volta ad assicurare l'indicazione di atti, che già sono conosciuti dalla parte perché depositati, che possono essere anche letti nel dibattimento integralmente o nella parte che si riterrà necessaria, o la cui lettura può essere omessa. Per esempio le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche sono allegate agli atti processuali. Sappiamo per esperienza che in tali trascrizioni sono riportate anche conversazioni che nulla hanno a che vedere con il processo.

Che senso ha la lettura di conversazioni di questo tipo? Può aver senso l'indicazione o dell'atto, se esso nella sua interezza ha un suo significato, o di quella parte che il giudice ritiene debba essere letta. Questa norma aggiunge una garanzia che oggi nella prassi non esiste. Quando si danno per letti gli atti di un processo, molte volte può accadere che uno trovi nella motivazione della sentenza un riferimento ad un atto di cui non sospettava nemmeno l'esistenza, o comunque sul quale non vi è stato alcun confronto, alcun riferimento, alcun richiamo durante la fase dibattimentale. Si tratta quindi di una norma di garanzia per le parti che serve a delimitare in maniera molto precisa il terreno dell'utilizzabilità delle prove.

Quali obiezioni sono state mosse? Il collega Nicotra nel suo intervento ha affermato che si violerebbe il principio dell'oralità. Devo al riguardo ripetere considerazioni già svolte in Commissione ma che è bene richiamare. L'oralità non ha nulla a che fare con la lettura degli atti del dibattimento. Il Cordero, nel suo trattato di procedura penale, afferma che il

principio dell'oralità si riferisce alla costituzione delle prove, cioè a quelle prove che si formano nel dibattimento. La lettura è la ripetizione meccanica di una prova che si è formata altrove, quindi non c'entra niente con il principio dell'oralità. La lettura serve per richiamare una prova che si è già formata e che la parte conosce già: in questa situazione credo che il richiamo sia più che sufficiente.

I giurati potranno ben dire, di fronte al richiamo specifico degli atti, in che cosa consiste tale richiamo, allora potrà spettare alle parti o al magistrato dire: nelle mille carte relative alle intercettazioni telefoniche tutta la parte riguardante i dialoghi amorosi della domestica non servono ai fini del processo, servono soltanto quelle tre righe dalle quali si evince che si è dato un appuntamento per quel tal luogo o presso quella banca svizzera. Tutto ciò serve ad uscire dal margine oggi esistente nella legge, senza violare il sistema, ma stabilendo una norma che noi riteniamo sia di maggior garanzia delle parti rispetto alla prassi attuale che è di semplice richiamo nel dare per letti gli atti e che quindi non garantisce nessuno. Può anche verificarsi il caso di una applicazione distorta della norma, come si è verificato in qualche processo.

Aggiungo anche un'altra considerazione. La lettura di tutti gli atti senza questo margine di discrezionalità, senza riportarla alla necessità che la prova si formi nel dibattimento, non serve all'immagine della giustizia italiana. Che processo penale è quello che si riduce alla lettura per due anni (tempo indicato dal collega Trantino, che in fatto di maxiprocessi certamente ha una grande esperienza)? Che senso ha che per due anni vi sia un «bla-bla» che non ha nessun significato? Che cosa dirà la stampa estera di questi processi? Qual è l'immagine della giustizia italiana? Ma io credo che non serva nemmeno alla funzione e alla immagine degli avvocati italiani. Noi siamo sensibili alla cultura che il ceto forense cerca di esprimere; e noi crediamo che gli avvocati debbano essere interlocutori indispensabili non solo nel processo ma

anche nel mondo della giustizia.

Siamo tuttavia peroccurati quando il difensore non è pienamente libero nell'esercizio della sua professione. Ed io avrei preferito che il collega Trantino, che è esperto di questi maxiprocessi, ci avesse anche parlato di quelle situazioni con la stessa franchezza con la quale ci ha parlato di tanti altri problemi in tante altre occasioni. Alcune norme (per esempio, quella sull'allontanamento del difensore, ed io mi permetto di aggiungere questa sulla lettura degli atti) aiutano l'avvocato, permettono all'avvocato di essere egli di nuovo il *dominus* della causa, e lo liberano quindi dalla condizione di essere un soggetto manovrato dalla gabbia, di essere oggetto di manovre e di scelte che vengono fatte da altri e che non possono essere più liberamente discusse ed accettate dall'avvocato. Siamo veramente sensibili alla condizione dell'avvocato.

PRESIDENTE. Onorevole Macis, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

FRANCESCO MACIS. Concludo, signor Presidente.

Si può essere contrari o favorevoli alle soluzioni proposte, ma devo dire che si abusa troppo di termini come l'emergenza, il pentitismo e i maxiprocessi, dietro ai quali non vi sono riferimenti storici, categorie logiche, ma soltanto suggestioni. Credo che tutto ciò possa difficilmente servire a candidarsi, come proponeva un collega prima, alla guida del partito delle libere toghe, perché personalmente ho stima degli avvocati. Se ho qualche dubbio su quella possibilità, certamente non serve un discorso fatto per suggestioni a risolvere i problemi della giustizia, che necessitano di ben altro approccio.

Tra questi problemi vi è quello di garantire la celebrazione dei processi. È un diritto-dovere dello Stato. Devono essere celebrati anche i processi contro la criminalità organizzata, e speriamo che il nuovo processo penale ci aiuti a risolvere

questo grosso problema. Intanto questi processi devono essere fatti, non perché intendiamo il processo come momento di lotta contro la criminalità organizzata, ma perché si deve arrivare all'accertamento delle responsabilità individuali; si deve arrivare all'accertamento della verità processuale perché lo Stato ha il diritto-dovere di garantire questo momento. Noi dobbiamo operare avendo la responsabilità di fare in modo che questa garanzia funzioni. Se ciò non avvenisse, non sarebbe soltanto lo Stato a venirne smiunito, ma tutti i cittadini, soprattutto i più deboli, che sarebbero ancora più indifesi (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, il fatto di essere l'ultimo iscritto a parlare in questa discussione sulle linee generali mi consente di svolgere alcune valutazioni complessive. Partirò da una affermazione del collega Macis che, in chiusura del suo intervento, ha detto che questi processi devono essere celebrati. Su questo non c'è discussione, ma il fatto di celebrare o meno tali processi può dipendere dalla approvazione della proposta di legge che è al nostro esame? Se fossimo veramente in queste condizioni, se cioè vi fosse bisogno di una legge «a tamburo battente» per celebrare i processi, dovremmo dire che essi sono falliti, che siamo in una situazione allucinante, in cui il Parlamento sarebbe costretto a legiferare non per ragioni obiettive, per valutazioni di carattere complessivo, ma per consentire lo svolgimento di questo o di quel processo.

Questo dibattito si è mosso con varietà e ricchezza di posizioni, che ci consentiranno di svolgere alcune valutazioni politiche. Prima, però, desidero sottoporre all'attenzione dell'Assemblea qualche osservazione di carattere generale. Ha ragione il collega Felisetti nel dire che questa proposta di legge non è più la pro-

posta «Mancino». Sarà un'ironia non piacevole per il senatore Mancino sentire il suo nome accomunato con ignominia ad un testo legislativo che non è quello da lui proposto, perché sicuramente su questa legge — se tale diventerà — particolarmente si appunteranno la critica e la polemica del paese.

Nonostante il voto dell'Assemblea che ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità, permangono problemi insuperati di costituzionalità. La democrazia, infatti, non è numerocrazia: questo dobbiamo tenerlo sempre presente! Il peso dei voti, anche sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, andrebbe esercitato con maggiore delicatezza, perché in tal modo non si offende solo una o più parti politiche di minoranza, ma il meccanismo stesso del rispetto di principi sostanziali, come la costituzionalità di una legge. Invece, affrontiamo questi problemi non dico con superficialità, ma certamente con quella fretta arrogante di cui abbiamo avuto prova durante l'esame degli emendamenti in Commissione e che verificiamo nel fatto che manca sul provvedimento il parere della Commissione affari costituzionali. Certo, sappiamo che in sede referente il parere non è obbligatorio, ma crediamo che produrrebbe meno strappi alla convivenza in Assemblea ed alle modalità del nostro lavoro un maggiore rispetto nei confronti di questioni così importanti da non poter essere risolte così facilmente.

Il provvedimento in esame è nato in riferimento, essenzialmente, ad un processo o a processi che sono in corso. C'è dunque da considerare anche il nodo della retroattività della norma, e a mio parere non è consentito sorvolare su obiezioni di questo tipo.

Con il provvedimento in esame viene messa in discussione la scelta operata con la legge n. 398 del 1984 e ci si pone in contrasto — anche se qualcuno afferma il contrario — con la scelta compiuta con la direttiva n. 61 del disegno di legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Quali sono, allora, gli obiettivi di questa proposta di legge? Si vuole combattere la mafia? In questo modo, la battaglia è già perduta, così come è già perduta anche la battaglia processuale quando si afferma che occorrono leggi speciali, leggi *ad hoc* per consentire che si facciano i processi.

Tutto questo succede perché la giustizia nel nostro paese non funziona, perché ci sono ritardi e inefficienze, come è stato ricordato questa mattina. Ed è arbitrario che si vogliano far pagare queste lacune agli imputati, colpevoli o innocenti che siano. In processi di questo tipo, a maggior ragione, occorre che lo Stato dia di sé un'immagine grande, dimostrando di accettare tutti i rischi, anche quello di procedere a scarcerazioni se decorrano i termini. Infatti, la decorrenza dei termini della carcerazione non è né fortuita, né casuale e la responsabilità anche delle disfunzioni giuridiziarie deve essere assunta dallo Stato e non fatta ricadere sugli imputati. È prova di forza dare un'immagine dello Stato che non ricerca sotterfugi e soluzioni furbe, perché è per queste vie che si rafforzano la grande criminalità, la mafia, le grandi organizzazioni e si rinsaldano i loro legami. Se lo Stato non è Stato di diritto è più facile per molti rifugiarsi nelle regole dell'organizzazione criminale.

Non si possono mettere in discussione le garanzie processuali, le quali devono invece prescindere dalla gravità di ipotesi di responsabilità non ancora accertate. Questa è la civiltà giuridica cui noi ci richiamiamo; questa è la sfida che lanciamo relativa a questo provvedimento.

Sono state ricordate ieri quelle meritorie riflessioni che da lungo tempo vengono fatte da Italo Mereu; tra queste l'annotazione della divisione tra diritto comune e diritto speciale in Italia. È ormai chiaro che per ogni difficoltà viene utilizzato il diritto speciale. In ogni evento della storia d'Italia, dall'inquisizione ad oggi, c'è l'utilizzazione del diritto speciale e non della norma comune.

È vero, questa è una pratica ormai antica e sempre più inaccettabile. In questo

caso il ricatto secondo il quale qui si tratterebbe di fare una scelta di campo pro o contro la mafia non può funzionare, non è accettabile. Accettiamo invece di essere in lotta per il diritto, per le garanzie. Non che nella Repubblica italiana la questione meridionale sia stata ridotta a questione criminale e che si pensi di risolverla puramente come tale, come è stato fatto in Calabria utilizzando un pentito per la costa ionica ed un pentito per la costa tirrenica, con il risultato di non risolvere nulla perché la lunga teoria di morti ammazzati la vediamo scorrere giorno per giorno.

La questione meridionale continua quindi ad essere irrisolta, perché le pratiche degli arresti di massa portano solo ad un nuovo contributo di consenso alla criminalità, onorevole sottosegretario Frasca.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

FRANCESCO CORLEONE. Prima o poi la questione Calabria sarà posta all'ordine del giorno... Ed allora bene ha fatto Leonardo Sciascia, di fronte a ricatti insopportabili, a porre nuovamente la grande questione di che cosa nasca in quel processo che viene chiamato di antimafia.

La cultura dell'emergenza, come ci insegna la biologia, equivale alla coltura dei batteri che, in questo caso, infettano l'organismo. È infettato l'organismo del diritto che è la cosa più importante che esista in uno Stato democratico.

Queste sono le nostre osservazioni generali, che intendiamo ribadire perché non siamo stati noi a volere che fosse qui riportato questo provvedimento. Lo stralcio non era stato inteso, né da noi, né dai colleghi liberali, né dai colleghi socialisti, né dalle altre forze politiche che si oppongono a questa legge ed al Governo, come un *escamotage*, ma era stato interpretato come un riconoscimento che molte parti politiche in Parlamento avevano manifestato la loro contrarietà. I

gruppi radicali, demoproletario, della sinistra indipendente, missino, liberale e socialista mi pare che avessero rappresentato una opposizione variegata di cui tener conto. Ebbene, oggi siamo in presenza di un provvedimento che nel merito va definito in un certo modo. Lo vedremo non tanto nel corso della discussione generale — anche se molti colleghi lo hanno fatto — ma soprattutto durante l'esame articolo per articolo, emendamento per emendamento. Ebbene, diciamo che, nel merito, questo testo non è più neppure il testo della proposta di legge Mancino ma quello che è venuto fuori da una contrattazione continua, avvenuta in Commissione.

Accade, dunque, che abbiamo le seguenti curiose misure: non solo i termini di carcerazione sono prorogati, secondo la previsione della vecchia proposta di legge del senatore Mancino, ma anche le previsioni degli articoli 2 e 3 che stabiliscono il congelamento dei tempi del dibattimento e la non lettura degli atti, sostituita dalla indicazione degli atti utilizzabili.

Questi due articoli si sostengono l'un l'altro o cadranno assieme... Curiosamente, sembrano fatti per garanzie successive. È stato ricordato da alcuni colleghi che basterebbe l'articolo 2 relativo al congelamento dei tempi del dibattimento per superare le paure derivanti dal maxiprocesso. Ma non basta e dunque si vuole qualcosa d'altro. Con il congelamento dei tempi, infatti, non vi potrà essere non solo alcuna manovra ostruzionista degli avvocati ma neppure le manovre lecite, perché tutto ciò andrà a danno dell'assistito, anche le cose lecite, legittime, utili. E però, comunque, si vuole l'articolo 3. Perché questo mi ricorda quelle persone che non contente di portare ai pantaloni la cintura, vi aggiungono le bretelle. E sono in effetti figure un po' curiose. Si vede che vogliono essere garantite in tutti i sensi. Ebbene, qui siamo di fronte proprio allo stesso meccanismo: non basta la cintura, ci vogliono le bretelle... (*Commenti del deputato Pochetti*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, cerchiamo di accelerare i tempi, invece di prolungarli!

MARIO POCHETTI. Ma critica anche quelli che portano le bretelle...!

FRANCESCO CORLEONE. Siccome noi non vogliamo perdere i pantaloni e non vogliamo perderli...

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, concluda, che è molto meglio. Lasci andare le esemplificazioni.

FRANCESCO CORLEONE. Ed allora, signor Presidente, diciamo che nel merito si è giunti ad un aggravamento del contenuto della proposta di legge. Tale aggravamento va ad incidere su elementi di carattere generale: ad esempio, incide sul principio di non colpevolezza, crea disparità tra imputati maggiori ed imputati minori, dà una sfera di discrezionalità, o addirittura di arbitrarietà, ai giudici per la protrazione della carcerazione preventiva. Per quanto riguarda l'articolo 5, tale proroga non è solo valida nell'istruzione ma anche nella fase intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, là dove le lungaggini possono essere esclusivamente attribuibili a ritardi, lentezze burocratiche, colpevoli o incolpevoli. Stamane sono stati ricordati taluni casi di cronaca, e certi ritardi dovuti forse non al caso. Ebbene, perché tutto ciò deve ricadere sull'imputato? E perché deve condurre alla modifica, in senso peggiorativo, di una legge salutata come un evento positivo nel 1984?

Noi partiamo da un principio che deve essere tenuto fermo: la legge deve essere generale ed astratta. Se i maxiprocessi contrastano con le esigenze di funzionalità, allora è lì che bisogna incidere. Il problema non è quello di mettere in discussione l'obbligatorietà dell'azione penale, bensì l'uso della fattispecie del reato associativo che è stato fatto e che si intende fare. Questa è la questione che si pone, in relazione al maxiprocesso. Non è più tol-

lerabile che si instaurino procedimenti senza disporre delle prove. Non è più accettabile che si predisponga un palcoscenico, sul quale però i protagonisti spesso non sanno quale parte debbano recitare (la parte verrà attribuita con il passare del tempo: all'inizio, infatti, non c'è nulla di nulla).

Ecco, noi diciamo che se la macchina giudiziaria non funziona (ed è questa la constatazione che emerge), le conseguenze non possono ricadere sui cittadini. Il potere criminale si combatte diversamente, e innanzitutto con l'azione preventiva. Altrimenti, la scorciatoia che si tende ad utilizzare, nonostante quanto si dice a parole, è quella dei processi che diventano processi di lotta, di battaglia, di schieramento. Noi diciamo che qualche rischio deve essere accettato, dalla democrazia, dallo Stato laico. Il nostro non è uno Stato etico: per questo, non possiamo consentire lacerazioni, né riproposizioni della legislazione di emergenza. Ora, il provvedimento al nostro esame non può non essere letto come un fatto legato alla legislazione di emergenza: per il suo contenuto e per il contesto in relazione al quale viene proposto. Il riferimento puntuale ai reati di allarme sociale, nella definizione delle tre fattispecie che si richiamano alle previsioni dell'articolo 416-bis del codice penale, alla droga ed ai reati per finalità di terrorismo, è tipico della legislazione di emergenza. Noi diciamo che questi problemi vanno affrontati diversamente: quella trinità (non sacra!), va rotta. Sapremo, quanto meno, di che cosa parliamo. Se occorre una legge speciale per Palermo, in relazione all'articolo 416-bis del codice penale, la si faccia; se, in connessione, c'è la questione della droga, si proceda con riferimento all'articolo 75 della legge contro la droga; ma non si stabilisca un principio che è tale da riportarci indietro. Lo abbiamo detto e continueremo a dirlo. Noi non vorremmo dover intervenire in questo dibattito: avremmo altre cose da affrontare, più importanti, nel settore della giustizia; saremmo pronti ad affrontarle, ma purtroppo ciò ci viene negato. E veniamo ora

alla questione politica che abbiamo di fronte. Il provvedimento giunge al nostro esame dopo lo stralcio e, quindi, dopo che si è formato quello schieramento di forze al quale ho fatto riferimento. La sua riproposizione ha rinsaldato un accordo fra democrazia cristiana e partito comunista, che hanno inserito nel testo un articolo e l'altro per rendere più completa la torta che ci viene presentata.

Vi sono certamente dei consensi. Il consenso prudente del collega Cifarelli, a nome del gruppo repubblicano, non stupisce. Quello del relatore Reggiani, in una funzione, diciamo, pre-Nicolazzi, ci stupisce un po' di più, ma ne prendiamo atto. Lo schieramento che portò all'approvazione dello stralcio, comunque, è ancora presente in quest'aula tale e quale. Abbiamo così la proposta sostenuta dalla Commissione a da questo accordo di ferro, tanto è vero che molti colleghi di altre parti politiche e della maggioranza affermano che non vi è nulla da fare. Una volta si parlava della ineluttabilità del compromesso storico, oggi si dice che l'approvazione è inevitabile perché sono d'accordo. Questo, però, ieri. Oggi, infatti, vi sono alcune novità.

Ieri abbiamo ascoltato l'onorevole Nicotra che testualmente ha affermato, così come risulta dal resoconto stenografico: «Il gruppo democratico cristiano, a nome del quale io parlo, che si è astenuto in Commissione (si riferisce all'emendamento del gruppo comunista sulla non lettura degli atti), qui dichiara la propria contrarietà perché ritiene che la elencazione degli atti equivalente alla "lettura degli atti" processuali, rappresenti una violazione del principio dell'oralità del processo, principio cardine (...)». Mi arresto qui nella citazione.

La risposta è venuta questa mattina. Il collega Macis ha affermato: se è così, allora noi non siamo d'accordo sull'articolo 2 relativo al congelamento dei tempi.

FRANCESCO MACIS. In Commissione noi ci siamo astenuti su questo. Ne ho ricordato anche i motivi. Devi imparare ad essere corretto.

FRANCESCO CORLEONE. Questo vuol dire, mi sembra, che l'astensione, a maggior ragione, si tramuta in voto contrario.

FRANCESCO MACIS. Questo lo vede il partito comunista.

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, non entri nel merito delle decisioni degli altri gruppi. Prosegua il suo intervento.

FRANCESCO CORLEONE. Sì, signor Presidente. Mi limito solo ad osservare che dopo la contrarietà sull'articolo 3 espressa dal collega Nicotra a nome della democrazia cristiana, oggi abbiamo ascoltato un'altra espressione di contrarietà politica. Ovviamente non sappiamo se questa si tramuterà in astensione al momento della votazione o in altro. Questo non si sa mai fino all'ultimo. Ieri, ad esempio, in sede di una delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma del regolamento, abbiamo assistito ad una dichiarazione di astensione, mentre in Commissione vi era stato un voto contrario. Non ci stupisce ciò che può accadere in sede di votazione. Ieri, ripeto, sulla deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in materia di smaltimento dei rifiuti, il gruppo comunista, che in Commissione affari costituzionali aveva votato contro, si è astenuto. Non entriamo nelle decisioni altrui. Ognuno decide come crede e se ne assume la responsabilità. Anzi ci aspettiamo un voto favorevole. Noi prevediamo che si dirà che il collega Nicotra ha parlato a titolo personale, che la democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo 3 e che il gruppo comunista, nonostante si sia astenuto in Commissione, voterà a favore dell'articolo 2.

Tutto questo rinsalderà una maggioranza, diversa da quella di Governo ed è incredibile che la maggioranza stessa cominci a confrontarsi e quasi a sciogliersi, come neve al sole, pensando che dovrà litigare sul nucleare, sulla conferenza di Venezia (per altro annullata), sul convegno di Genova della democrazia cri-

stiana e sulla prossima conferenza di Roma, mentre poi nei fatti si deve prendere atto che tra partito socialista, partito liberale e democrazia cristiana la rottura si realizza non sulla questione nucleare (essenziale per altri motivi) ma su un problema di giustizia, di diritto, di libertà e di democrazia.

Dobbiamo prendere atto che su questo punto si è realizzata una rottura vera e reale, ma in realtà questo sistema politico ha paura dei dibattiti e degli scontri veri per cui deve sempre confrontarsi su problemi fittizi, su quello che accadrà domani senza prendere atto della realtà.

Noi diciamo, signor Presidente, signor ministro, che dal momento che rifiutiamo la logica dei due tempi (oggi il boccone amaro, domani le riforme), sarebbe bene prevedere uno stralcio del provvedimento al nostro esame per dedicarci alle cose che sono importanti per la giustizia giusta (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Reggiani, ha facoltà di replicare.

ALESSANDRO REGGIANI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nelle questioni che riguardano il diritto e in particolar modo il diritto processuale occorre, sia pure osservando le esigenze della sintesi, molta precisione. Al riguardo devo formulare subito una considerazione preliminare. L'onorevole Macis mi pare abbia detto, giustamente, che si abusa di termini tanto suggestivi, quanto imprecisi, quali, ad esempio, maxiprocesso e legislazione di emergenza.

A parere del relatore in questo caso non si tratta né di emergenza né di maxiprocesso nel senso di cosa eccezionale che all'espressione si attribuisce; la realtà è che, nel nostro assetto sociale e nelle condizioni dell'ordine pubblico di alcune zone, i processi con un'ampia pluralità di

imputati sono una cosa purtroppo inevitabile e tutt'altro che eccezionale ed un avvenimento che ha, anzi e purtroppo, i caratteri della normalità.

Sappiamo tutti che la norma processuale non può essere ritagliata sull'immagine di avvenimenti di un'ampiezza eccezionale, ma deve essere configurata tenendo presente quali sono i modi normali con i quali si presenta il fenomeno da esaminare attraverso il procedimento penale.

Allora dobbiamo riconoscere che il maxiprocesso non è un avvenimento eccezionale, ma ordinario con caratteristiche di diversità che si collocano agli estremi delle possibili previsioni di un sistema penale. Ma fatta questa premessa dobbiamo farne un'altra.

Francamente avverto un senso di disagio quando, in molte disquisizioni giornalistiche e radiotelevisive, si tende a presentare quello che definirò anch'io per comodità maxiprocesso, come il prodotto di una perversa volontà del magistrato, il quale per raggiungere chissà quali fini si compiacerebbe di costruire quella cosa artificiale e ingiusta che si fa coincidere appunto con l'immagine negativa del maxiprocesso. Non è affatto vero che sia così. Se continuiamo a considerare questo fenomeno processuale sotto questo profilo, a poco a poco creeremo uno stato di suggestione che indurrà l'opinione pubblica a considerare come ingiustamente perseguitati personaggi che, viceversa, debbono essere ostinatamente perseguiti dallo Stato, perché attraverso una ramificazione delle loro attività criminose, accompagnate da larga abbondanza di mezzi, acquisiti attraverso queste attività criminose, sono in grado di costituire veramente un'insidia per i cittadini e un pericolosissimo antagonista per l'ordinato andamento della vita nell'ambito dello Stato.

Fatta questa premessa, devo dire che considero questa legge un onesto e tecnicamente valido strumento per riportare anche la conduzione dei maxiprocessi sotto le regole generali della norma processuale penale.

Altra osservazione da fare, sempre brevemente, è che non possiamo dimenticare che questa legge non riguarda tutti i reati, ma soltanto i reati già indicati nella relazione e cioè quelli che costituiscono ipotesi di violazioni gravissime non soltanto della norma penale come tale, ma anche della norma penale sotto il profilo della sua diretta incidenza sul funzionamento delle istituzioni dello Stato. Sono solo queste ipotesi estreme, quindi, che vengono prese in considerazione da questa norma.

È evidente che l'attività giudiziaria non è limitata al panorama dei maxiprocessi di Napoli, o di Palermo, o di Roma; non tutto il mondo del processo penale si riporta alle ipotesi di questi tre episodi. Solo in questi casi particolari o altri simili, dunque, di fatto, andranno applicate queste norme, sempre tenendo presente, però, che il limite massimo di custodia preventiva è quello di sei anni.

Non occorre che io dica che non vi è alcuna violazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione, perché è il termine massimo, e non quelli intermedi, che viene previsto dalla norma costituzionale. Si tratta comunque di un limite che rimane sempre quello dei sei anni.

Detto questo, mi pare di aver riferito l'essenziale. L'onorevole Onorato dice che si potrebbero forse immaginare forme diverse di custodia preventiva. Ora, è vero che queste ipotesi generiche sono previste dalla 59ª disposizione della delega per il nuovo codice ma ciò credo che non serva ad aumentare il prestigio dello Stato, e la fiducia che i cittadini dovrebbero avere nella sua attività, l'immaginare che, per rispondere a questo esasperato desiderio di difesa del garantismo, si debbano impegnare agenti di pubblica sicurezza o carabinieri, che meglio sarebbero utilizzati in altre attività di prevenzione, per provvedere alla sorveglianza nelle vicinanze dei luoghi in cui si trovino imputati in regime di sorveglianza.

Anche in questi giorni sotto altro profilo abbiamo assistito ad iniziative natalizie piuttosto discutibili quando per con-

sentire provvisorie uscite dalle case di pena si è predisposto un apparato di sorveglianza che non ha fatto altro che esporre i detenuti alla curiosità della gente per alcune ore, con scarso beneficio per loro stessi e per il sistema.

L'onorevole Felisetti sostiene — e da un certo punto di vista giustamente — che i ritardi nel processo penale indicano l'esigenza di scavare sul terreno del funzionamento e dell'organizzazione dei servizi. Lo so anch'io, ma nessuno è in grado di arrivare sempre e preventivamente alle difficoltà materiali che possono ostacolare anche la più solerte organizzazione.

Non basta infatti a modificare il giudizio che dobbiamo dare di questa norma evocare i casi dei muratori necessari per riparare l'aula di Bologna o del processo di «Nonna eroina»: si tratta di casi singoli, e noi sappiamo che *deducere inconueniens non est resolvere argumentum*.

L'onorevole Trantino, con la suggestione della sua oratoria, ha intrattenuto l'Assemblea sulle vicende del processo di Palermo. Ma in proposito sono costretto a ripetermi: non è che processi di questo tipo possano costituire lo schema fisso sul quale costruire norme specifiche di carattere processuale. È vero, infatti, che possono verificarsi inconvenienti quali quello dei giudici di Palermo che hanno dovuto dedicare tre mesi per la sola lettura di 15 mila fogli, ma è altrettanto vero che non c'è coerenza quando si denunciano tali situazioni e poi si criticano misure giuste come quella costituita dalla richiesta di utilizzabilità, che appunto consente, a giudizio del relatore, di mettere a fuoco le parti fondamentali del processo e di porre accusa, difesa e giudice in grado di circoscrivere l'immagine di ciò che conta nella discussione del processo e, quindi, di ciò che vale ai fini della ragion del decidere.

L'onorevole Cifarelli ha dichiarato di condividere le posizioni enunciate nel provvedimento. Il suo intervento, per altro, mi offre l'occasione di ricordare che per sostenere l'esigenza di valutare con la necessaria serietà l'immagine di quello che comunemente viene definito maxi-

processo sarà molto difficile sfuggire al disposto dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

Il reato connesso non è cosa priva di significato: la sua figura non è un'astrazione metafisica, è un'esigenza tipica del processo penale e, di fronte a fenomeni criminali come la mafia, la camorra ed il terrorismo, esso comporta necessariamente un processo di ampie dimensioni con pluralità di imputati. Da parte delle difese, si critica (è legittimo che avvenga) l'esistenza stessa del maxiprocesso: ma di fronte a meno ampi processi fissati separatamente, vorrei vedere se le difese non riterrebbero poi necessario sollecitare, esse stesse, la riunione dei procedimenti, perché la prova di un reato influisce su quella di un reato connesso o perché il fatto che vi siano più imputati comporta che le rispettive prove condizionino o possano condizionare la posizione di tutti.

L'onorevole Corleone ha fatto una questione di carattere squisitamente politico alla quale, in questa fase della discussione, non credo di poter controdedurre: essa non riguarda, infatti, l'articolato di cui andiamo discutendo; sotto questo profilo non posso aggiungere niente a quanto ha avuto modo di esporre l'onorevole Macis che ho lasciato per ultimo perché in pratica ha svolto le funzioni (o per lo meno, ha sorretto le convinzioni) del relatore. L'onorevole Macis mi dispensa quindi dall'abusare della vostra pazienza.

A proposito del suo intervento, ricordo che egli ha ritenuto di dover osservare che la celebrazione del processo è un dovere assoluto ed inderogabile dello Stato; che questo sia un compito tormentato e qualche volta tormentoso (e sempre difficile), non c'è ombra di dubbio ed in proposito — cito per brevità le parole con cui il ministro concludeva il 17 ottobre il dibattito al Senato — «nella questione della materia della custodia cautelare, si scontrano due esigenze entrambe importanti e valide: quella del singolo cittadino, di non essere detenuto senza una condanna penale, e quella della collettività di essere protetta contro soggetti socialmente peri-

colosi, e di vederli assicurati alla giustizia».

Credo che queste due esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalle norme che mi permetto di sostenere oggi di fronte all'Assemblea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, replicherò molto brevemente anche perché su questo tema ebbi già occasione di replicare in quest'aula il 5 novembre; a quell'intervento vorrei rifarmi, data anche l'ora. Vorrei rifarmi a quanto dissi allora, dopo aver ascoltato (come tutti abbiamo fatto) l'intervento dell'onorevole Reggiani, assai lucido e molto argomentato al quale segnatamente il Governo vuole ricondursi. Mi siano consentite tuttavia tre brevi osservazioni.

La prima è che lo stralcio che io stesso avevo chiesto (e che qui è stato ricordato), non era affatto motivato dalla considerazione che gli articoli 2 e 3 dell'originaria proposta di legge Mancino non dovessero tornare all'attenzione, all'esame, all'approvazione della Camera. Era a tutti noto che quello stralcio era stato richiesto soltanto ed esclusivamente per l'impraticabilità di un calendario parlamentare dato. Tanto è vero che immediatamente i due articoli che erano stati stralciati sono stati riportati alla Commissione per l'esame in sede referente ed essa, sulla base di dati, di riflessioni e di argomenti ulteriori, ha licenziato per l'aula il provvedimento che è ora al nostro esame. Qualunque opinione che qui pure ho ascoltato è di carattere ideologico e non certamente descrittiva di fatti e di comportamenti.

La seconda osservazione — l'hanno ricordato con molta chiarezza il relatore ed anche altri colleghi intervenuti nel dibattito — riguarda il fatto che il termine di custodia cautelare di sei anni, il termine massimo, non può essere oggetto di sfondamento.

Questo non è uno scotto che paghiamo, bensì è un segno di lealtà che noi riser-

viamo ad un testo, la legge del 1984, che riteniamo importante, anche se, sulla base dell'esperienza di quella legge, la scansione temporale fase per fase è risultata meritevole prima di una riflessione e poi di un mutamento, mutamento che questo provvedimento intende introdurre.

Ho detto più volte che l'esperienza ha mostrato essere troppo ristretto il termine di custodia cautelare fissato per una fase, mentre il termine fissato per altre fasi può non esserlo e addirittura essere anche considerato eccessivo. Questo provvedimento rimodula i termini di custodia cautelare fase per fase fermo il tetto dei sei anni.

Terza osservazione: credo che non retorica, da nessuna parte, e neppure da parte del gruppo di democrazia proletaria e radicale, si ritorni frequentemente al riferimento al disegno di legge delega di riforma del codice di procedura penale — non è certamente questo un riferimento retorico — perché la riforma del codice di procedura penale e, quindi, la legge delega con le sue direttive sono un punto fermo del dibattito politico-parlamentare, per questo e l'altro ramo del Parlamento. Ebbene, il provvedimento in esame si informa nei suoi principi, che pure sono stati contestati da alcuni gruppi parlamentari, ai principi enunciati nella direttiva n. 61 del disegno di legge delega di riforma del codice di procedura penale.

Perché questo? Perché la direttiva n. 61 dice espressamente «Previsione — addirittura prevede un caso di sospensione — che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi (e noi nel provvedimento in esame non li contiamo soltanto, che è cosa diversa, essendo la sospensione un istituto che comporta il rispetto del termine, anche se questo termine è intervallato dalla sospensione) durante il dibattimento, in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonché a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore». Questo è il punto. La stessa direttiva n. 61 recita all'inizio: «la durata mas-

sima della custodia in carcere è in misura predefinita in relazione a diverse categorie di reati con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare (si parla di proroga piuttosto che di sospensione, come noi facciamo all'articolo 5 della legge) i termini per periodi predefiniti». Onorevoli colleghi, non abbiamo fatto nulla che sia difforme da questa direttiva. So bene — lo ha ricordato anche il collega Corleone e credo che questo sia un debito nei confronti dell'onestà intellettuale che ciascuno di noi deve avere nei confronti di se stesso, prima che nei confronti degli altri che l'ultima parte della direttiva n. 61 recita: «tenuto conto anche di tutte le proroghe, il termine di custodia cautelare non può superare i quattro anni sino alla sentenza definitiva». Voi sapete che il nuovo codice di procedura penale — ecco la novità — contiene al suo interno una caratteristica molto importante, cioè la rapidità. Basti pensare al riguardo all'eliminazione dell'istruttoria formale ed all'attenzione tutta centrata nel dibattimento, quel dibattimento che risulta essere, in conformità della direttiva n. 61, un periodo di tempo idoneo ad essere scomputato, anzi previsto come una causa di sospensione. Naturalmente mi riferisco al tempo del dibattimento e a quello necessario per la deliberazione della sentenza.

Onorevoli colleghi, sia il relatore sia molti rappresentanti dei vari gruppi hanno espresso la volontà di approvare questo provvedimento che non è come si dice adesso riportando un'immagine più o meno corretta, fotografata. Tale provvedimento tiene conto di quella complessità della fase dibattimentale di cui tratta proprio la direttiva n. 61. Ho detto più volte che il processo non può, come tale, essere considerato un mezzo di lotta contro la criminalità mafiosa, in quanto questa lotta deve avvenire prima e fuori del processo, però vi è una continuità dei poteri dello Stato che devono essere collocati nella giusta dimensione istituzionale.

Vi è una continuità che ci fa dire che

questi processi consentono ad uno Stato di diritto di esaltare il momento processuale. La società richiede che sia eliminato il fenomeno della impunità e noi non possiamo sottovalutare il pericolo che la scarcerazione per decorrenza dei termini, che questa lunga marcia verso la scarcerazione e non verso il giudizio, aumenti l'area dell'impunità, con quell'allarme sociale e con quella ingiuria che da questo fatto la collettività ed i cittadini possono ricevere. Se questi processi non fossero celebrati, non fossero diretti alla finalità per cui un processo viene, in un paese civile, istituito ed organizzato, allora veramente la lotta contro la mafia e contro la criminalità potrebbe segnare il passo.

Si parla molto di fuoriuscita dell'emergenza. Bene, accettiamo il discorso politico, quello parlamentare, a questo riguardo, ma ricordiamoci che l'emergenza della mafia, l'emergenza della criminalità organizzata è forte e che abbassare la guardia di fronte a questo fenomeno, oltre ad essere un errore, è un lusso che noi non possiamo permettere (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono aggiunte in fine le seguenti parole:

“I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori”».

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il settimo comma dell'articolo 272

del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto, in qualunque stato e grado del procedimento, ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per consentire la partecipazione dell'imputato quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio».

1. 01.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

* 1. 1.

CORLEONE, RUTELLI.

Sopprimere l'articolo 1.

* 1. 6.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: della mancata presentazione.

1. 2.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: dell'allontanamento.

1. 3.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

parole: o della mancata partecipazione al dibattito.

1. 4.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: senza giustificato motivo.

* 1. 5.

CORLEONE, BONINO.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: senza giustificato motivo.

* 1. 7.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione ha luogo limitatamente all'imputato cui l'evento si riferisce.

1. 8.

TRANTINO, BERSELLI, MACERATINI.

È stato infine presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«La sospensione dei termini di cui al comma precedente si applica solo nei confronti degli imputati a cui si riferisce l'osservazione psichiatrica ovvero la causa di sospensione o rinvio del dibattito».

1. 02.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emen-

damenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti, il dibattito proseguirà alla ripresa pomeridiana con i pareri del relatore e del Governo.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissioni riunite, in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 21 gennaio 1987 è stato assegnato alle Commissioni riunite II (Interni) e IX (Lavori pubblici), in sede legislativa, il disegno di legge n. 4264.

Per consentire alle stesse Commissioni di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati SODA ed altri: «Interventi a favore di Roma capitale» (3433), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Comunicazione di nomine ministeriali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dei signori Berardino Cozzoli, Francesco Pucciarelli e Michele Palmiotto a membri del consiglio generale dell'Ente autonomo fiera del levante con sede in Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (Industria).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta sospesa alle 13,30,
è ripresa alle 15,40.**

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amalfitano, Gorgoni e Mammi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MONGIELLO: «Fiscalizzazione selettiva degli oneri sociali per le imprese agricole» (4350);

ANIASI: «Legge-quadro per la regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie non mediche» (4351).

Saranno stampate e distribuite.

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali la XI Commissione permanente (Agricoltura), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

Cocco ed altri: «Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra produttori agricoli e industria di trasformazione» (354); LOBIANCO ed altri: «Norme degli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di progetti agricoli» (431); DIGLIO ed altri: «Legge-quadro sugli accordi interprofessionali e

sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli» (1079) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai pareri della Commissione e del Governo sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

Qual'è il parere della Commissione?

ALESSANDRO REGGIANI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Onorato 1.01, agli identici emendamenti Corleone 1.1 e Russo Franco 1.6, agli emendamenti Corleone 1.2, 1.3, 1.4, agli identici emendamenti Corleone 1.5 e Maceratini 1.7, all'emendamento Trantino 1.8, nonché all'articolo aggiuntivo Onorato 1.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Onorato 1.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Noi diamo un giudizio favorevole su questo articolo aggiuntivo, perché esso cerca di rispondere ad una correzione estremamente peggiorativa del settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale. Ci pare che nel momento in cui si mette mano a modificare tale articolo, si debba fare uno sforzo per accogliere proposte che cercano di introdurre innovazioni positive. Riteniamo perciò che questo articolo aggiuntivo meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Onorato 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Corleone 1.1 e Franco Russo 1.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, a noi pare di dover dire che sull'articolo 1 si debbano riaffermare alcuni principi di merito, in modo che il relatore, che intende non discutere di politica, sia soddisfatto.

Vogliamo dire, innanzitutto, che è inaccettabile che ad un già discutibile settimo comma dell'articolo 272 si aggiunga un comma ulteriore concernente l'assenza dei difensori dal dibattimento. Si tratta di una misura contestata dai penalisti italiani, che troveranno una grande occasione di confronto anche su questo tema nell'assemblea nazionale convocata per sabato e domenica prossimi dalle camere penali al palazzo di giustizia di Roma.

Secondo noi, equiparare la mancata partecipazione dell'avvocato al dibattimento all'allontanamento disposto dalla corte è una misura aberrante. Riteniamo, pertanto, che si debba votare a favore degli emendamenti soppressivi se non dell'intero articolo, quanto meno dei punti peggiori in esso contenuti.

Riteniamo non accettabile la convinzione che ha ispirato, all'articolo 1, cioè che gli avvocati siano complici degli imputati. A nostro avviso gli avvocati sono un presidio di libertà ed un presidio di garanzia del processo. Con l'articolo 1, in realtà, si vuole far credere che non ci siano più avvocati liberi in Italia, ma che ci siano soltanto avvocati prezzolati e pronti ai desideri degli imputati. Dato che la norma in questione si riferisce ai reati che ben conosciamo, si vuole far credere che gli avvocati siano mafiosi, dediti al commercio della droga o amici e fiancheggiatori dei terroristi.

Sono queste le ragioni di fondo per cui noi diciamo no all'articolo 1, e sono queste le ragioni per cui abbiamo presentato emendamenti soppressivi dei punti peggiori di tale articolo, emendamenti che raccomandiamo alla approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 1, che l'Assemblea ha respinto poco fa.

Onorevoli colleghi, l'articolo 1 mi sembra essere proprio la testimonianza del modo di legiferare in occasione di determinati eventi della vita processuale in Italia. Sappiamo che in questi ultimi anni si è aperto uno scontro molto forte tra le corti e gli avvocati in taluni procedimenti, in particolare a Napoli e a Palermo.

A me pare che, nell'equilibrio delicatissimo del dibattimento in ogni suo grado, che deve vedere garantito il diritto di difesa, questo articolo 1, così come è stato formulato, rappresenti, al di là delle sue buone o cattive intenzioni o della sua lettera o del suo spirito, una minaccia per i diritti della difesa, perché vuole indicare nel comportamento di taluni avvocati la causa dei ritardi o della cattiva gestione dei processi. Vuole inoltre richiamare il comportamento degli avvocati dal punto di vista dell'etica professionale; vuole togliere loro una serie di strumenti che possono influenzare le decisioni. Vuole altresì introdurre elementi di frattura nel rapporto di fiducia che intercorre fra l'avvocato e l'imputato. Ammettiamo infatti che un avvocato voglia ricorrere a determinati strumenti (ad esempio non partecipando all'udienza, ovvero essendo da questa allontanato per un comportamento tenuto): ebbene, per tutto questo tempo i termini della custodia cautelare verrebbero sospesi, con grave danno dell'imputato.

Noi avevamo proposto la soppressione dell'intero articolo ma, essendo stata respinta tale proposta, voteremo a favore di tutti gli emendamenti parzialmente correttivi dell'articolo stesso, e cioè degli emendamenti Corleone 1.2 e 1.3, ma anche degli emendamenti 1.7 e 1.8 presentati dai colleghi del Movimento sociale italiano. Mi auguro pertanto che la Camera voti a favore di tali emendamenti parzialmente modificativi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i rilievi mossi all'impianto dell'articolo 1 ripropongono ancora il distacco, che il Governo vuole artificiosamente creare, tra la classe forense ed i giudici, quasi che l'amministrazione della giustizia fosse delegata ai padroni del palazzo (intendendosi non certamente gli avvocati).

Desideriamo ribadire, onorevole Presidente, la necessità e l'urgenza che il ministro rimediti, annunciando, se del caso dopo breve sospensione, lo scorporo di determinate proposte contenute nel provvedimento, che sono certamente un attacco alla libertà ed alla indipendenza della funzione dell'avvocato.

L'onorevole ministro si è reso più volte autore di riferimenti alla difesa della convivenza intelligente e fattiva tra avvocati e magistrati. Ma questo provvedimento fa di tutto per contrapporre muro contro muro, per imbarbarire tali rapporti.

Onorevole ministro, questa mattina in occasione del mio intervento, ed essendo ella assente per ragioni sicuramente più impegnative, mi sono permesso di rappresentare all'Assemblea un interrogativo che ripropongo a lei, approfittando della sua fortunata presenza. Mi chiedo se lei avesse mai, indossando la toga, sostenuto la difesa di un imputato. So che lei è docente di materie giuridiche, ma non ci risulta che, nello stesso tempo, lei sia un difensore, non dico a tempo pieno ma occasionale. Ed allora, nel caso di specie,

le propongo due quesiti ed ho il diritto di chiedere una risposta che possa tranquillizzare quelli che sono i nostri angosciosi interrogativi sul tema che è quello della libertà.

Dall'altro lato, cioè con la sua presenza, si rappresenta il potere: noi vogliamo coniugare potere e libertà o ci è ancora consentito il potere della libertà? Quando un difensore, senza giustificato motivo, si allontana dall'aula o tenta una manovra ostruzionistica è giusto che codesta azione venga fulminata da tutte le salvaguardie che sono state proposte. Ma quando vi è, invece, un giustificato motivo, un impedimento, una malattia, un lutto grave, lei pensa che sia il primo e l'unico caso in cui, nell'amministrazione dialettica di un rapporto sinallagmatico, codesta attività forzata e non dipendente dalla volontà del soggetto debba essere severamente punita, sicché il brocardo dell'*ad impossibilia nemo tenetur* viene rovesciato contro chi deve riconoscersi nell'avvenimento forzoso, siccome autore dello stesso?

Le chiediamo, onorevole ministro, se sia compatibile con la logica, con la prassi, con la morale giudiziaria, che un imputato che non si è attivato per alcuna manovra definita ostruzionistica, così come si vuole definire, debba subire i ritardi degli altri, soprattutto nei processi plurisoggettivi, o maxiprocessi, come oggi vengono con espressione di moda chiamati; se in tali occasioni l'imputato inattivo debba subire l'attività remoratrice di altri coimputati che, intanto, si sono attivati.

Onorevole ministro, questo quadro diventa insuperabile per le residue libertà del cittadino: o noi ci accorgiamo che questo sta sempre più diventando il processo del *boss*, perché è solo il *boss* che può, con un articolato collegio difensivo, in una disperata situazione di posizione processuale, consentirsi tutte le attività che sono paralizzanti per il processo, o ella condivide con noi che la difesa del povero, del non abbiente e, soprattutto, dell'innocente (e non voglio arrivare all'incolpevole, costituzionalmente inteso)

viene ulteriormente compromessa. Viene compromessa con una disciplina che diventa unicamente una bastonatura dei diritti e nient'altro, con una disciplina in riferimento alla quale ella si è spinto ad imbarbarire la norma così come nessuno aveva mai pensato di fare quando vi erano i processi dei brigatisti, con le continue ed attive messe in scena da parte di costoro, relative alla rinuncia di collegi difensivi che poi venivano ripristinati, relative ad insulti nei confronti della corte, per immiserire processi che si innescavano interlocutoriamente, al fine di remorare l'attività consequenziale, vale a dire l'attività dibattimentale.

Di fronte a tutta una serie di artifici e di furbizie, allora non colpiti da alcuna attività da parte di nessun ministro della giustizia, oggi, quando si tratta di dover innescare una campagna elettorale (insisto su tale tema, perché di questo si tratta) per così poter rendere conto al cittadino delle cose che non sono state fatte contro la mafia, per caricarle sulle spalle del difensore, quasi che fosse lui il colpevole di un fenomeno mafioso che è stato alimentato dalla vostra inerzia di governo, mi chiedo, signor ministro, se non sia il caso di dire, alto e forte, che un solo emendamento si impone, per chi abbia il coraggio di presentarlo: la difesa dell'imputato, da questo momento, è abolita (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 1.3.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, da ora e per dopo, il gruppo del Movimento sociale italiano chiede la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, su tutti gli emendamenti all'articolo 1 è stata

richiesta la votazione per scrutinio segreto. Poiché tali votazioni avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre, da questo momento, il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Corleone 1.3 l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Proponiamo questo emendamento alla considerazione dei colleghi perché siamo convinti che l'allontanamento di uno o più difensori non possa essere equiparato ad altre fattispecie, quali la mancata presentazione o la mancata partecipazione al dibattimento; e far ricadere su tutti gli imputati le conseguenze previste a seguito dell'allontanamento di un difensore mi sembra che rappresenti una enormità, sul piano concettuale come da ogni altro punto di vista. Non riusciamo a comprendere come si possa affermare che l'allontanamento di un difensore (e questa espressione non può essere intesa in senso generico, bensì nel senso di una situazione derivante da un provvedimento del giudice) provochi conseguenze che poi ricadono su tutti gli imputati.

In realtà, o l'espressione «allontanamento» non costituisce altro che una ripetizione di altre espressioni già contenute nella norma (in relazione alle ipotesi di mancata presentazione e mancata partecipazione), ed allora si tratta di una ridondanza che può essere utilmente soppressa; oppure tale espressione si riferisce, come accennavo prima, ad una ipotesi specifica, legata ad una decisione del giudice, ed allora è inaccettabile che le conseguenze ricadono su tutti gli imputati. Ecco perché ci sembra che l'emendamento possa essere sottoposto all'attenzione ed alla riflessione di tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento, sospendo la seduta in attesa che decorra il termine di preav-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

viso previsto dal regolamento per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico.

Sospendo, pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16,5,
è ripresa alle 16,20.**

PRESIDENTE. Passiamo al voto. Ricordo che è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	387
Maggioranza	194
Voti favorevoli	52
Voti contrari	335

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	377
Maggioranza	189
Voti favorevoli	48
Voti contrari	329

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfoglio Angelo
Borri Andrea
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina

La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Loda Francesco
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lmaberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo

Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciami Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Silvestri Giuliano
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Spataro Agostino
 Spini Valdo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Strumendo Lucio
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
 Bortolani Franco

Galasso Giuseppe
 Gorgoni Gaetano
 Mammi Oscar
 Olcese Vittorio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli identici emendamenti Corleone 1.5 e Maceratini 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, essendo stati respinti gli emendamenti integralmente e parzialmente soppressivi dell'articolo 1, chiediamo all'Assemblea di valutare questo emendamento che aggiunge una clausola che ci pare essenziale. In sostanza noi chiediamo che sia prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui l'assenza del difensore non sia giustificata da una causa sufficiente.

Se togliamo anche la possibilità di una giusta causa per l'assenza del difensore vuol dire che si è convinti di quelle affermazioni che ho prima ricordato, che si è ormai di fronte ad uno scontro tra giudici ed avvocati, che si vuole allargare il fossato tra difensori e magistrati e che si è scelta una via che porta ad uno scontro sempre più forte.

Riteniamo che questa responsabilità non debba essere assunta da alcuno e chiediamo che i colleghi con consapevolezza valutino l'opportunità di accogliere l'emendamento al nostro esame e che si esprimano in maniera conforme a quelle che sono ragioni non solo del diritto ma del buon senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi sottraiamo ai vostri più disparati interessi un solo

momento di attenzione per meditare su una circostanza che in concreto si può verificare durante un dibattimento penale. Può accadere che un avvocato venga colpito da un grave impedimento, sia diretto sia attinente al nucleo familiare. Ho fatto poco fa l'esempio della grave indisposizione o del grave lutto. Entrambi provati questi avvenimenti, il difensore si trova nella condizione di dover far gravare sull'imputato questa sua necessaria e forzosa assenza dal dibattimento. Se invece un giudice ha un leggero raffreddore e decide di non partecipare all'udienza a quel punto l'impedimento del giudice non viene computato come una delle cause che ferma l'orologio dell'imputato stesso e i termini che sovrintendono le sue attese.

Allora ci chiediamo: vi è o non vi è una disparità di trattamento? È possibile che il difensore non abbia santi in paradiso? È possibile che un Parlamento di avvocati non avverta la necessità di una ribellione morale contro questa situazione ancillare in cui si trova l'avvocato? È possibile che l'impedimento dell'avvocato non debba essere tenuto per niente in conto, quasi fosse un espediente? Quando parliamo di giustificato motivo nel momento in cui questo avviene per altre parti processuali, per i fronteggianti dialettici che sono i giudici, tutto ciò è compatibile con la giustificazione, mentre per l'avvocato questo non è possibile.

Noi chiediamo l'approvazione di questo emendamento e ricordiamo che l'approvazione non altera nulla della sostanza della legge, semmai la moralizza. Noi parliamo di quel giustificato motivo che viene considerato in ogni fase del lavoro svolto per la pubblica amministrazione o nel lavoro dipendente, mentre per la libera toga non è consentito ammalarsi. Come diceva il collega Maceratini, il cliente dovrà chiedere all'avvocato un certificato di sana e robusta costituzione nel momento in cui l'avvocato ne prende a patrocinio la causa.

Occorre a questo punto, per quelli che sono napoletani, fare gli scongiuri, e per i cattolici i voti, perché altro non si può

chiedere in quanto un grave impedimento se protratto per qualche giorno corre in danno dell'imputato. Ciò a noi sembra sommamente iniquo oltre che sommamente immorale, e per questo chiediamo il voto favorevole sul nostro emendamento (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Corleone 1.5 e Maceratini 1.7, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	392
Maggioranza	197
Voti favorevoli	74
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Aloj Fortunato
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Antoni Varese	Briccola Italo
Arisio Luigi	Brina Alfio
Armato Baldassare	Brocca Beniamino
Armellin Lino	Bruzzani Riccardo
Artese Vitale	Bubbico Mauro
Artioli Rossella	Bulleri Luigi
Astone Giuseppe	
Astori Gianfranco	Cafarelli Francesco
Augello Giacomo	Cafiero Luca
Auleta Francesco	Calamida Franco
Azzolini Luciano	Calonaci Vasco
	Calvanese Flora
Badesi Polverini Licia	Cannelonga Severino
Baghino Francesco	Canullo Leo
Balbo Ceccarelli Laura	Capecchi Pallini Maria Teresa
Balestracci Nello	Caprili Milziade Silvio
Balzardi Piero Angelo	Cardinale Emanuele
Bambi Moreno	Carelli Rodolfo
Baracetti Arnaldo	Caria Filippo
Barbalace Francesco	Carlotto Natale
Barbato Andrea	Caroli Giuseppe
Barbera Augusto	Carpino Antonio
Barontini Roberto	Carrus Nino
Barzanti Nedo	Casati Francesco
Baslini Antonio	Casini Carlo
Bassanini Franco	Casini Pier Ferdinando
Becchetti Italo	Castagnetti Guglielmo
Belardi Merlo Eriase	Castagnola Luigi
Bellini Giulio	Cavagna Mario
Bellocchio Antonio	Cavigliasso Paola
Benedikter Johann	Ceci Bonifazi Adriana
Benevelli Luigi	Cerquetti Enea
Bernardi Guido	Cerrina Feroni Gian Luca
Bianchi Fortunato	Chella Mario
Bianchi Beretta Romana	Cherchi Salvatore
Bianchi di Lavagna Vincenzo	Ciaffi Adriano
Binelli Gian Carlo	Ciancio Antonio
Biondi Alfredo Paolo	Ciocci Lorenzo
Bisagno Tommaso	Ciocia Graziano
Bochicchio Schelotto Giovanna	Cobellis Giovanni
Bodrato Guido	Cocco Maria
Boetti Villanis Audifredi	Codrignani Giancarla
Bonetti Andrea	Colombini Leda
Bonetti Mattinzoli Piera	Coloni Sergio
Bonfiglio Angelo	Colucci Francesco
Borri Andrea	Columba Mario
Bosco Bruno	Columbu Giovanni Battista
Boselli Anna detta Milvia	Colzi Ottaviano
Bosi Maramotti Giovanna	Cominato Lucia
Botta Giuseppe	Comis Alfredo
Bozzi Aldo	Conte Antonio
Breda Roberta	Conte Carmelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Casare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino

Florino Michele
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Pautelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bartone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Gerolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tremaglia Perantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Bortolani Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mammì Oscar
Olcese Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 1.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, forse il combattere una battaglia disperata intensifica la nostra tensione civile. Siamo certamente tra quelli che moralmente non intendono perdere, così come non si perde sostenendo queste ragioni.

Immaginino i colleghi un processo a più soggetti, come oggi è di moda: un maxiprocesso. Un siffatto processo, pensiamo a quello di Palermo, ha un gruppo di situazioni, diciamo 100 su 475, che sono indifendibili, disperate, per cui la prova è raggiunta e vi sono poche speranze per gli imputati. A quel punto i difensori di quegli imputati si attivano per cercare di rinviare il più possibile la soluzione definitiva e per arrivare ai termini di decorrenza. Gli indifendibili mettono allora in atto *escamotages*, svolgono una loro attività dilatoria, che potrà non essere altamente morale, ma che ubbidisce alle loro esigenze, ai loro interessi.

Io vi chiedo di tutelare in questo momento (ed a questo serve il nostro emendamento) gli altri 375, che per il gioco dei grandi numeri presumiamo non colpevoli o che comunque hanno interesse ad una sentenza che sia pronunciata il più celermente possibile. Si dice che l'orologio si ferma, e che si ferma per quei 100; e questo a me cittadino sta bene. Ma nel momento in cui si ferma anche per gli altri imputati, per quelli che sono rimasti inattivi, per quelli che non hanno sperimentato alcuna attività dilatoria, possiamo dire che questo sia giusto, che sia costituzionalmente corretto? O non deve essere a carico di quelli che hanno intrapreso questa attività raffreddatrice dei termini per loro calcoli, per loro fini?

L'emendamento che ci siamo onorati di proporre dice che «La sospensione ha luogo limitatamente all'imputato cui l'evento si riferisce». Desideriamo che il ministro e la Commissione ci dicano se un momento di meditazione non consenta di moralizzare ulteriormente questa situazione. Io non intendo abusare di questo termine, ma intendo parlare di quelli che, incolpevoli di qualsiasi attività di congela-

mento, debbono subire i risultati dell'attività altrui.

Se allora è vero che anche la responsabilità penale è personale (e si parla della responsabilità più alta), non si capisce come la responsabilità dibattimentale, di udienza, debba non essere personale, e debba ricadere su quei soggetti che certamente nulla hanno fatto per dover subire questo congelamento dei termini, questa sterilizzazione della clessidra, finendo per essere costretti a subire quello che gli indifendibili hanno imposto. Questa ancora una volta diventa la vittoria della mafia, la vittoria del più dritto, la vittoria del più furbo, la vittoria di chi più può (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, soltanto per opporre alle argomentazioni del collega Trantino le ragioni che invece militano per un voto negativo su questo emendamento. Sono ragioni che rientrano nella logica di tutto l'articolo del quale stiamo discutendo.

La proroga dei termini non è un fatto di sanzione nei confronti dell'imputato che si comporta male, ma è una risposta equilibrata ad un bisogno di stabilire certezze in termini di carcerazione preventiva; ed anche di consentire ai processi di giungere al loro sbocco.

Anche quando si sospendono i termini per ragioni di perizia psichiatrica, la proroga non è dettata da ragioni attinenti ad una responsabilità dell'imputato, ma perché esistono motivi oggettivi che non consentono di rispettare i termini così rozza-mente indicati. Anche l'impedimento che riguarda un imputato, laddove vi è un fatto di connessione, si traduce in un impedimento oggettivo a poter andare avanti nel processo. Per queste ragioni penso che si debba respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Trantino 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

LUIGI PRETI. Presidente, la prego di dire con maggiore chiarezza quando si vota, perché molte volte non si sente neppure quando lo dice.

PRESIDENTE. Senz'altro. Inviti, però, i colleghi intorno a lei a parlare a voce meno alta.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	381
Maggioranza	191
Voti favorevoli	62
Voti contrari	319

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Onorato 1.02 per il quale è stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Onorato 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	386
Votanti	255
Astenuti	131
Maggioranza	128
Voti favorevoli	55
Voti contrari	200

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
 Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alois Fortunato
 Andreotti Giulio
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barontini Roberto
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Becchetti Italo
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Bernardi Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Boetti Villanis Audifredi
Bonetti Andrea
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crivellini Marcello

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Giudo
Demitry Giuseppe
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leone Giuseppe
Lodigiani Oreste

Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Medri Giorgio
Memmi Luigi
Meneghetti Giocchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minervini Gustavo
Mora Giampaolo
Muscardini Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedroni Ettore Palmiro
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale

Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco

Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Margari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo

Bohicchio Schelotto Giovanna
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Ciafardini Michele
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico

Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Salfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne

Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Bortolani Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mammì Oscar
Olcese Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze nel giudizio di

primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

* 2. 1.

CORLEONE, RUTELLI.

Sopprimere l'articolo 2.

* 2. 4.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Sopprimere l'articolo 2.

* 2. 5.

BERSELLI, TRANTINO, MACERATINI.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: dei giorni in cui si sono tenute le udienze con seguenti: dei giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento.

2. 2.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: le udienze aggiungere le seguenti: «e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza».

2. 6.

IL GOVERNO.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: nel giudizio di primo grado.

2. 3.

CORLEONE, TEODORI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:

cinque mesi per quelli di cui al numero 1);

un anno per quelli di cui al numero 2);

due anni per quelli di cui al numero 3);

quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del numero 4);

sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero».

2. Il sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è soppresso.

2. 01.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presidente, non è importante che i colleghi sappiano, tanto voteranno così come hanno deciso di fare, che l'articolo 2 recita: «Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini delle determinazioni della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo».

In buona sostanza si intende sostenere che contano soltanto i giorni effettivi di

udienza. *Honni soit qui mal y pense* e noi siamo tra quelli che pensano male di questo articolo. Il primo rilievo è questo: quando un Presidente dispone, perché è stanco il collegio, di rinviare l'udienza ad altro giorno, su chi deve essere scaricato questo tempo morto tra l'udienza celebrata ed il rinvio? Risposta: sull'imputato.

Dalla votazione sull'articolo 1 il gruppo comunista si è astenuto affinché l'onorevole Violante possa affermare a Bologna, come ha detto, che loro sono per le libertà che vengono rappresentate dagli avvocati. Molto poco: è una questione di «terzo sesso» delle votazioni. Vogliamo qualcosa di più e non certamente per noi, perché i diritti di difesa non appartengono al Movimento sociale italiano — destra nazionale, ma dovrebbero appartenere a tutti, tranne che non ci lasciate soli in questo. A noi sta benissimo: ci presenteremo alla opinione pubblica come gli ultimi difensori di codesti diritti della difesa. È un discorso che appartiene non più alla coscienza, ma anche alla strategia — se credete — della difesa delle libertà.

Secondo argomento: quando viene impiegato da parte dei giudici del collegio un tempo apprezzabile (come succederà nei maxiprocessi) di diversi mesi per la sentenza e, quindi, per la pronuncia della stessa, questo corre a carico dell'imputato.

Stamattina abbiamo vibrantemente sostenuto che era una somma ingiustizia; il Governo ha corretto il tiro ed ha presentato un emendamento nel quale si prevedeva che nel computo doveva essere annoverato anche il tempo necessario per la sentenza, ma si tratta di un correttivo parziale.

Segnaliamo che si viene a creare anche una situazione leonina tra il giudice e il difensore: il giudice può stabilire tutti i rinvii che vuole, tanto cadono a carico dell'imputato; il difensore nulla può chiedere, neppure se con febbre da cavallo, altrimenti tutto ricade sulla groppa dell'imputato.

Diciamo, signori, che a questo punto diventa atto di decenza, sia tecnica sia

deontologica, sopprimere l'intero articolo, ed in tal senso chiediamo un voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 1 già approvato faceva parte della «proposta Mancino», mentre l'articolo 2 è una novità che è venuta a calare sui nostri lavori, e su di esso non siamo stati solo noi a muovere pesanti critiche. Anzi, il senatore Mancino sarà perseguitato nella sua storia politica (sono passati certo gli anni in cui si scrivevano *slogan* sui muri delle città), perché nella coscienza dei cittadini questa legge sarà assimilata ad altre leggi cattive e liberticide che abbiamo conosciuto negli anni scorsi; e, devo dirlo, incolpevolmente, perché il senatore Mancino si era ben guardato dall'introdurre nella sua proposta di legge gli articoli 2 e 3 che invece figurano nel testo attualmente in discussione.

Il testo con il quale ci misuriamo, infatti, viola la previsione della legge n. 298 del 1984, che era stata salutata come una parziale uscita dall'emergenza, e viola la direttiva n. 61 del disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Per altro, ci pare assurdo che oggi siamo chiamati a votare questa norma e fra pochi giorni il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale.

Voglio sottolineare che noi oggi votiamo qualcosa che è in contraddizione con le scelte di fondo per lo Stato di diritto, per la giustizia nel nostro paese.

Per di più, noi sosteniamo che non è vero quanto si afferma in questo testo, e cioè che, siccome i giorni dell'udienza verranno computati ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto e ottavo, il tetto rimarrà inalterato.

Questo tetto della carcerazione preventiva farà, noi diciamo, la fine dei «tetti» di spadoliniana memoria e cioè sarà sfon-

dato! Con tutte le misure previste di sospensione, in questo caso di congelamento, rischiamo di sfondare il tetto: non è vero che questo non accade. Si produrrebbero altrimenti conseguenze che si vogliono evitare solo a parole; se si sarà arrivati comunque al sesto anno, ci sarà una scarcerazione che oggi è ritenuta ingiusta.

È possibile trattare la giustizia come la società FINDUS tratta i suoi prodotti, e cioè con il congelamento? Nessuno ci ha detto che cosa in aggiunta, quanti giorni in più di carcerazione deve sopportare un cittadino: vi sono esempi di numerosi maxiprocessi, ma il ministro non ci ha fornito un dato: quanti mesi avrebbe comportato il processo di Napoli, di carcerazione preventiva aggiuntiva? Ed i processi di Salerno, di Santa Maria Capua Vetere, tutti gli altri maxiprocessi che si svolgono in Italia o che sono stati celebrati, quanti mesi aggiuntivi di carcere ingiusto avrebbero comportato? Con i maxiprocessi, poi, si arriva alle grandi assoluzioni: in realtà, sono processi basati su reati associativi e, quando si trovano magistrati che guardano la realtà con occhi ed occhiali puliti, portano a scarcerazioni in massa; e così si è inflitta la carcerazione a degli innocenti!

Diciamo, in questo caso, che si infliggono pene senza che ci sia stato fornito alcun dato; il fatto nuovo è la determinazione fase per fase. Questo principio, acquisito nel 1984, viene distrutto tra il silenzio e la non consapevolezza dei colleghi. Come è possibile accettare tranquillamente il fatto che non vi è più un termine fissato per la carcerazione preventiva, perché sarebbe allucinante se accettassimo che la carcerazione preventiva sia di sei anni, quando la legge-delega per il codice di procedura penale prevede quattro anni?

Sei anni sono una misura abnorme ed incivile, rispetto all'Europa e agli altri paesi civili: abbiamo conquistato nel 1984 una carcerazione preventiva di sei mesi, di un anno, di un anno e mezzo; è quella la misura lunga, ma accettabile, non l'altra di sei anni! In realtà, si può fare

anche il caso di un innocente riconosciuto tale senza arrivare al giudizio in Cassazione mentre qui si prevede che in linea astratta e teorica egli possa rimanere anche sei anni in carcerazione preventiva, perché tutto viene consentito in questo modo!

Queste ci sembrano ragioni sufficienti a far riflettere se c'è bisogno di questa misura, se non è una misura *ad hoc* e cioè se non è una misura che contraddice i principi fondamentali di astrattezza della legge; questa in realtà è fatta su misura. Diciamo che non è accettabile. Forse potrebbe avere un senso, limitatissimo, se contenuta al giudizio sulle impugnazioni, cioè per sventare manovre ostruzionistiche od altro, nel processo di appello; ma in quello di primo grado, quando l'imputato non è ancora stato giudicato neppure la prima volta, riteniamo che sia profondamente ingiusto fargli pagare i giorni di udienza e che questi non contino per la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva.

Questo aspetto ci pare sommamente ingiusto e per questo abbiamo presentato degli emendamenti correttivi, anche se è difficile correggere una cosa così distorta. Quanto meno, però, abbiamo proposto di prevedere che questa disposizione valga per il giudizio sulle impugnazioni e non per il primo grado, in cui si svolge la parte iniziale, essenziale del procedimento, in cui c'è il primo confronto ed in cui si va al primo giudizio e che non può comportare una penalizzazione per l'imputato.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, signor ministro e colleghi, che ci fanno dire che stiamo rischiando molto. Soprattutto ci preoccupa che siano stati presentati degli emendamenti dal Governo e che, addirittura, uno di essi dica che non contano per la fissazione dei termini di carcerazione preventiva i giorni impiegati per la deliberazione della sentenza. Anche in questo caso, altri giorni di carcere gratuito, perché, se l'imputato dopo la sentenza verrà assolto, questi saranno stati altri giorni non calcolati a suo danno.

Diciamo che questo è un errore profondo e riteniamo che le cose della giustizia siano delicate e che ci sarebbero altri provvedimenti relativi alla giustizia da affrontare oggi e domani, in luogo di un provvedimento che ci fa, invece, tornare molto indietro.

Questa politica schizofrenica, contraddittoria noi la rifiutiamo recisamente e per questo diciamo che questo articolo deve essere respinto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, debbo confessare ai colleghi che ho avuto qualche titubanza a prendere la parola. Stiamo trattando di una di quelle normative che, per chi si interessa di questi problemi, pongono alcune questioni di coscienza.

Non vi è dubbio che questa sia una normativa che va in un senso diverso rispetto alla legge, che approvammo non molto tempo fa, sulla custodia cautelare, di cui ebbi l'onore di essere relatore. Sembrava quella una conquista, una conquista di certezza e di civiltà.

Ebbene, oggi noi stiamo facendo una specie di marcia indietro — chiamiamola come vogliamo — o di adattamento alla situazione e tutti sappiamo che in realtà dobbiamo esaminare questa normativa sull'onda della cultura, quanto meno, se non della richiesta specifica, del processo di Palermo.

Non voglio richiamare molte osservazioni che sono già state fatte circa l'imbarazzo di decidere, mentre è in corso un procedimento, sulla questione dello *status* che le parti di un processo devono pure avere nel mentre vi si addentrano. Dico che, certamente, il dover esaminare la sospensione della decorrenza dei termini in relazione al soggetto del processo — come già è stato qui prima rilevato — cioè all'imputato, che si ritiene innocente e, che soffre — per ragione di altri coinvolti in un grande processo, per esercizio di diritti altrui, per esercizio difensivo di altri, e dunque per impedimento di altri

— anche la propria sospensione, è obiettivamente un fatto macroscopico ingiusto.

Sappiamo che difficilmente nel nostro paese faremo progressi in questo campo se continuerà questa rincorsa ai maxiprocessi che sono una contraddizione stessa con la capacità di rendere giustizia in modo sollecito e civile. Mi associo a quella cultura giuridica che anche recentemente ha richiamato le possibilità esistenti all'interno del nostro vigente sistema processuale, per evitare queste forme processuali macroscopiche. Tuttavia devo prendere atto che oggi i processi si celebrano. Mi preoccupa della credibilità della nostra attività giudiziaria soprattutto quando sui giornali si scrive: oggi vedremo chi sta dalla parte della mafia. Da parte della mafia sarebbero quei legislatori che intendono mantenere quei termini garantistici della custodia cautelare.

Onorevoli colleghi, con questo articolo si chiede sostanzialmente di sospendere il decorso dei termini di custodia cautelare per quella fase del dibattimento e della decisione nel dibattimento stesso, che serva all'accertamento della verità. Non prenderò la parola altre volte nel corso del dibattito e non è perché appartengo ad un gruppo che fa parte della maggioranza di Governo che manifesto delle titubanze. Noi oggi abbiamo una struttura giudiziaria che si esprime con questi processi. La nostra scelta deve essere, a mio giudizio, possibilmente rigorosa ma non certamente astratta. Per questa ragione dichiaro che voterò contro tutti gli articoli successivi, nonostante appartenga ad un gruppo di maggioranza.

Voterò invece a favore di questo articolo in quanto esso rappresenta il limite minimo su cui credo che ci si possa attestare. Se sospendiamo i termini di decorrenza della custodia cautelare durante il dibattimento, è contraddittorio poi sostenere che dobbiamo limitare l'esercizio della difesa nel dibattimento, quando di fatto limitiamo tale diritto, con l'articolo successivo, in relazione alla lettura degli atti. La lettura non la si fa per i difensori

o le parti, bensì per essere sicuri che i giudici che compongono le corti conoscano gli atti. Non ha senso sospendere il termine durante l'esercizio del dibattimento, che serve all'accertamento della verità, per poi limitare l'esercizio della difesa: si è già pagato uno scotto sufficiente per lasciare ampia espressione ad ogni forma difensiva.

Questo mi sembra il limite di spartiacque. In altre parole noi togliamo dal dibattimento l'ombra che la richiesta di lettura degli atti, che la richiesta di perizie, che la richiesta di accertamenti e di sopralluoghi tendano a far decorrere i termini di custodia cautelare; ma questa è una ombra tutta di cronaca, un'ombra di oggi, un'ombra che non dovrebbe esserci ma che c'è. Proprio per questo non possiamo poi limitare l'esercizio, come avviene di fatto negli articoli successivi, all'esplicazione del diritto di difesa.

Con grande amarezza, con sofferta decisione voterò a favore di questo articolo, ma non di quelli successivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, la testimonianza ora data dall'onorevole Testa è molto significativa, in quanto egli fu il relatore del provvedimento approvato nel 1984 che riformò i nuovi termini di carcerazione cautelare.

Va dato atto all'onorevole Testa anche della difesa dei principi a cui ispirò il suo lavoro nel 1984, appunto perché egli dichiara che non voterà gli articoli 3, 4 e 5 del progetto di legge in esame. L'onorevole Testa ha affermato che voterà a favore dell'articolo 2 del provvedimento, ma io vorrei rivolgermi a lui come ad un interlocutore non solo ideale, ma anche politico.

Una seconda premessa vorrei fare, ed è rivolta ai colleghi della sinistra indipendente, innanzitutto all'onorevole Mannuzzu e all'onorevole Onorato, che come membri della Commissione giustizia in tutti questi anni hanno portato avanti una

battaglia garantista, particolarmente sui temi della legislazione speciale, sotto la cui mannaia cadde anche l'articolo 272 del codice di procedura penale, quello che disciplina appunto i termini della custodia cautelare. Vorrei rivolgere un invito ai colleghi Mannuzzu ed Onorato a far sentire la loro voce in quest'aula, anche in riferimento a taluni loro emendamenti, che purtroppo sono stati già votati, che modificavano il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale. A difesa dell'articolo 272, così come fu riformato nel 1984, abbiamo bisogno di tutte le forze disposte a battersi in nome dei principi garantisti, senza farsi ricattare dall'urgenza di certi processi, o meglio da come taluni maxiprocessi sono stati organizzati.

L'onorevole Testa ed i colleghi tutti ricorderanno che l'articolo 272, così come fu riformato nel 1984, prevedeva nel sesto e nell'ottavo comma norme di chiusura, di sbarramento, per impedire che si potesse andare oltre la durata complessiva stabilita dal legislatore attraverso i marchingegni che potevano essere usati per superare le varie fasi processuali. Noi sappiamo che la riforma dell'articolo 272 aveva come cardine l'introduzione degli sbarramenti per fasi processuali; a garanzia che non si potesse andare oltre la durata complessiva massima, si introducevano due norme di sbarramento.

L'articolo 2 del progetto di legge in esame vuol tenere fede a questo impianto, nel senso che non si possono superare i cinque anni e sei mesi complessivi, con le altre previsioni sancite per le diverse gravità dei titoli di reato. Però, onorevoli colleghi, perché fu introdotta la norma di sbarramento? Fu introdotta per impedire che attraverso ritocchi o interpretazioni capziose dell'articolo 272 si potessero sfondare le varie fasi.

Vorrei tuttavia rivolgere una domanda all'onorevole Testa, che pure è critico verso questa normativa. Noi facciamo sì che per il computo complessivo (cinque anni e sei mesi) un imputato non deve andare oltre il limite massimo, qualora non gli vengano computati i tempi

dell'udienza o quelli che dovessero venire usati per il giudizio sull'impugnazione. A vantaggio di chi andranno questi tempi non computati per la carcerazione cautelare? Nel giudizio di primo grado non vengono computati i giorni in cui si tiene udienza. Questo vale solo per il computo globale, ma per la fase di appello, per la fase di ricorso in Cassazione, vi sarà una riduzione o no?

Questo sarà un punto abbastanza significativo ed importante, perché il giudice di appello avrà a disposizione tanti giorni e tanti mesi in meno, quanti ne siano stati usati nella fase precedente del giudizio. Non è questo un modo per ritornare al vecchio articolo 272, quando si rompevano le fasi processuali e c'era un'unico computo dei tempi, per cui quanto veniva utilizzato dal giudice di primo grado non poteva essere utilizzato da quello di secondo grado? Ora, invece, il giudice di appello, avendo a disposizione tempi pre-stabiliti dall'articolo 272, dovrebbe calcolare quanto è stato usato in primo grado e non riutilizzarlo.

Avremmo così scompensi, anzi un doppio scompensamento, perché è noto (abbiamo tutti letto quanto ha sostenuto il procuratore Pratis) che per svolgere il giudizio d'appello i tempi previsti dall'articolo 272 non sono sufficienti. Pertanto questo articolo 2 aggraverebbe ulteriormente la fase d'appello.

Certo, poi ovviamente il legislatore, anzi in questo caso il Governo, non essendo fesso (mi si consenta l'espressione), con l'articolo 5 provvede a prolungare i termini della carcerazione cautelare, relativa alle fasi di appello, per certe categorie di imputati, su richiesta del pubblico ministero. Ma allora è tutta la logica dell'articolo 272 che viene mutata, poiché tale articolo intendeva prevedere sbarramenti per fasi, stabilendo che un giudice non poteva superare il termine stabilito dalla legge per quella fase; si assiste, invece, ad uno sfondamento di tali fasi perché nel primo grado, ad esempio, non verranno più computati i tempi dell'udienza e, nel secondo grado, il pubblico ministero può richiedere di allun-

gare i termini per certe categorie di imputati.

Complessivamente, quindi, si verifica lo smantellamento scientifico dei principi ispiratori della legge del 1984, che prevedeva uno sbarramento per fasi. Ma allora ha ragione il collega Testa quando dichiara, sia per coerenza perché è stato relatore di quel provvedimento, sia perché intende difendere i principi garantisti, che non voterà a favore di questo articolo. Ma io chiederei anche all'onorevole Casini di prendere la parola e di spiegarci, egli che fu uno dei proponenti di questo meccanismo che tendeva ad introdurre lo sbarramento per fasi, come mai accetti questa rottura dei limiti della custodia cautelare attraverso il meccanismo delle proroghe delle varie fasi.

Ecco perché, sperando di essere stato sufficientemente chiaro in questa discussione sull'articolo 2, dichiaro che il gruppo di democrazia proletaria, non solo per le questioni di principio abbondantemente espresse sui problemi della custodia cautelare, voterà contro l'articolo 2.

L'onorevole Testa ha anche svolto considerazioni puntuali e precise di tecnica legislativa ed ha chiesto perché, una volta approvato l'articolo 2, siano previsti gli articoli 3, 4 e 5. Ritengo anch'io che la Camera, qualora approvasse il testo dell'articolo 2, dovrebbe attentamente considerare se approvare gli articoli 3 e successivi. In quel caso, infatti, avremmo veramente una sovrapproduzione legislativa, o meglio una sovrapproduzione di strumenti per tenere in galera persone che, fino a prova contraria, debbono essere considerate innocenti sino alla sentenza passata in giudicato.

La logica che ispira questo provvedimento è invece, onorevoli colleghi, una sola: vedere nell'imputato il colpevole e non un cittadino che, attraverso tutti i mezzi legali, deve essere posto nella condizione di potersi difendere. Ed invece si vuol considerare il processo non lo strumento di accertamento delle responsabilità, ma un sistema per condannare un colpevole che tenta in ogni modo di sfuggire alla sentenza.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Questa è la logica che guida i maxiprocessi, questa è la logica che guida il continuo mettere le mani sull'articolo 272 per peggiorarlo. Ecco perché noi abbiamo sempre detto, e non per una questione di ideologia, che a guidare questo tipo di provvedimenti è una logica da amico-nemico: l'imputato è un nemico, l'imputato è un colpevole. In questo modo si va contro i principi della civiltà giuridica ed anche contro il dettato della nostra Costituzione.

Per questi motivi specificamente riferiti all'articolo 2, e per i motivi più generali che ho voluto qui richiamare, il gruppo di democrazia proletaria voterà contro l'articolo 2 e invita la Camera tutta a condividere la sua posizione, votando a favore degli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso riferiti, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati.

ALESSANDRO REGGIANI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati, fatta eccezione per l'emendamento 2.6 del Governo, sul quale il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.6 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti soppressivi Corleone 2.1, Russo Franco 2.4 e Berselli 2.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 2.2.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Russo?

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, mi appello alla sua cortesia ed anche alla sua saggezza, che spero possano risolvere la situazione.

Avevo capito, signor Presidente, che, quando i colleghi del Movimento sociale, attraverso il collega Trantino, hanno chiesto che le votazioni avvenissero a scrutinio segreto, facessero riferimento a tutti gli emendamenti successivi a quello in esame nel momento della richiesta. Lei, signor Presidente, ha interpretato la richiesta del collega Trantino come relativa esclusivamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1. Io ho dato un'interpretazione diversa, ma naturalmente mi rimetto al giudizio della Presidenza. Forse potremmo risentire, però, l'onorevole Trantino su quali fossero le sue intenzioni nel richiedere lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, vorrei farle notare che l'onorevole Trantino ha parlato sull'articolo 1. Quindi, non poteva che riferirsi agli emendamenti presentati all'articolo 1. Se, poi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale vuole fare altre richieste, noi siamo qui per ascoltarle.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, per dovere di lealtà devo dire che abbiamo chiesto lo scrutinio segreto, testualmente, «a cominciare da questo emendamento e per gli altri successivi». Non abbiamo revocato tale richiesta fino a questo momento, e intendiamo mantenerla almeno fino all'articolo 3. Quindi, l'osservazione del collega Russo mi sembra puntuale.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Trantino. Tuttavia, la prego di essere più chiaro la prossima volta. Naturalmente, la Presidenza non ha nessuna difficoltà ad applicare il regolamento, e pertanto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

per i successivi emendamenti le votazioni avverranno a scrutinio segreto. Vi è stato un piccolo equivoco.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, tra i miei difetti non c'è quello della non chiarezza. Comunque, apprendo anche questo, perché nell'ambito di una legge così schizofrenica non essere chiari mi pare sia conseguenziale.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alle votazioni a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	361
Maggioranza	181
Voti favorevoli	62
Voti contrari	299

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.6, del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	358
Votanti	220
Astenuti	138
Maggioranza	111
Voti favorevoli	164
Voti contrari	56

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	353
Votanti	352
Astenuti	1
Maggioranza	177
Voti favorevoli	57
Voti contrari	295

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
 Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloj Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Barbalace Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Boetti Villanis Audifredi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columba Giovanni Battista
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonio

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leone Giuseppe
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Mattarella Sergio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Nebbia Giorgio
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Prete Luigi

Proietti Franco

Quarta Nicola
Quintavalla Francesco

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Rizzo Enrico
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento 2.6
del Governo:*

Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alberini Liliana

Amadei Ferretti Margari
Antonellis Silvio

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Donazzon Renato
Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela
Gabbuggiani Elio
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne

Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si è astenuto sull'emendamento Corleone 2.3:

Sapio Francesco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bortolani Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mammi Oscar
Olcese Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, la richiesta del suo gruppo di votazione a scrutinio segreto riguarda anche gli articoli della proposta di legge?

VINCENZO TRANTINO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 della proposta di legge nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Onorato 2.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione di questa dichiarazione di voto per dire che il gruppo liberale non ha ritenuto di dover intervenire nuovamente nella discussione sulle linee generali e in sede di esame dell'articolo 2 perché nel dibattito sulla prima versione della proposta di legge Mancino, che ha avuto luogo il 5 novembre scorso, abbiamo già indicato le ragioni delle nostre forti perplessità e delle nostre incisive riserve sui contenuti di tale provvedimento.

Ci pareva che lo stralcio degli articoli 2 e 3 di questa proposta di legge testimoniasse la volontà del Governo di tener conto del dibattito che si era svolto e delle

osservazioni che erano venute anche dai gruppi della maggioranza e che, pertanto, tale stralcio, così come fu sottolineato dal presidente Bozzi nella sua dichiarazione di voto, fosse in qualche modo una presa d'atto che su alcuni temi il dibattito aveva portato elementi costruttivi di maturazione.

La riproposizione della tematica quest'oggi ci rende perplessi e preoccupati e ci rende ancor più preoccupati la dichiarazione fatta dal ministro, secondo la quale quello stralcio, a differenza di quanto si era allora capito, era stato allora richiesto per ragioni di calendario e non per ragioni di merito. Questo, devo dirlo, ci preoccupa e, perciò, ribadisco tutte le nostre preoccupazioni e tutte le nostre riserve. Ritengo quindi di dover in qualche modo tentare di recuperare il senso del ruolo che allora il gruppo liberale volle sostenere, dissentendo sulla sostanza ma sforzandosi di cogliere le preoccupazioni che erano insite nella proposta di legge, quelle cioè di coniugare da un lato i diritti di libertà dei cittadini con l'altrettanto rilevante diritto della società, dall'altro, a garantire l'ordine sociale. Durante questa fase della discussione e della votazione degli emendamenti, ci occuperemo di sostenere tutti quegli emendamenti che risultino migliorativi del contenuto della legge.

È questa la ragione per la quale riteniamo di dover dichiarare che voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo. Esso, infatti, recupera a nostro avviso, in qualche modo, il senso originario della legge del 1984.

In effetti, così come formulato, l'articolo 2 testé votato dall'Assemblea stravolge completamente il senso della legge che ho richiamato. Che cosa si disse allora, da tutte le parti politiche? Che la forza di questa scelta, che fu chiamata della segmentazione dei periodi massimi di custodia cautelare nell'ambito dei vari stadi e gradi del giudizio, consentiva che il termine massimo di sei anni divenisse solo un termine di carattere teorico, assolutamente mai raggiungibile perché nessuna logica ragionieristica avrebbe mai

consentito di giungere al massimo, calibrando la durata dei vari gradi.

Nel momento in cui, invece, si inserisce una norma che fa in qualche modo riferimento a quel termine massimo, si ritorna sostanzialmente alla logica della legislazione precedente che abbiamo voluto riformare e si fa venir meno lo spirito della riforma.

‘ In qualche modo, l’articolo aggiuntivo 2.01 presentato dal collega Onorato recupera quella logica della segmentazione, attenuando gli effetti negativi della formulazione del nuovo articolo 2 con la limitazione del termine di durata massima a taluni reati. Sembra a noi che questa attenuazione, appunto nello spirito collaborativo che ho richiamato, teso a migliorare il senso di una legge che complessivamente non condividiamo, possa essere positiva. In tal senso, dunque, annunciamo il voto favorevole del gruppo liberale sull’articolo aggiuntivo Onorato 2.01.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l’onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, quanto ha adesso sostenuto l’onorevole De Luca mi consente di pronunciarmi sul significato, che io ritengo importante, dell’articolo aggiuntivo Onorato 2.01. La lettura di quest’ultimo consentirà, forse, ai colleghi di comprendere di quale materia gravissima si stia trattando, materia che i voti finora verificatisi contribuiscono ulteriormente ad aggravare.

Gli onorevoli Onorato e Mannuzzu, e non per un gusto da cultori del diritto ma per una preoccupazione legittima, proposero già nel 1984 un emendamento, che purtroppo l’Assemblea allora respinse, inteso a spostare il sesto comma dell’articolo 3 della legge di riforma sulla custodia cautelare. Onorevoli colleghi, è vero quanto ha adesso sostenuto l’onorevole De Luca, che cioè insieme alla logica della segmentazione si volle allora stabilire un testo massimo della custodia cautelare. Perché si volle tutto questo? Per-

ché nello stesso articolo 3 e nel successivo articolo 7 della legge del 1984 era stabilita la possibilità di andare oltre i termini fissati per le singole fasi. Richiamo, ad esempio, l’articolo 7, che prevede che per determinati reati (la triade di cui parla sempre il collega Corleone, cioè per i reati di mafia, terrorismo e spaccio di droga) è possibile un prolungamento di sei mesi della fase istruttoria. Quindi, qualora i sei mesi fossero stati concessi, il testo complessivo della custodia cautelare passava da cinque anni e sei mesi ai sei anni.

Onorevoli colleghi, stiamo parlando di termini complessivi fino a sei anni, ancora oggi. Non solo: ma il comma 7 dell’articolo 3 della legge approvata nel 1984 prevede che i termini indicati nei precedenti commi restino sospesi durante il periodo in cui l’imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica. Come si vede, è possibile andare al di là dei termini stabiliti dalla legge, sia nell’ambito delle varie fasi processuali, sia ai fini dello sfondamento del tetto massimo. Qual è allora la preoccupazione dei colleghi Onorato, Mannuzzu e Rizzo? Quella di stabilire, concessi pure gli slittamenti previsti per le varie fasi processuali, con il fantasma incombente della lotta contro la mafia e la camorra, che vada però in ogni caso rispettato il tetto massimo già previsto, che non può in ogni caso superare i sei anni. Debbo nuovamente ricordare ai colleghi che la direttiva n. 61 della legge per il nuovo codice di procedura penale, nei termini riformulati dal Senato, prevede un tetto massimo di quattro anni. È una prospettiva sulla quale invito i colleghi a riflettere con la massima attenzione.

In conclusione, l’articolo aggiuntivo Onorato 2.01 appare importante e significativo. Esso non contrasta con le esigenze perseguite dal Governo, ed in particolare dal ministro Rognoni, ma pone comunque uno sbarramento; in sostanza, si concede ai giudici di dichiarare la sospensione dei termini, in relazione a determinate ipotesi che influiscono sulla vicenda processuale, ma li si vincola al rispetto del tetto massimo. Si tratta di una norma

di chiusura, come si disse a suo tempo in termini di gergo; una norma che, sia pure non tecnicamente raffinata, assume però un significato assai importante. Per queste ragioni, il gruppo di democrazia proletaria darà il suo assenso a questo articolo aggiuntivo, ritenendo che si tratti di una norma di estrema garanzia, senza mettere in discussione le norme approvate lo scorso anno, quando fu deciso lo stralcio, e nella stessa seduta odierna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Mi voglio limitare ad una questione che è stata poco fa sollevata dal collega De Luca, il quale nel suo intervento ha dichiarato che voterà a favore di quella che egli ritiene una clausola di sbarramento e di salvaguardia. Debbo pure far riferimento a quello che abbiamo sostenuto in sede di dibattito generale, e che a questo punto non può essere contestato, anche se forse era stato a suo tempo male interpretato da qualcuno.

Il collega De Luca, come dicevo, ha ribadito la sua contrarietà al provvedimento, per le ragioni di fondo che il gruppo liberale ha già illustrato. Se non bastasse tale intervento, ricordo che nella seduta del 5 novembre, come risulta dal Resoconto stenografico, il presidente Bozzi affermò che lo stralcio allora deciso era un omaggio al dibattito del Parlamento. Ciò voleva dire, per tutti quelli che volevano intenderlo e comprenderlo, che l'andamento del dibattito ed i pareri espressi contro le misure proposte dal Governo erano tali da non consentire altra decisione.

Oggi si afferma che la ragione era banale, attinente esclusivamente al calendario. L'altra volta il ministro fu accusato dal collega Macis di procedere allo stralcio perché la maggioranza voleva assistere ad una partita di calcio. Se riduciamo le scelte politiche a tali ragioni, credo davvero che siamo su una cattiva strada.

A nostro giudizio, invece, questo è un nodo politico, e richiamiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che vi sono forze di maggioranza che non sono d'accordo. Non occorre aspettare che si litighi sul nucleare, non occorre aspettare di vedere se vince Bodrato con la moratoria o Andreatta con il nucleare; la maggioranza è già rotta sulla giustizia, cioè su una questione fondamentale dello Stato di diritto, delle garanzie processuali. Prendiamo atto che su questo oggi vi è una nuova maggioranza, ma non quella di Governo.

Approfittiamo, dunque, dell'occasione per sollevare il problema: sul tema della giustizia, che è così fondamentale, non vi è più la maggioranza. Poi, evidentemente, potrete rimediare in tutti i modi. Al collega Nicotra che ha dichiarato la contrarietà della democrazia cristiana sull'articolo 3 farete rimangiare le sue affermazioni, e la democrazia cristiana si asterrà, realizzerà uno scambio di favori ed in questo senso vi sarà il trionfo delle astensioni reciproche per far passare questo provvedimento, che noi riteniamo di emergenza eccezionale.

Se questa è la realtà che abbiamo di fronte, siamo davvero, ci dispiace doverlo affermare, alla rievocazione di un passato che è costato molto al paese, al diritto ed alla civiltà giuridica. Constatiamo, dunque, che andiamo alla riproposizione della grande coalizione, in nome dell'emergenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, ringrazio tutti coloro che si sono dichiarati a favore del mio articolo aggiuntivo 2.01 e, superando una iniziale decisione, aggiungerò solo alcune precisazioni che sono state richieste in colloqui privati.

L'articolo aggiuntivo in oggetto, inserendo dopo il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il dispositivo che stabilisce il tetto massimo

della durata della custodia cautelare (inserendolo, cioè, come ottavo comma) produce l'effetto che le sospensioni (ad esempio per perizia psichiatrica o rinvio del dibattimento) del computo dei termini della custodia cautelare medesima producono lo sfondamento del tetto massimo. Questa la portata, oltretutto minima, dell'articolo aggiuntivo. Le proroghe previste dal successivo articolo 3, infatti, collocate in una norma diversa, continuano a poter determinare lo sfondamento del predetto tetto massimo.

Se però non facciamo la posposizione proposta dall'emendamento la conseguenza è che con la sospensione dei termini della custodia cautelare di cui al settimo comma si sfondano anche i tetti massimi di cui all'attuale sesto comma. Il settimo comma, infatti, prevede che «i termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi...». Nei commi precedenti vi è anche il termine di cui al sesto comma, cioè i termini massimi, che sono quelli dei sei, quattro, due o un anno, e tali termini sono, diciamo, sfondati dalle sospensioni. Con questa piccola posposizione normativa, invece, ciò non accade.

Mi pare che si tratti di una portata ragionevole che oltretutto, voglio sottolinearlo, salverebbe la costituzionalità della normativa altrimenti sospetta, in quanto l'articolo 13 stabilisce che i termini devono essere definiti mentre la sospensione indefinita di un dibattito dà carattere indefinito ai termini massimi. Per queste ragioni invito i colleghi a voler approvare il mio articolo aggiuntivo 2.01 (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo Onorato 2.01.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Onorato

2.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	361
Maggioranza	181
Voti favorevoli	84
Voti contrari	277

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloï Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Boetti Villanis Audifredi
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi

Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Padrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Francesco
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano

Soave Sergio
Soddu Pietro
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancreti Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Tringali Paolo

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bortolani Franco
Galasso Giuseppe
Mammi Oscar
Olcese Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

«1. Dopo l'articolo 466 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“ART. 466-bis. - (*Indicazione degli atti utilizzabili*) — Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti già depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.

La richiesta di utilizzabilità degli atti indicati nel comma precedente è vincolante per il giudice.

La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

* 3. 1.

CORLEONE, BANDINELLI.

Sopprimere l'articolo 3.

* 3. 3.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Sopprimere l'articolo 3.

* 3. 6.

MACERATINI, BERSELLI, TRANTINO.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 466 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«ART. 466-bis. - (*Indicazione e disponibilità degli atti utilizzabili*). — Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

tratta di atti già depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.

La richiesta di utilizzabilità degli atti indicati nel comma precedente è vincolante per il giudice.

In tal caso gli atti come sopra indicati sono messi a disposizione delle parti ed il dibattimento è sospeso per il termine di trenta giorni, prorogabile ad istanza di parte per ulteriori trenta giorni.

Gli atti specificamente indicati restano a disposizione delle parti per l'intera durata del dibattimento.

La specifica indicazione degli atti utilizzabili e la loro disponibilità, a norma dei commi precedenti, equivale ad ogni effetto alla loro lettura in dibattimento».

3. 7.

BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

3. 4.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

3. 5.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano nei giudizi di fronte alla Corte d'assise o alla Corte d'assise d'appello.

3. 2.

CORLEONE, TESSARI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«In caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 151, primo comma, i motivi di impugnazione possono essere presentati entro il maggior termine corrispondente alla metà di quello utilizzato dal giudice per il deposito della sentenza; tale termine non può comunque mai essere inferiore a 20 giorni».

3. 01.

TRANTINO, BERSELLI, MACERATINI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 3 e sugli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, l'articolo 3 ha due modulazioni: una è la lettura fatta dal collega Violante (nel caso bisogna dire dal giudice Violante), e l'altra è la lettura fatta dal Governo con l'impianto di questo articolo 3 contenente un imperdonabile errore di grammatica giudiziaria.

Esaminando l'articolo in questione si apprende che la specifica indicazione...

Signor Presidente, io non parlo né per la storia, né per me stesso. Gradirei l'attenzione dell'onorevole ministro perché voglio suggerire, per quanto è dovere di ogni deputato di quest'aula, di correggere — dicevo — quello che è un errore di grammatica giudiziaria insito nel testo.

L'ultimo capoverso così recita: «La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice».

Il nodo del problema qual è? Il giudice può non leggere gli atti purché abbia, dall'attiva azione del difensore, indicato le parti di questi che dovrebbero essere

lette. Si dimentica il fatto centrale e cioè che così si sottrae tale lettura non solo alla vigilanza del difensore ma alla conoscenza dei giudici, in quanto noi constatiamo — soprattutto nei processi che oggi vengono definiti «maxi» — che davanti a certe letture vi sono moti di sorpresa soprattutto da parte dei giudici popolari che non conoscono per nulla la materia.

Con questa nostra articolazione critica vogliamo significare che nel momento in cui di un processo non si leggano gli atti, non si può essere serenamente giudicati. Ma si dice, da parte dei Soloni della sesta giornata, che basta l'indicazione perché automaticamente si verifichi la lettura. La finzione è tanto ottusa quanto rozza, ma dove diventa scoperta è nel successivo articolo 4. ... Signor ministro, le chiedo solo un minuto di attenzione, lei avrà poi tutta la vita per pentirsene.

L'articolo 4 così recita: «6) quando si fonda su di un atto del quale è stata omessa l'effettiva lettura...».

Ora delle due l'una: o l'indicazione equivale all'effettiva lettura e voi avete detto che così non è, perché l'indicazione diventa tale, cioè diventa lettura nel momento in cui è indicazione. Ma poi c'è un regime di nullità insanabili e in codesto regime dell'articolo 4 apprendiamo che se non c'è effettiva lettura c'è la nullità. Il che a me starebbe bene se dovessi, in questa vicenda, mettere in atto un *escamotage* per far perdere la faccia al Governo. Ma io non sono qui per questo, bensì per cercare certezze normative.

Ecco allora, onorevole ministro, che sarebbe importante ritornare alle buone e sagge cose di una volta. Mi pare che il collega Nicotra abbia ieri mosso dei rilievi critici, anticipando l'orientamento della democrazia cristiana. Non so che fine abbia fatto l'orientamento del partito socialista dopo la catilinaria pronunciata, oggi dall'onorevole Felisetti, che però mi sembra che sia stata solo un'esercitazione dialettica, perché tutto è continuato come doveva. Ci chiediamo se, nel caso di specie, non sia esigibile ancora una volta il principio dell'effettiva lettura come cono-

scenza reale degli atti del processo, e solo la decisione possa avvenire in forza di conoscenza.

Mi limito ad occuparmi, solo per brevi cenni, delle amenità dell'onorevole Violante. Io non uso termini riduttivi o offensivi per nessun collega, ma l'onorevole Violante l'ha fatta grossa. Nella sua proposta di legge n. 4112 ha voluto stabilire che i documenti possono essere messi a disposizione delle parti, dimenticando che i documenti non servono alle parti, ma sempre al giudice, per conoscere. Le parti, in genere, li conoscono per dovere settario.

Ma l'onorevole Violante aggiunge: «Per consentire alle parti la lettura degli atti, il dibattimento può essere sospeso per un termine non superiore a dieci giorni e non prorogabile». Immaginate voi: il processo delle 700 mila pagine viene sospeso per dieci giorni. I «maxologi», come riferivo stamattina, sostengono che ci vogliono due anni per leggere quegli atti; ma l'ingegno dell'onorevole Violante è tale e così fulminante, che in dieci giorni riesce a leggere quello che per noi poveri mortali, richiede invece un tempo di due anni.

Ancora: «Gli atti restano comunque a disposizione delle parti per l'intera durata del dibattimento». L'amico Violante queste cose non si può permettere di dirle: è un tecnico. O ha dimenticato l'esercizio dell'attività del giudice, oppure mette la questione in questi termini: durante il dibattimento, quando gli atti sono in potere del collegio, io debbo leggere — sottraendoli al banco del dibattimento — atti che non sono ostensibili a me, in quanto sono in potere del giudice, e quindi non depositati per il difensore.

I casi sono due, allora, onorevole ministro. Può darsi che siamo diventati improvvisamente, in questa vicenda, tutti animati dal gusto iconoclastico di distruggere ogni regola di certezza e di garanzia; ed allora si torni all'antico principio che è meglio abolire l'istituto della difesa e ci si affidi alla protezione civile, delegando l'onorevole Zamberletti a tenere il ruolo

degli avvocati, i quali dovranno essere designati di volta in volta dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello dell'interno. Questi avvocati dovranno essere scelti tra quelli che gli americani chiamano «*yesmen*», strumenti del potere, che fingono, come statue di sale, come personaggi di un processo kafkiano, di svolgere un ruolo, che invece serve soltanto al gioco delle parti e a salvare le funzioni.

Se queste finzioni devono diventare invece funzioni, come noi crediamo, e questo deve diventare un precetto costituzionale, allora ci permettiamo di osservare che nel caso di specie o quello della difesa è in concreto un esercizio di libertà, perché tutti abbiamo bisogno del giudice, ma tutti più qualcuno hanno bisogno dell'avvocato, oppure, scorpondo, riduciamo questa funzione ad un atto di ossequio marginale, a vuoti formalismi. Ma in questo caso, onorevole ministro, ella dovrà fare i conti con il contesto che si innesterà in fine di contenzioso con gli ordini forensi, che si riuniranno sabato e domenica qui a Roma, a livello di camere penali; dovrà fare i conti con possibili astensioni da ogni attività. Dovete infatti darci le regole del gioco (anche se vi siete permessi di mutarle nel corso del gioco stesso). Ma se volete evitare che questa regole del gioco possano animare ancora una volta quello che gioco non è, ma è esercizio della difesa, nel destino della tragedia di tante singole unità, che poi sono i cittadini della comunità nazionale, allora dovete caricarvi di questa responsabilità.

Noi ci chiamiamo fuori, ma con l'orgoglio di essere rimasti battuti in un principio che reclama ancora l'affermazione dell'ultima sentinella avanzata di questo Parlamento che restano, vivaddio, le opposizioni, quelle vere, non quelle dell'astensione, quelle della finzione, quelle del comparaggio, quelle dell'ammiccamento: gli amici di Violante, per intenderci! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, l'articolo ora in esame è stato sottoposto da più parti a critica serrata dal punto di vista tecnico, come pure da quello della sua formulazione. Eppure, per ragion politica, sottospecie della ragione di partito, verrà approvato. Nonostante la dichiarazione resa ieri dal partito di maggioranza relativa, nonostante la contrarietà di una parte consistente della maggioranza — abbiamo sentito parlare di componente socialista e liberale — nonostante la battaglia delle opposizioni, di quelle che si oppongono sul serio e che affermano le ragioni del diritto e della libertà, non ci si fermerà.

Tutto ciò non è sufficiente e ciò vuol dire che c'è qualcosa di più forte: non si tratta soltanto della logica dei numeri in quanto non può bastare per comprendere un fatto come questo. C'è, dunque, una ragion politica che noi denunciavamo: gli articoli 2 e 3 si sostenevano vicendevolmente e contestualmente verranno approvati altrimenti cadrebbero. La ragion politica lega le forze politiche, non della conservazione, ma quelle della tentazione, delle «sirene» dell'emergenza che si ritrovano unite su quest'articolo come sul precedente. Dalla votazione di quest'ultimo il gruppo comunista si è astenuto, adesso toccherà al gruppo della democrazia cristiana, ma il risultato non cambia.

Cosa propone l'articolo 3? Un principio fondamentale: che la non lettura degli atti equivale alla lettura. Su questa base il processo cambia perché non è vero che questo è quanto accade oggi per cui il dar per letti gli atti deve essere santificato e specificato per legge. Ripeto che di questo non si tratta. C'è qualcosa di più e di diverso: la novella viene proposta in relazione ai maxiprocessi, cioè proprio per quelli nei quali la lettura degli atti risulta maggiormente necessaria. Infatti, nel processo in cui compare un solo imputato, magari davanti al pretore, è evidente che l'avvocato conosce le carte e sa che anche il giudice le conosce, per cui è possibile dare gli atti per letti. Nei maxiprocessi, nei quali gli atti sono costituiti

da centinaia di migliaia di pagine, questo non è vero e non è neanche possibile accettare questa pratica. Per questo bisogna approvare questo articolo 3 che andrà ad incidere su quello che può essere definito, a ragion veduta, un «monumento» sul codice Rocco, che appare sempre più un grande codice; ogni qual volta ci si mette su le mani, lo si rimpiange e lo si rimpiangerà. Dobbiamo avere terrore delle riforme fatte in questo modo e che toccano cose tanto delicate.

Le motivazioni di questo articolo sono spiegate bene dalla originaria proposta di legge Violante che mirava ad introdurre come articolo del codice (queste norme, infatti, entreranno a far parte del codice di procedura penale) la formula contenuta nell'articolo 466-bis: «quando la lettura contrasterebbe con le esigenze di speditezza del dibattimento». Non si tratta, cioè, delle ragioni del diritto, della giustizia, ma delle esigenze di speditezza del dibattimento.

Per altro, nella relazione si specificava meglio che la norma era diretta a superare le pratiche ostruzionistiche che potrebbero essere imposte dagli imputati ai difensori. Ecco, torniamo ad una convinzione ormai radicata: gli avvocati sono dei pavidi, dei prezzolati, dei conniventi, e quindi bisogna riformare il codice di procedura penale; in sostanza, bisogna intervenire in questo modo perché gli avvocati sono al servizio delle peggiori cause, se non addirittura autori dei peggiori reati.

Noi deputati del gruppo radicale ci battiamo contro questa concezione, che porterà ad un disastro di proporzioni incalcolabili nei rapporti fra avvocati e giudici.

Sosteniamo, per di più, che con questa formulazione si supera d'un balzo la ragione di fondo della necessità della lettura degli atti, che è comunque essenziale, nel maxiprocesso, anche per il giudice e per tutti gli avvocati (non è sufficiente che un avvocato conosca una parte, ma è necessario che di un processo conosca tutto), ma lo è ancor più per i giurati, perché qui si parla di processi in cui c'è la giuria popolare.

Il collega Cifarelli ricordava che il ruolo delle giurie popolari è stato posto nel dibattito della democrazia e della Repubblica nascente, e tale problema è stato trattato in particolare nella rivista *Lo Stato moderno* di Mario Paggi e di Mario Boneschi: lì è stata sottolineata la rilevanza del ruolo di tali giurie e la necessità di difenderlo ad ogni costo.

Ora invece non si sa più a cosa serviranno i giurati, perché essi in realtà saranno ciechi, sordi, inconsapevoli; e saranno solo utilizzabili per giurare, nella lotta contro la grande criminalità. In sostanza, non si vuole che i giurati partecipino al giudizio sulle singole responsabilità, sui singoli reati, sulle prove addotte, ma che si limitino a dichiarare ai telegiornali della RAI-TV, come è già accaduto, che hanno bisogno di protezione perché si stanno battendo contro la mafia.

È inutile poi che si dica che si intende salvaguardare il ruolo dei giurati nel processo, perché con queste norme si fa sì che tale ruolo libero e consapevole sia impedito e ridotto a quello di chi deve giurare non sulla verità e sul diritto, ma semplicemente sull'istruttoria, che nella fattispecie, perché questa è una norma *ad hoc*, inizia appunto dicendo: «Questo è il processo alla mafia» (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente, in ordine all'articolo 3 introdotto dalla Commissione nella proposta di legge Mancino, con un emendamento presentato dal gruppo comunista, il gruppo liberale a nome del quale io parlo, astenutosi in Commissione dalla relativa votazione, dichiara qui la propria contrarietà perché ritiene che l'elencazione degli atti, equivalente alla lettura degli atti processuali, rappresenta «una violazione del principio dell'oralità del processo, principio-cardine in una sentenza che sia frutto di atti e documenti, non di pensieri o impressioni del giudice».

Queste argomentazioni, signor Presidente e colleghi, sono non mie ma pronunciate — a nome del gruppo della democrazia cristiana — dall'onorevole Nicotra. Voglio sottolineare che noi condividiamo totalmente, completamente, integralmente questo giudizio espresso sull'articolo 3 dal gruppo della democrazia cristiana. Coerentemente dichiariamo che cercheremo in tutti i modi di capovolgere questo colpo di mano del gruppo comunista compiuto in Commissione, facendo sì che la maggioranza di questa Assemblea si riappropri del diritto di scegliere, con la reiezione di questo articolo 3. A nostro avviso, come sottolineava ieri l'onorevole Nicotra (spero che tutto il gruppo della democrazia cristiana, coerentemente, come egli ha annunciato nel parlare a nome del gruppo stesso, voti contro questo articolo 3), l'introduzione del principio di una simile utilizzazione dei documenti, stravolge il cardine del nostro processo, che è quello dell'oralità.

Ma dirò di più: qui si è in contrasto con i criteri della legge-delega di riforma del codice di procedura penale che ancor più, si fonda sull'oralità! Mi domando come si fa a stabilire quali sono gli atti ritenuti utilizzabili: si affida alla scelta di un determinato momento processuale, l'indicazione o la ricognizione degli atti utilizzabili; se quelli che si dovessero ritenere non utili ai fini del giudizio, successivamente in relazione alle ulteriori risultanze processuali, dovessero apparire utili e pregni di significato, non sarebbero più recuperabili: oltre che un grave *vulnus* al processo per il modo in cui è stato condotto avanti, questo significa anche una grave accusa di incompetenza a chi ha istruito quel processo! Siccome ha fatto atti inutili, li eliminiamo...

Forse sarebbe stato più opportuno, in luogo del *vulnus* di dare per letti gli atti ritenuti utilizzabili, fare il procedimento inverso, dichiarare cioè a verbale di ritenere stralciati (quindi senza leggerli) atti che, concordemente, le parti e i giudici dovessero ritenere inutili. Probabilmente questo sarebbe stato produttivo per il giu-

dizio, anche se in qualche modo poi avrebbe rigenerato la preoccupazione di cui dicevo prima, e cioè che in un secondo tempo, gli atti ritenuti inutili ma poi utili, non sarebbero stati più utilizzabili.

La preoccupazione di salvare il principio dell'oralità in questa delicatissima fase dibattimentale del processo, come si evince — mi pare — da un emendamento dell'onorevole Maceratini, non è quella di un termine per l'esame di questi atti, perché si tratta di atti già depositati, per il cui esame le parti hanno già avuto a disposizione un termine; la preoccupazione è quella di assicurare la conoscenza da parte del giudice, cioè di un giudice che non ha partecipato alla fase precedente (particolarmente dei giudici popolari). Tale conoscenza non può che avvenire mediante la lettura; a questa necessità si potrebbe ovviare soltanto (come avviene nella prassi), dando per letti atti sulla non necessità della cui lettura le parti concordano, perché, appunto, secondo la valutazione di tutte le parti, si può ritenere che quegli atti siano conosciuti.

A nostro avviso, questo articolo 3 costituisce un *vulnus* gravissimo di un principio fondamentale del nostro processo, anche per i riflessi che questa modifica potrebbe avere sul piano della costituzionalità; pertanto, dichiariamo che il gruppo liberale voterà contro l'attuale formulazione dell'articolo 3, rifacendoci alle argomentazioni qui addotte dal gruppo della democrazia cristiana, nella speranza di contribuire a migliorare questo testo di legge, augurandoci che anche altri gruppi della maggioranza vogliano votare contro questo articolo, insieme al gruppo della democrazia cristiana, in modo che possa venir meno l'introduzione di questa che a noi pare essere una autentica mostruosità giuridica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ROCCELLA. Signor Presidente, colleghi, ritengo se non altro utile aggiungere alla voce degli avvocati, che

partecipano numerosi a questo dibattito, quella di uno che ha studiato lettere e che ha fatto il giornalista, ma che ritiene basti un tanto di coscienza civile e di cultura liberale per prendere decisamente posizione di fronte alla scelta che ci si prospetta.

Non credo che occorran competenze dettagliate, per capire quanto c'è da capire. Quello che io ho capito ve lo dico subito: ho capito che si ripristina la carcerazione preventiva e la si ripristina nel suo aspetto più odioso, sotto la specie della condanna. Su questo abbiamo ampiamente discusso da anni: bene, io ritengo che con questa norma si ripristini puramente e semplicemente questo tipo di carcerazione preventiva, che tutti abbiamo definito mostruosa rispetto ai parametri di giudizio costituzionale di cui disponiamo, e la si ripristina in dispregio alle scelte di revisione che le stesse forze politiche hanno detto di avere operato nel tema specifico e in tema di riforma del codice di procedura penale.

A me non pare che si possa e si debba aggiungere altro per condannare questo provvedimento. Sarei veramente curioso ed interessato, perché non voglio essere uomo di parte, a sentire le argomentazioni dei colleghi che sono a favore di questa norma. Se c'è un collega che ritiene di potere sostenere questa norma senza doversi giustificare, lo faccia. Altrimenti la maggioranza che vota questa norma si troverà in una condizione mortificante.

Detto questo, mi resta da aggiungere che appartengo ad un gruppo politico che è coinvolto in una iniziativa referendaria, quella, per intenderci, della giustizia giusta, promossa, colleghi, in nome di principi che derivano dalla Costituzione ed investono il nostro ordinamento giuridico nelle sue parti più significative. Sono questi stessi principi che mi inducono ad oppormi a questa norma, in piena coscienza ed in piena coerenza. È perché credo in quei principi che io mi oppongo a questa norma, che a quanto vedo non designa la maggioranza di Governo ampiamente divisa su questo terreno. È

norma, invece, che designa una mentalità e una cultura sulla quale difficilmente si allinea, a quanto mi è dato constatare, la maggioranza, e di questo, colleghi, sono felice. Esiste, all'interno dello schieramento di maggioranza, una corrente di opinione forse preminente che non condivide il testo a nostro esame, ed io farò di tutto perché siano apportate a questo articolo le correzioni di sostanza che ne correggano profondamente il senso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, noi del gruppo di democrazia proletaria riteniamo che questo articolo stia suscitando fortunatamente un ampio dibattito, non solo perché l'onorevole Nicotra ha ieri polemizzato apertamente con esso. Naturalmente quando il gruppo di maggioranza relativa si pronuncia contro un articolo di legge, ciò ha indubbiamente il suo rilievo. Sull'articolo 3 si sta quindi svolgendo un dibattito e la democrazia cristiana, che sostiene il Governo e l'onorevole Rognoni, afferma di non essere d'accordo su di esso.

A questo occorre aggiungere una serie di riflessioni in ordine all'aberrazione contenuta nell'articolo 3.

È vero (non me ne voglia l'onorevole Trantino) che gli avvocati hanno in questi lunghi e bui anni difeso principi garantisti, e non solo perché molto spesso difendevano posizioni difficili. Però sovente nelle aule dei tribunali gli avvocati si sono adagiati nella prassi della non lettura degli atti. Con questo non voglio certo criticare l'ordine forense, dico solo che su questo punto specifico vi è stato un atteggiamento di subalternità che ha consentito di stravolgere ulteriormente i dati su cui si fonda l'attuale processo in Italia, cioè i dati che caratterizzano il procedimento inquisitorio. Si tende perciò ad eliminare l'oralità ed il contraddittorio all'interno del dibattimento, per far sì che la produzione delle prove sia un fatto piuttosto interno all'istruttoria, ed a pro-

durre le prove attraverso il confronto delle parti.

La prassi che si è instaurata all'interno del processo in Italia non è prevista neppure dall'attuale ordinamento processuale, anzi lede numerosi articoli del codice, tanto è vero che occorre riformare tali articoli per introdurre questa aberrazione che va contro il principio dell'oralità del dibattimento.

Potremmo dire che se non fosse invalsa questa prassi in Italia, nonostante l'istruttoria segreta, la produzione delle prove scaturite non attraverso il contraddittorio, almeno il rispetto delle norme contenute nel codice penale avrebbe salvato una parte del principio dell'oralità all'interno del processo stesso.

La prassi invece vuole che non si legano gli atti, la prassi vuole che si diano per letti. Certo, questo non solo lede il principio dell'oralità, ma impedisce ai giudici di capire, soprattutto quando si è in presenza della giuria popolare o anche del giudice *a latere*. E questo avviene non solo in corte d'assise ma anche nei tribunali, dove esiste un collegio che spesso prende visione degli atti molto tardi.

Il processo moderno si impernia sul contraddittorio, ed è nel contraddittorio che deve verificarsi la validità o meno delle dichiarazioni e delle accuse. È nel fuoco del contraddittorio che le testimonianze devono essere ascoltate. Tanto è vero che il presidente del tribunale di Palermo, allorché insorse la questione specifica della lettura degli atti nel cosiddetto maxiprocesso contro la mafia, per venire incontro alle istanze degli avvocati e contemporaneamente non far sospendere le udienze voleva chiamare a testimoniare gli estensori dei processi verbali, appunto perché i processi verbali scritti non hanno un valore probante.

Questo per dire che in base alle norme attualmente vigenti scade come prova quanto è stato acquisito nelle fasi precedenti al dibattimento, ed è sostituibile immediatamente dalla testimonianza degli estensori dei processi verbali. Queste sono cose che tutti gli avvocati e i giudici presenti in quest'aula conoscono; le ho volute

richiamare per dire che già oggi il principio dell'oralità è messo a piedistallo del nostro processo penale. Quindi la gravità della modifica è nella sanzione di una prassi che è *contra legem*; la modifica contenuta nell'articolo 3 è contro le norme del nostro codice processuale.

Mentre noi tutti intendiamo andare incontro al nuovo processo penale, che vuole essere non più inquisitorio ma accusatorio, che vuole cancellare e saltare la fase dell'istruttoria, perché è una fase segreta in cui si acquisiscono una serie di prove che poi non possono essere passate al vaglio; nel momento in cui dovremmo votare finalmente la delega per la stesura del nuovo codice di procedura penale, quando si dovrebbe riattivare la commissione Pisapia, quando ci aspettiamo che nel giro di un paio d'anni si vada al nuovo processo inquisitorio (tanto che il Governo ha presentato un disegno di legge per attrezzare culturalmente e materialmente i giudici), oggi, nel 1987, dovremmo invece votare una norma che è contro l'attuale codice, ma è anche contro la prospettiva per la quale tutti dicono di battersi.

Dicano i colleghi se questa non è schizofrenia, dicano i colleghi se questo veramente non sia far torto alla legge e al buonsenso. Ecco perché noi riteniamo che sarebbe cosa saggia ritirare questo articolo 3. Il nostro gruppo sarebbe d'accordo a ritirare l'emendamento soppressivo e passare subito alla votazione dell'articolo 3, se è vero che il gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'articolo; se è vero quanto hanno sostenuto precedentemente gli onorevoli De Luca e Testa, non esiste nell'Assemblea la maggioranza per sostenere l'articolo 3.

Vorrei rivolgermi nuovamente ai colleghi del gruppo comunista, perché sono loro gli estensori di questa norma non prevista dal Governo. Vorrei capire quale sia la logica che guida il gruppo comunista oggi, nel farsi patrocinatore di una serie di istanze che vanno contro le sue stesse idee, e quale sia la logica che guida quel gruppo nel redigere norme, relative al processo penale, che rispondono solo

all'evolversi di alcuni processi, anzi di un solo processo: quello di Palermo.

È mai possibile che si debba legiferare tenendo d'occhio un solo processo? È mai possibile che si debba in questo modo approvare una norma, destinata a regolare non un solo processo, ma centinaia e centinaia di processi, oggi e nel futuro, fin quando entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale? È mai possibile condizionare una norma, che vale per tutti i processi, solo per l'andamento di un processo? È mai possibile, cioè, legiferare tenendo d'occhio soltanto Palermo?

Ed allora l'altra considerazione di ordine politico, ma anche attinente alla concezione della elaborazione delle norme penali, è la seguente: è mai possibile che per vincere un processo (e uso scientemente l'espressione «vincere un processo») si manomettano norme processuali? Ho detto «vincere» ed ho paura di usare questa parola in riferimento ad un processo, perché la giurisdizione non ha il compito di vincere, ma quello di pronunciare il diritto, la sentenza; nel processo non bisogna sconfiggere, ma ricercare la verità, addebitare taluni fatti a determinate persone e ricondurre tali fatti ad alcune norme per pronunciare la sentenza.

Queste sono cose che si leggono nei manuali di procedura penale, eppure oggi dobbiamo tornare a queste affermazioni che paiono banali ed ovvie, ma purtroppo non lo sono.

Se dobbiamo approvare queste norme per dare ai giudici di Palermo strumenti per vincere, abbiamo già perso. Certo, potremo condannare i mafiosi condotti in giudizio, ma come democrazia e come Stato di diritto abbiamo perso. È infatti con gli strumenti ordinari della legge che bisogna giudicare anche i peggiori assassini, è con lo strumento della legge che lo Stato deve sconfiggere la criminalità, organizzata e non. Ha fatto quindi bene il presidente della corte d'assise di Palermo quando ha cercato, con gli strumenti previsti dal codice, di risolvere i problemi posti dalla difesa.

Onorevoli colleghi, bisogna ricordare con pari chiarezza altre ovvietà. Un imputato ha il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti che il codice gli fornisce: dal silenzio al tentativo di ritardare alcune fasi processuali. Un imputato può legittimamente utilizzare tutti i meccanismi che le regole del gioco, scritte e da tutti accettate, gli mettono a disposizione. Questo è, onorevoli colleghi, lo spirito che ha guidato anche la stesura delle norme del codice Rocco, che noi tanto disprezziamo e vituperiamo.

Per questo il gruppo di democrazia proletaria non ritiene che nei processi occorra vincere; noi non vediamo nemici nei processi, ma imputati, nei cui confronti possiamo avere maggiore o minore simpatia (e naturalmente con gli imputati del processo di Palermo non abbiamo alcuna simpatia). Noi crediamo che per sconfiggere la mafia e la criminalità organizzata lo Stato debba presentarsi con la faccia del diritto, che è la sua faccia. Conosciamo le storie della lotta alla criminalità organizzata condotta attraverso i processi speciali o con le truppe di invasione, e sappiamo come la mafia abbia continuato a prosperare. Non dobbiamo, perciò, caricare i processi di compiti che non sono loro propri.

Il processo non deve mirare a sconfiggere i mali della società, perché questo è compito di altri poteri dello Stato. Noi invece continuamente appesantiamo il processo penale di compiti che non ha e non può avere. E, quand'anche lo snaturassimo con queste norme, il processo, cioè il giudizio e, ancora una volta, la magistratura, non avranno mai la possibilità di sconfiggere mali che sono della società.

Quand'anche sconfinasse, come è successo negli anni dell'emergenza o come succede nei processi contro la mafia e la camorra, non ci potremo mai aspettare la sconfitta della mafia e della camorra nelle aule dei tribunali. In un'aula di tribunale si potrà semmai riconoscere se una persona è veramente mafiosa, cioè se ha commesso effettivamente reati e se, per questi, deve essere condannata.

Se questo significa fare il gioco della mafia, onorevoli colleghi, vuol dire che voi avete già cantato il *de profundis* per lo Stato di diritto e per la democrazia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Il gruppo socialdemocratico è in maniera assoluta favorevole al dispositivo proposto dal Governo, in particolare dal ministro Rognoni. Mi sembra che tutti i discorsi di certi oratori abbiano poco fondamento. Anche l'esponente di democrazia proletaria ha fatto il giurista. E sta bene: potrei fare il giurista anch'io. La verità è una sola: che con il dispositivo proposto dal ministro Rognoni abbiamo la possibilità di condurre a termine certe iniziative contro i mafiosi, certi processi, che altrimenti andrebbero avanti all'infinito. E non faccia finta di non capire colui che ha parlato per democrazia proletaria o coloro che hanno parlato da altri banchi...

La verità è una sola: noi abbiamo sempre sostenuto e sosterranno sempre lo Stato di diritto.

CARLO TASSI. Questa è buona!

LUIGI PRETI. Ma non siamo assolutamente disposti ad approvare ciò che propongono l'esponente di democrazia proletaria e gli esponenti di altri gruppi, i quali ci condurrebbero a questo: il processo di Palermo non finirà mai e tutti i mafiosi usciranno dalle carceri e continueranno a fare il loro mestiere, a commettere i loro delitti. Non è questione di Stato di diritto, gentili signori: qui è questione di difendere lo Stato. E noi socialdemocratici vogliamo difendere lo Stato italiano (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

CARLO TASSI. Ed i buoni benzina?

LUIGI PRETI. Io non c'entro niente con i buoni benzina! E sappia bene che gli elettori del suo partito sono tutti d'accordo con noi!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le polemiche personali possono avere luogo in altra sede!

Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Vorrei rivolgermi in termini molto pacati a tutti i colleghi e, in particolare, ai colleghi comunisti. Vedo l'onorevole Violante, che è estensore dell'articolo 3 di cui ci stiamo occupando.

Poc'anzi è stato detto, ma probabilmente non a ragione, che l'articolo 3 è parte di una legge prodotta dal ministro di grazia e giustizia. In verità, per quello che riguarda l'articolo 3 ed il successivo articolo 4, il tema risulta introdotto dalla proposta di legge di iniziativa dei deputati Violante, Macis, Mannino Antonino, Fracchia, Fittante e Auleta, abbinata al testo proposto dal Governo.

Io non mi associo, nel modo assoluto, ad alcune dichiarazioni che sono state fatte per dare una specie di battesimo a questa proposta di legge, definendola aberrante, ignobile, e così via. Io credo che il testo degli articoli 3 e 4, che deriva dalla proposta di legge di cui ho detto, costituisce un tentativo apprezzabile di risolvere un problema delicato e grave qual è quello della lettura degli atti, la cui disciplina attualmente nel nostro codice di procedura penale è affidata a meccanismi possibilistici, che creano le più diverse condizioni.

Mentre affermo che si tratta di un tentativo legittimo, quindi non giudicabile con gli aggettivi che sono stati usati, perché il problema esiste e perché il testo attuale del nostro codice di procedura penale, in effetti, è incapace di risolvere i nodi che da questo problema derivano, devo aggiungere che, secondo me, la soluzione proposta probabilmente pecca nello stesso modo. Infatti, la soluzione proposta tende a rendere alternative due possibilità: o la lettura degli atti come tale, ove a questa si pervenga, oppure, viceversa, la specifica indicazione degli atti utilizzabili. Tale indicazione verrebbe a costituire un elenco da considerarsi sostitutivo della lettura.

Si tratta di tentativi legittimi di risolvere un problema delicato. Tuttavia, si prospettano soluzioni che non mi sembrano colpire l'obiettivo cui si vuole giungere. Aggiungo, poi, un altro motivo per sottoporre ai colleghi la proposta che intendo fare e che rimetto all'apprezzamento dell'intera Assemblea, ma soprattutto dei colleghi comunisti, che sono proponenti del testo in questione.

MARIO POCHETTI. Non è stata la Commissione ad approvare il testo?

LUIGI DINO FELISETTI. Sì, d'accordo, ma lo ha approvato su proposta comunista.

Poco fa abbiamo approvato l'articolo 2, e con ciò abbiamo già deciso il congelamento di tutte le attività che coprono il momento che va dall'apertura del dibattito fino alla sua chiusura, sentenza compresa, quindi camera di consiglio compresa.

Non vi pare, colleghi, che il disposto dell'articolo 2 finisca per essere assorbente di tutte le questioni relative al momento dibattimentale? Non vi pare che la lettura degli atti, congelati nell'ambito della fase dibattimentale, trovi una possibilità di soluzione legittima e corretta attraverso quella economia delle scelte processuali che le parti, ed in particolare i difensori, effettueranno quando, chiedendo letture, sapranno che si mietono l'erba del tempo sotto i piedi...? Mi parrebbe che questa considerazione abbia una sua validità: la lettura viene risolta all'interno degli atti dibattimentali, creando una condizione di disciplina per tutti, per cui l'obiettivo di guadagnare tempo in funzione di provocare uscite in conseguenza della scadenza dei termini viene annullato dal fatto stesso che, in contesto dibattimentale, tutto il tempo è congelato.

Arrivo alla proposta, perché i colleghi hanno ben capito. È possibile chiedere che, concordemente, si disponga non il ritiro ma lo stralcio della proposta di legge abbinata, con la conseguenza di rimettere ad un altro momento di rifles-

sione, che potrebbe essere quello della prossima legge delega di riforma del codice di procedura penale, la disciplina delle letture? Sono d'accordo in questo con il collega di democrazia proletaria: una norma non va emanata per un processo, ma per i processi in generale. La mia proposta, dunque, è la seguente: stralcio del provvedimento abbinato, con la conseguente caduta, dal testo in esame, degli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Intendo innanzitutto ringraziare, signor Presidente, il collega Felisetti per la chiarezza ed il rispetto con i quali ha esposto le sue posizioni, chiarezza e rispetto che, per quel che ho potuto seguire, non sono stati comuni ad altre impostazioni. Lo ringrazio veramente. Si possono, infatti, avere posizioni diverse su una questione così delicata, ma quando vi è reciproco rispetto si arriva comunque ad una soluzione. Quando, invece, si approfitta di un momento in cui bisogna faticosamente costruire una difficile regola per fare esclusive battaglie di fazione e di schieramento, cari colleghi, non si fa più politica, ma puramente invettiva e non si risolvono i problemi che abbiamo di fronte e che abbiamo il dovere di risolvere.

Qual è la questione? Vige dal 1931 una norma nel nostro codice che prescrive che la difesa o l'imputato può chiedere che gli atti vengano letti. La sentenza di condanna, se è di condanna, ove si fondi su atti che non sono stati letti, nonostante ne sia stata fatta richiesta, è nulla. È questo il quadro. Nella prassi, sino ad un anno fa, si usava dare per letti gli atti, con il consenso di tutte le parti. Un imputato del processo di Palermo ha scoperto questa cosa, e l'ha proposta alla corte, che l'ha recepita. L'imputato era Liggio, ma fa parte del diritto di difesa di chiunque utilizzare tutti gli strumenti che il codice prevede. L'imputato ha proposto la questione, alcuni difensori hanno, giustamente dico, chiesto la lettura degli atti.

A questo punto ci troviamo di fronte a tale scabroso problema, che proponiamo all'attenzione dei colleghi: dopo l'approvazione dell'articolo 2, sul quale ci siamo astenuti, che cosa può accadere? Accade che le letture degli atti siano comunque fatte. Sia ben chiaro, si tratta degli atti che sono già stati depositati a suo tempo per tutti i difensori. Non si tratta di atti nuovi. Che cosa accade, dicevo? Che soprattutto per questa cosa molto negativa, che comunque esiste, dei processi con molti imputati, possiamo avere imputati che hanno una imputazione da niente, magari di favoreggiamento, per la quale uscirebbero dopo un anno e sei mesi, ed imputati che, per il fatto di avere numerose condanne penali già definitive o per il fatto di avere pesanti imputazioni, hanno comunque interesse alla lettura degli atti, dal momento che nel frattempo decorre il termine relativo agli altri processi che pendono; ed hanno tale interesse perché, se la corte legge atti per due anni, lo stesso processo, evidentemente, diventa una farsa.

È questo il punto: è il senso dello Stato che dobbiamo avere su una materia del genere. Che cosa diventerebbe un processo in cui la corte d'assise leggesse per anni ed anni numeri di assegni di conto corrente, testi di intercettazioni telefoniche che niente hanno a che fare con la materia, e così via? A che cosa si riduce il processo? Che cosa vi resta di serio e di equilibrato?

Occorre pure considerare che, una volta avanzata la richiesta, l'imputato per reati minori vede sospeso il decorso dei termini, nei suoi confronti, per tutta la durata della lettura degli atti: viene quindi profondamente sacrificato dalla soluzione che è stata adottata dall'articolo 2 (ed è per questo che su quell'articolo noi ci siamo astenuti).

Noi avanziamo dunque una proposta, e lo facciamo pacatamente, perché non vogliamo imporre una soluzione, ma definire una regola: del resto, eravamo partiti da una diversa impostazione, come il collega Felisetti ricorderà, e poi, discutendo insieme, siamo pervenuti ad una solu-

zione diversa. L'impostazione originaria prevedeva la pura e semplice messa a disposizione degli atti; poi ci siamo convinti che sarebbe stato opportuno prevedere qualcosa di più significativo, come una discussione, da parte della corte e dei giudici popolari, con il coinvolgimento della stessa difesa, attorno agli atti da assumere a base del giudizio.

Proponiamo dunque che all'inizio del dibattimento vi sia un momento nel quale il pubblico ministero e la difesa indichino gli atti sui quali ritengono che il processo debba concentrarsi. La richiesta della difesa deve essere vincolante, per la corte: il collegio discuterà di questi atti, valutandoli nel loro contenuto, e quindi avrà la possibilità di cogliere pienamente quanto scritto in quelle carte. Ed infatti proprio questo è un dato molto serio, che è stato posto da taluni difensori e che merita di essere pienamente superato. Una volta delimitati gli atti, che vanno specificamente indicati, essendo la delimitazione vincolante nei confronti del collegio, il processo non può che farsi su quelle carte; e se la sentenza si basasse su atti diversi, sarebbe nulla. In tal modo, tra l'altro, noi garantiamo l'effettiva lettura, che attualmente non è invece garantita dall'ordinamento vigente, come correttamente notava il collega Felisetti: stabiliamo cioè che, se si decide di leggere un atto, quell'atto va effettivamente letto (altrimenti, la sentenza sarebbe nulla).

Ecco la soluzione da noi proposta: si potrà sostenere che è inopportuna o sbagliata, e del resto stiamo qui discutendo per stabilire la regola migliore; ma non si può certo affermare che sia iugulatoria, soprattutto perché crea un parametro preciso, di fronte ad una situazione che, ripeto, finora non solo è stata lasciata priva di regola, ma è stata gestita dal patizio silenzio di tutte le parti processuali.

Speriamo di riuscire a varare quanto prima questo sospirato nuovo processo penale e di sbarazzarci così di maxiprocessi, dei pentiti, e così via. Ma intanto dobbiamo dettare una regola per disciplinare la situazione che abbiamo di fronte;

e dobbiamo farlo in modo da non sacrificare la posizione degli imputati più deboli e da dare una giusta risposta alle istanze della difesa di tutti gli imputati. Crediamo davvero che, di fronte ad una lettura che diventerebbe un fatto puramente formale quella di una discussione di merito sugli atti, di una loro specifica indicazione, in cui siano coinvolte tutte le parti e le richieste dei difensori abbiano una efficacia vincolante nei confronti della corte, costituirebbe una soluzione che potrebbe essere considerata come una attenuazione dei diritti di qualcuna delle parti? Veramente crediamo che sia difendibile una impostazione in base alla quale un processo si trascinerrebbe per anni, nella lettura di matrici di assegni? Sappiamo bene che, per questo, vi sono persone che sono morte, in alcuni processi!

Noi siamo qui per dettare regole, in relazione ad una situazione del genere. Vi sono probabilmente imputati innocenti, in quel processo di cui tutti parliamo: pensiamo che siano tutelati adeguatamente da un sistema che li lascia in prigione, in attesa che qualcuno legge migliaia e migliaia di pagine? Qualcuno dirà che il problema è rappresentato dai maxiprocessi: ma i maxiprocessi esistono, e noi dobbiamo affrontare con serietà il problema e non sfuggire ad esso. Sta alla nostra capacità, al nostro spirito di tolleranza reciproco, al nostro sforzo per trovare una soluzione comune e giusta, la possibilità di trovare una risposta che non deve essere una risposta contro qualcuno, ma una risposta che consenta di far svolgere i processi serenamente, in modo equilibrato e nel rispetto dei diritti di tutti, fino a quando non riusciremo finalmente a sbarazzarci di questo codice e a realizzare il nuovo codice (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Vorrei esprimere alcune brevi considerazioni, perché, se comprendo certe intenzioni e certe motivazioni, non posso dimenticare che la ma-

teria è assai delicata e quindi esige una certa riflessione.

Innanzitutto vorrei osservare all'onorevole Preti che questo continuare a legiferare in relazione ad un processo, con un processo in corso, a me fa venire un po' la pelle d'oca. Quando inizia un processo, ognuno conosce il suo *status* di diritto. Ora, mentre è in corso un dibattimento di accertamento di responsabilità, noi legislatori ci insinuamo e tentiamo di introdurre regole del gioco diverse. Vorrei che, almeno, ci pensassimo. Non so, comprendo che è questione di sensibilità; io, debbo dirlo, ne provo un senso di grande preoccupazione.

A me sembra che, avendo approvato la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare durante il dibattimento, tutte le altre osservazioni siano, come dire, minori, parziali ed in qualche misura persino complicanti.

Ho sentito la passione dell'onorevole Violante nel sostenere questa tesi. Confesso che non la posso condividere. Perché? Innanzitutto perché non vi è dubbio che, se non si troverà il modo di uscire dai maxiprocessi, sarà difficile trovare regole giuste.

Confesso altresì che dubito che questa legge che ci accingiamo ad approvare possa applicarsi a quel processo specifico. Ma poi è il meccanismo che non mi piace. Non è vero che si possa determinare all'inizio quali atti si leggono. Non è vero! Chi ha esperienza di processi sa che, in relazione a ciò che dice il teste, alle tesi che vengono sostenute, ai riferimenti, vi può essere la necessità di un chiarimento secondo gli atti; vale a dire che è nella dinamica che emerge la necessità.

Inoltre, sappiamo che gli atti vengono depositati, ma non è per la difesa, è per i magistrati. È per i magistrati, soprattutto per le corti popolari, che spesso non conoscono i processi. È soprattutto per dare contezza, in relazione al riferimento, all'importanza che una singola deposizione può assumere in un processo, che si deve vedere come è stata assunta, verbalizzata e scritta, quali sono gli aggettivi sostenuti, insomma il commento della po-

sizione da cui può uscire e forse esce un pizzico di verità, un po' di luce di verità. Questo è un ragionamento che dobbiamo lasciare solo ed esclusivamente alla difesa, perché è la difesa che, nella sua responsabilità, riesce a valutare tutto ciò.

Quando si è garantito che non può essere un modo per defatigare il processo, perché intanto non decorrono i termini di custodia cautelare e quindi chi vi ricorre lo fa a proprio rischio, mi sembra che, in questa fase, abbiamo fatto il massimo che potevamo. Ogni ulteriore, come dire, inserimento diventa elemento distorsivo e di turbativa rispetto alla possibilità della esplicazione reale di tutta la difesa processuale.

Il sistema attuale della lettura non è perfetto. D'accordo, ma, scusate, non credo che i giudici, come dire, buttino nel processo proprio carte inutili. Le carte dei processi credo siano raccolte perché bene o male sono attinenti alla costruzione della prova, della prova diretta, di riferimento, della personalità, del comportamento, comunque attinente al processo.

Chi valuta ciò che è utile o inutile? E l'utilità la si conosce all'inizio o nel corso del processo?

Il sistema attuale è imperfetto. D'accordo, ma alla fine, in questa fase di transizione, tra l'attuale stato dei processi e quelli che verranno, mi auguro che vengano, tra la fase attuale ed il nuovo processo di cui parliamo sempre, dobbiamo lasciare questa fase sperimentata e garantirci che lo strumento non può essere usato in modo defatigatorio. Fatto questo, però, lasciamo che la difesa espliciti fino in fondo il proprio compito.

Non credo ad un uso strumentale per altri processi o cose di questo genere. Abbiamo qualche esperienza. Sappiamo che se un imputato ha più processi in corso, qualche condanna l'ha subita. Non dimentichiamolo mai. Non portiamo oggi nella nostra valutazione argomenti che, a mio parere, ne sono fuori.

Concordo con quello che diceva prima l'onorevole Felisetti che mi pare poi era

ciò che avevamo sostenuto nell'intervento precedente (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, a me pare che la discussione che si è sviluppata sull'articolo 3 ha quanto meno il pregio di evidenziare i dubbi non facilmente eliminabili presenti in tutti coloro che hanno seguito il dibattito su tale argomento a proposito di questo punto decisivo del processo.

L'onorevole Violante ha affermato diverse cose e poi alla fine ha aggiunto anche un dato di carattere emotivo, sentimentale, a proposito del problema della lotta a certe forme di criminalità. Io debbo dire che dal punto di vista dello stato d'animo credo che nessuno possa avere il monopolio di questi intenti che tutta l'Assemblea condivide. Non vi sono atteggiamenti che possono favorire certi aspetti preoccupanti della criminalità, però è stato detto che il processo non è lo strumento per portare avanti la lotta alla criminalità. I mezzi adatti sono la polizia giudiziaria, l'apparato dello Stato, mentre il processo è il momento in cui, con il rispetto delle regole, si accerta la verità. E questa è cosa diversa.

Nell'accertare la verità dobbiamo anche attenerci, nel sostenere i rispettivi argomenti, a quelli che sono i documenti in nostro possesso, perché a me pare di aver capito (se così non è chiedo sin d'ora scusa) che — l'onorevole Violante — nell'illustrare l'articolo 3, che evidentemente egli difende, ha sostenuto che l'indicazione specifica degli atti apre la fase in cui gli atti stessi vengono conosciuti dalle parti processuali.

L'articolo 3, nel testo presentato dal Governo, non dice queste cose, ma anzi sostiene che la specifica indicazione degli atti (sostanzialmente un elenco da 1 a 200, da 1 a 1000, da 1 a 3000 preparato dal presidente di un tribunale o da un giudice monocratico) equivale alla loro effettiva

lettura. Quindi, siamo in presenza di un'ipotesi, di un'astrazione, di una presunzione secondo la quale il giudice con quella indicazione realizza l'equivalenza rispetto alla lettura.

Siamo ancora all'inizio di questo drammatico problema perché è chiaro che la lettura degli atti ha provocato i guasti che preoccupano tutti, ma è chiaro altresì che dobbiamo trovare una soluzione compatibile con i principi dell'ordinamento giuridico, evidentemente legati ad una considerazione di fondo. Noi dobbiamo mettere l'intero collegio nella condizione (penso alle corti di assise) di conoscere tutti gli atti, e non soltanto il presidente che, con quell'arida e burocratica indicazione, assolve a tutti i doveri della conoscibilità degli atti. È evidente che tale presunzione non soddisfa quell'esigenza di conoscenza senza la quale non ci può essere accertamento della verità e giuste sentenze.

Noi deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale abbiamo presentato due emendamenti. Il primo soppressivo dell'intero articolo (dirò poi perché ritengo che questa sia la via più saggia da seguire) ed il secondo, in via subordinata, modificativo, nel quale ci siamo sforzati, senza nessuna pretesa di originalità, perché riconosciamo che abbiamo fatto opera di integrazione tra il testo originario del Governo e il testo originario della proposta di legge comunista, di individuare tra i due concetti della indicazione (testo del Governo) e della disponibilità (testo del gruppo comunista) una via che consentiva, tutto sommato, di arrivare ad una piena e concreta conoscenza degli atti, sia da parte del collegio giudicante sia da parte della difesa.

Mi spiego. Accettiamo il principio che il collegio indichi gli atti di cui ci si deve avvalere nel corso del dibattimento; ma subito dopo diciamo che in tal caso la difesa ha diritto di chiedere la disponibilità degli atti medesimi, e quindi ha diritto di ottenere un congruo differimento del dibattimento.

A questo punto è chiaro che alla difesa si porrà il problema, tutto pratico, e da

risolversi alla luce degli interessi concreti del proprio assistito, della scelta dell'una o dell'altra strada.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

GIULIO MACERATINI. Ma abbiamo garantito, in questo modo, i due fronti processuali, e cioè la conoscenza degli atti da parte del giudice, la piena e possibile conoscenza degli atti da parte di chi si difende.

Ma questa proposta, dicevo — e mi avvio alla conclusione — è in subordine rispetto alla prima e si fonda sul presupposto che la proposta soppressiva non sia approvata.

A noi sembra, a questo punto, che le considerazioni svolte poco fa dal collega Felisetti debbano e possano essere accolte, perché la sterializzazione dei tempi di udienza ai fini della custodia cautelare risolve gran parte dei problemi.

Si potrà dire che la sterilizzazione non riguarda il tetto finale; ma intanto riguarda i segmenti processuali, e difficilmente si troveranno imputati che vorranno, e tanto meno difensori che suggeriranno al proprio cliente, al solo fine di creare ostruzionismo processuale, di attendere che la clessidra continui a perdere la propria sabbia, perché quel cliente resta in carcere, nel frattempo, in quanto i termini sono stati sterilizzati, ai sensi dell'articolo 2.

Credo di aver sintetizzato in tal modo il punto di vista del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, io ho avuto sempre qualche riluttanza, in questa fase, a prendere la parola sul tema in discussione, come su altri, perché molte volte quando si fanno, come in questo momento, scelte di carattere gene-

rale e specifico così importanti, attinenti alla materia processuale (e quindi alle regole del gioco giudiziario, in cui la posta è la giustizia dello Stato, la capacità di renderla al cittadino, con la necessità di essere in ogni momento equilibrati e sereni), il problema è quello di non confondere le posizioni di carattere generale con talune che possono anche essere non soltanto generali.

Io sono presente, come difensore di parte civile per la famiglia Dalla Chiesa, nel processo di Palermo, ed ho l'onore di rappresentare lacrime ed attese. Di conseguenza, più di una volta, nel prendere la parola, ho avuto la preoccupazione di dimenticare, nel garantire i diritti che sono di carattere generale, le posizioni che sono per me di parte, ma sempre con la piena coscienza delle esigenze della collettività, che ha affidato a cittadini probi la difesa dei propri valori.

Proprio per questo ho avuto questo pudore, e ho ascoltato altri che nella vicenda hanno posizioni di questo tipo con grande interesse, ma ho preferito, anche in Commissione, astenermi, non partecipare, per non introdurre il sospetto di un interesse, non dico privato, ma avente caratteristiche non specifiche e legate alla realtà generale di cui il parlamentare, esponente del popolo italiano senza vincolo di mandato, deve farsi carico di fronte a temi di questa altezza e di questa rilevanza.

Credo però, signor Presidente, onorevoli colleghi di tutte le parti politiche, che si debba dire che esistono principi che non possono essere superati, nemmeno con le migliori intenzioni, senza violare un rapporto che deve rimanere costante almeno finché dura una legge, fino a quando non si passerà dal sistema inquisitorio, ormai superato da realtà socio-politiche, economiche e morali, ad altro sistema. Finché si rispettano queste regole del gioco, le modifiche, i congelamenti, le ibernazioni, le pattuizioni che rendono difficile, non praticabile, non utilizzabile in ogni momento qualsiasi strumento della difesa, sono elementi che vincolano, nel rapporto processuale, la

conoscenza da cui può derivare la possibilità della decisione. Conoscere per deliberare: possiamo dire che si conoscono atti di cui si è data formalmente lettura? Si può anche rispondere di no, ma sarebbe assai più grave se, in una fase qualunque, il processo, attraverso un'indicazione schematica, forse burocratica ed approssimativa, forse anche pattizia, venisse privato di tutta una parte dell'accertamento, che può essere sempre utilizzabile in ogni sua fase.

Se cambiano i difensori, se si modificano le situazioni, se provengono esigenze nuove da letture che si sono cristallizzate in precedenza ed escluse, chi rimedia? E l'imputato non ha diritto ad avere per ultimo la parola, a chiedere la lettura di quanto è stato «commissariato» in una precedente fase di valutazione?

Ecco perché, signor Presidente, carissimi colleghi, il problema che ho ritenuto di porvi è profondo e di coscienza. Ho ascoltato con attenzione, rispetto ad ammirazione — come sono solito fare — le argomentazioni di chi ha parlato prima di me, sia dell'onorevole Maceratini che dell'onorevole Violante. Ho sentito quello che lui prova. Mi sia consentito, però, di esprimervi quello che io penso come liberale, come avvocato e come deputato. Quando si comincia una vicenda processuale, anche quando altre sono in corso o sono ancora da cominciare, le regole alle quali ci siamo affidati non possono essere modificate, soprattutto in modo tale da precludere, per esempio ad una parte dei giudici, alla giuria popolare una conoscenza di atti che potrebbero essere circoscritti e noti solo a chi, avendo funzionalmente e professionalmente maggiori capacità, attitudini e quindi idoneità selettiva, avrebbe la possibilità di offuscare l'intero quadro. Questo vale anche per gli imputati che, meno difesi, meno provvisti, assistiti con minori mezzi, potrebbero vedersi precluse letture, quindi conoscenze e di conseguenza approdo decisionale, in ipotesi positivo, di atti di cui più occhiuti e forse interessati interpreti potrebbero meglio valersi per organizzare la difesa di un'altra parte.

Pensiamo a queste cose, seguendo un principio di giustizia e di eguaglianza, anche sapendo che sul crinale di questa storia giuridica oggi abbiamo molti problemi. È la prova che siamo in ritardo, ma guai se, per eliminare un rischio, dovessimo provocare un danno quale quello di rendere più incerto il diritto. Probabilmente c'è il rischio di sembrare più pleotorici, noiosi e ripetitivi nella lettura, forse anche strumentali in talune realtà in cui la difesa si pone a confliggere. Ma possiamo noi entrare in questo campo? Possiamo eliminare questa realtà che è dialettica e che si realizza solo nel processo pubblico, che è orale se l'oralità si incarna nella documentazione che si esprime, per l'appunto, pubblicamente?

Questo è quanto chiedo con lealtà ai colleghi per porre in regola con me stesso la mia coscienza di parlamentare. Siccome sono in regola con me stesso e con gli amici del gruppo liberale, devo esprimere una valutazione nettamente contraria al principio contenuto nell'articolo 3 della proposta di legge Violante (*Applausi*)

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

ALESSANDRO REGGIANI, *Relatore*. Contrario su tutti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concorda con il relatore.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Non vorrei prevaricare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni nè tanto meno strafare, ma desidero ricordarle che è stata formulata dall'onorevole Felisetti una proposta di stralcio, rivolta naturalmente ai colleghi del gruppo comunista. So che per giungere ad una decisione di questo tipo è necessario un voto dell'Assemblea. Non bi-

sogna dimenticare, però, che rappresenta un fatto politico una possibile pronuncia dei presentatori del provvedimento su tale proposta.

Non so, signor Presidente, come ciò potrebbe essere accertato, ma certo sarebbe interessante sentire che cosa in proposito ha da dire l'onorevole Violante o altro rappresentante del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, l'onorevole Felisetti non ha avanzato una proposta formale, ma ha semplicemente adombrato una proposta. Del resto l'onorevole Felisetti, che è seduto al banco della Commissione, può, se vuole, formalizzare una proposta in tal senso.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, ho lanciato un'ipotesi sperando che venisse accolta. Se così è, i colleghi lo dicano; non avanzo, tuttavia, alcuna proposta formale.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Felisetti. Non possiamo allora aprire una discussione su una proposta che non c'è.

Dobbiamo ora procedere alle votazioni, per le quali è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti soppressivi Corleone 3.1, Russo Franco 3.3 e Maceratini 3.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	370
Maggioranza	186
Voti favorevoli	84
Voti contrari	286

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bèrselli 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	370
Maggioranza	186
Voti favorevoli	53
Voti contrari	317

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	366
Votanti	365
Astenuti	1
Maggioranza	183
Voti favorevoli	63
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	368
Maggioranza	185
Voti favorevoli	62
Voti contrari	306

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corleone 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	363
Astenuti	1
Maggioranza	182
Voti favorevoli	54
Voti contrari	309

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruzzani Riccardo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo

Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Flippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Permartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido

Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Russo Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Senaldi Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Serafini Massimo
 Serrentino Pietro
 Serri Rino
 Servello Francesco
 Silvestri Giuliano
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Spataro Agostino
 Spini Valdo
 Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Usellini Mario

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Russo Franco 3.4:

Meleleo Salvatore

Si è astenuto sull'emendamento Corleone 3.2:

Bassanini Franco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
 Andreotti Giulio
 Bortolani Franco
 Galasso Giuseppe
 Gorgoni Gaetano
 Mammi Oscar
 Olcese Vittorio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione dell'articolo 3.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che l'articolo 3 sia votato per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

Procediamo dunque alla votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	315
Astenuti	58
Maggioranza	158
Voti favorevoli	229
Voti contrari	86

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloi Fortunato
 Amadei Ferretti Malgari
 Ambrogio Franco
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Berselli Filippo
 Bianchi Beretta Romana

Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonfiglio Angelo
 Borri Andrea
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Breda Roberta
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca
 Calamida Franco
 Calonaci Vasco
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Caradonna Giulio
 Cardinale Emanuele
 Carelli Rodolfo
 Carlotto Natale
 Caroli Giuseppe
 Carpino Antonio
 Carrus Nino
 Casalnuovo Mario
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Cerrina Feroni Gian Luca
 Chella Mario
 Cherchi Salvatore
 Ciafardini Michele
 Ciampaglia Alberto
 Ciancio Antonio
 Ciocci Lorenzo
 Ciocia Graziano
 Ciofi degli Atti Paolo
 Cocco Maria
 Colombini Leda
 Columba Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Columbu Giovanni Battista

Cominato Lucia

Comis Alfredo

Conte Antonio

Conti Pietro

Contu Felice

Corsi Umberto

Corti Btuno

Costa Raffaele

Cresco Angelo

Crippa Giuseppe

Cristofori Adolfo

Crucianelli Famiano

Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele

Dardini Sergio

Degennaro Giuseppe

De Gregorio Antonio

Del Donno Olindo

Del Mese Paolo

De Luca Stefano

De Martino Guido

Demitry Giuseppe

Di Giovanni Arnaldo

Dignani Grimaldi Vanda

Donazzon Renato

Dujany Casare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando

Facchetti Giuseppe

Falcier Luciano

Fantò Vincenzo

Felisetti Luigi Dino

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Ferrari Marte

Ferrarini Giulio

Ferri Franco

Fiandrotti Filippo

Filippini Giovanna

Fini Gianfranco

Fittante Costantino

Fracchia Bruno

Francese Angela

Franchi Franco

Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio

Galli Giancarlo

Galloni Giovanni

Gasparotto Isaia

Gatti Giuseppe

Geremicca Andrea

Ghinami Alessandro

Gianni Alfonso

Gioia Luigi

Giovagnoli Sposetti Angela

Giovannini Elio

Gorla Massimo

Gradi Giuliano

Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio

Grippo Ugo

Grottola Giovanni

Gualandi Enrico

Guerrini Paolo

Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano

Laganà Mario Bruno

Lanfranchi Cordioli Valentina

Lattanzio Vito

Leone Giuseppe

Lobianco Arcangelo

Loda Francesco

Lombardo Antonino

Lo Porto Guido

Lops Pasquale

Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio

Maceratini Giulio

Macis Francesco

Madaudo Dino

Magri Lucio

Mainardi Fava Anna

Malfatti Franco Maria

Manca Nicola

Manchinu Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piro Francesco

Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rallo Giròlamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Russo Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Berardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro

Serri Rino
Servello Francesco
Soave Sergio
Spataro Agostino
Spini Valdo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vicenzi Bruno
Violante Luciano
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abete Giancarlo
Alibrandi Tommaso
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Astone Giuseppe
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Bernardi Guido
Bosco Bruno
Briccola Italo
Bubbico Mauro

Casati Francesco
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Coloni Sergio
Costa Silvia

Ermelli Cupelli Enrico

Fausti Franco
Fioret Mario
Fiori Publio
Foschi Franco
Foti Luigi

Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Germanà Antonino
Gitti Tarcisio

Lussignoli Francesco Pietro

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martino Guido

Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Pedroni Ettore Palmiro
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Piredda Matteo
Poggiolini Danilo
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Radi Luciano
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Russo Raffaele

Sangalli Carlo
Savio Gastone
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Usellini Mario

Ventre Antonio
Viscardi Michele

Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bortolani Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mammì Oscar
Olcese Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare l'articolo aggiuntivo Trantino 3.01.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, ai sensi del settimo comma dell'articolo 85 del regolamento non posso darle la parola, perché lei è già intervenuto in sede di discussione sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati (non mi riferisco dunque alla discussione sulle linee generali del provvedimento in esame). Eventualmente, la dichiarazione di voto può esser fatta da un altro suo collega di gruppo.

FILIPPO BERSELLI. Allora chiedo io di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, ci siamo posti il problema di un collegio che impieghi moltissimo tempo per depositare la sentenza; il collegio può impiegare non i quindici giorni di cui all'articolo 151 del codice di rito (termine ordinatorio, come si sa), bensì sei mesi, un anno o ancora di più. Vi è disparità fra il tempo impiegato dal collegio in violazione dell'articolo ora citato ed il tempo che il difensore (sostanzialmente, l'imputato) ha per predisporre la propria difesa ai fini del giudizio d'appello, e cioè per presentare i motivi di impugnazione. Si sa che il termine è di venti giorni.

Se lunghissimo è il tempo a disposizione del collegio, che può anche superare l'anno, per la predisposizione delle motivazioni giuridiche in base alle quali ha deciso di condannare l'imputato, il cittadino italiano, soprattutto di fronte ai cosiddetti maxiprocessi, si trova nell'impossibilità di approntare adeguatamente i propri motivi di impugnazione. Il più delle volte, venti giorni a far tempo dall'avviso di deposito della sentenza non bastano neppure per ottenere le copie della sentenza stessa! In questa impossibilità sostanziale dell'imputato ad approntare le sue difese per l'appello, abbiamo presentato il nostro articolo aggiuntivo perché si possa stabilire una certa equivalenza fra il lunghissimo tempo del collegio giudicante per depositare il proprio elaborato ed il termine concesso alla difesa per predisporre l'impugnazione. Proponiamo il termine pari alla metà del tempo utilizzato dal collegio per il deposito della propria sentenza, con il termine minimo dei venti giorni di cui al codice di rito.

Se il collegio giudicante, violando l'articolo succitato, dovesse impiegare trenta o quaranta giorni, il termine per la presentazione dei motivi di impugnazione è quello previsto dall'attuale ordinamento di rito, e cioè venti giorni; ma se il collegio impiega un tempo maggiore, il termine per l'imputazione a disposizione delle parti è pari alla metà di quello impiegato dal collegio, in violazione del più volte citato articolo 151. Credo che al riguardo

possano consentire anche gli altri gruppi, perché la difesa dell'imputato dovrebbe stare a cuore a tutti i partiti ed al Parlamento della Repubblica italiana! (*Applausi a destra*).

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Questo articolo aggiuntivo del gruppo del Movimento sociale risponde ad un'esigenza ineludibile, a maggior ragione per le norme che si introducono in questo provvedimento, che rafforzano le disparità fra la difesa e l'accusa nei processi. Disparità che, come giustamente il collega Berselli metteva ora in evidenza, sono tanto più macroscopiche ed ingiuste se mettiamo a raffronto i termini ordinatori, ai quali deve rispondere il magistrato che deve stendere una sentenza, e quelli perentori, cui deve far fronte l'imputato; termini che sappiamo bene che cosa diventano nella pratica concreta dei maxiprocessi, visto che l'esperienza, in particolare del processo di Napoli, ci ha mostrato come essi vengono stravolti e dilatati a sei mesi e ancor più, mentre le difficoltà per la difesa tutti conosciamo quali siano.

Quindi, quella avanzata con questo articolo aggiuntivo è una proposta ragionevole e giusta. Ma io vorrei dire, signor Presidente e colleghi, che questa che si è aperta nell'ultima ora del nostro dibattito in aula è un tipo di discussione alta, è un tipo di discussione importante, che, non a caso, ha attratto, a differenza di quanto avviene troppo spesso nella nostra Assemblea, l'attenzione e la sensibilità di tutti i colleghi.

Dobbiamo dire che in questo momento constatiamo, una volta di più, la creazione di un fronte garantista in quest'aula, che si sarebbe definito come un fronte anomalo in altre circostanze, ma che, siccome si ripete nelle sue manifestazioni pubbliche, nelle sue assunzioni di responsabilità, ha assunto ormai un notevole valore politico. È un fronte che

va, in quest'aula, dal Movimento sociale a democrazia proletaria, su questioni vitali relative alla giustizia, che attraversa la maggioranza con i gruppi liberali e socialista, che riguarda in pieno il gruppo radicale. Voglio sottolineare che si tratta di un fronte che, come ha dimostrato l'ultima votazione, divide la democrazia cristiana e, nonostante alcune prese di posizione piuttosto avventurose che ho sentito, e me ne dispiace, da parte dell'onorevole Preti, divide anche il gruppo socialista democratico.

Ed a maggior ragione dobbiamo dichiarare qui gratitudine al collega Violante, il quale non ha affidato, nel corso della discussione dell'articolo 3, soltanto alla forza dei numeri e degli schieramenti le proprie argomentazioni, ma le ha volute difendere e sostenere in questa Assemblea, così suscitando un dibattito di notevole importanza. Noi abbiamo ascoltato con riverenza interventi come quelli del collega Felisetti, del collega Testa, del collega Biondi ed altri interventi, ma in particolare l'intervento del collega Violante, che ha voluto così onorare l'Assemblea di argomenti che altrimenti siamo costretti a sentirci imporre da votazioni di rinnovata unità nazionale, più che argomentare. A maggior ragione per questo, però, ci dispiace che il gruppo comunista, che certamente non si riconosce, nella sua interezza, nelle posizioni dell'onorevole Violante, debba seguire queste posizioni.

E ci dispiace ancor più che il gruppo della sinistra indipendente, che pure ha sostenuto posizioni importantissime in questo dibattito, si sia autoridotto al silenzio in questa discussione, mentre quelle posizioni ha l'autorevolezza e, noi crediamo, la forza per poterle sostenere, certo senza essere tacciato qui di associarsi ad un'ostruzionismo che non c'è o, tanto meno, di appoggiare le posizioni filomafiose che da qualche parte si vorrebbero attribuire.

Perché, cari colleghi, per quanto noi dobbiamo ringraziare per i momenti di importante confronto politico coloro che lo hanno voluto onorare, certo è che, in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

certi momenti in quest'aula, certi interventi sembrano ricondursi più...

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli è trascorso il tempo a sua disposizione.

FRANCESCO RUTELLI. In alcuni momenti in quest'aula certi interventi sembrano ricondursi più ad un «vostro onore» che ad un onorevole collega deputato. Questo ognuno di noi, nell'esercizio sovrano delle responsabilità del Parlamento, deve tenerlo con attenzione a mente.

Signor Presidente, vorrei concludere dicendo che a maggior ragione tutto ciò va tenuto ben presente, in quanto oggi ci troviamo nuovamente a legiferare su leggi dell'emergenza, mentre stiamo facendo ritardare l'approvazione del codice di procedura penale e di numerosi provvedimenti che nel pacchetto giustizia predisposto dal Governo sono contemplati. Per questo motivo la riflessione dell'onorevole Felisetti, avanzata in relazione alla richiesta di stralcio, ritengo che debba essere in questa sede riproposta.

FRANCESCO MACIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, vorrei rivolgere un invito ai colleghi presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo per una semplice ragione. Mi sembra che in esso siano contenuti molti elementi di ragionevolezza; tra l'altro vi si prevede un termine più congruo per approntare i motivi di difesa quando sia necessario un tempo molto ampio per la stesura della sentenza, per cui vi deve essere una certa corrispondenza. L'osservazione che formulo è che non mi sembra questa la sede giusta per inserire questa norma, anche perché non abbiamo avuto il tempo di rifletterci.

La Commissione giustizia sta esaminando in sede legislativa il provvedimento sulle impugnazioni; ritengo che una norma di questo genere, sulla quale pos-

siamo riflettere, possa, essere opportunamente inserita in quel testo. Mi dispiacerebbe perciò dichiarare il voto contrario del gruppo del PCI su questo articolo aggiuntivo, in quanto ravviso al suo interno elementi di ragionevolezza. Invito pertanto i presentatori a volerlo ritirare.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Trantino 3.01, anche da lei sottoscritto?

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, ritiriamo l'articolo aggiuntivo in questione in quanto, in particolare, una considerazione dell'onorevole Macis mi ha colpito. Egli mi ha ricordato un fatto obiettivamente vero, e cioè che in Commissione giustizia ci stiamo occupando delle impugnazioni in sede penale. Ritengo che quella sia la sede propria per inserire questo principio, che mi sembra incontri l'adesione di diversi settori di quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo dunque all'articolo 4 della proposta di legge nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«1. All'articolo 475 del codice di procedura penale, dopo il n. 5, è aggiunto il seguente:

“6) quando si fonda su di un atto del quale è stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilità richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

* 4. 1.

CORLEONE, TEODORI.

Sopprimere l'articolo 4.

* 4. 2.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Passiamo agli interventi sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

RUSO FRANCO. Signor Presidente, vorrei innanzitutto annunciare la nostra intenzione di ritirare l'emendamento soppressivo 4.2. Comprendiamo la natura garantista dell'articolo 4, anche se era nostra intenzione sopprimerlo, coerentemente con la nostra proposta di abrogazione dell'articolo 3.

Colgo l'occasione per esternare sentimenti di deferenza, come diceva poc'anzi il collega Rutelli, nei confronti di alcuni colleghi che sono intervenuti esprimendo posizioni molto nobili. Penso per esempio all'intervento dell'onorevole Biondi il quale, pur essendo parte civile nel processo di Palermo, ha assunto una posizione equilibrata ed attenta nei confronti dei valori del garantismo e non ha certo inteso legiferare in maniera strettamente connessa ad un unico accadimento processuale, che è quanto noi di democrazia proletaria abbiamo sostenuto nel corso di questo dibattito.

Devo però esternare sentimenti di rammarico nei confronti della posizione emersa da parte dei compagni comunisti e dell'onorevole Violante in particolare. Certo, nessuno vuole disconoscere la passione con cui l'onorevole Violante ha difeso le sue posizioni, ma esprimo un rammarico perché si è creata anche questa volta su temi qualificanti come quelli della giustizia una maggioranza trasversale all'interno dell'Assemblea, una maggioranza che va oltre gli schieramenti governativi e di opposizione, in nome di un fronte della fermezza, in nome della necessità di combattere con decisione alcuni nemici.

Ho voluto richiamare, onorevole Presidente, nozioni che io ritengo pacifiche, scontate, ovvie e scolastiche sul ruolo della giurisdizione e sulla lotta contro la criminalità, volendo ricordare che questi sono due temi differenti. Purtroppo invece l'onorevole Violante è preso in

questa ambiguità; vuol delegare continuamente ai giudici compiti che loro non possono portare avanti, ed in questo ha trovato udienza anche in settori della maggioranza. L'onorevole Nicotra ha annunciato il voto contrario della democrazia cristiana, però ho visto che nei banchi della democrazia cristiana molti si sono astenuti. Allora l'atteggiamento della democrazia cristiana è semplicemente quello di volersi scaricare la coscienza e di far sapere all'opinione pubblica che non ha approvato l'articolo 3. Questo non basta, perché sappiamo che per non far passare le leggi occorre un voto contrario e non l'astensione.

Potrete poi andare in Sicilia a dire che è il partito comunista a portare avanti leggi anche lesive del garantismo. Ma democrazia proletaria non è disposta a questo gioco, perché sul fronte della lotta alla mafia non vogliamo concedere spazio né strumentalizzazione a nessuno. Certo, esiste anche uno schieramento trasversale opposizione-maggioranza che vuol difendere altri principi che tengono fermi le garanzie e i diritti di difesa. Non voglio dire che nei compagni del partito comunista non vi sia questa volontà, ma ogni volta che si tratta di legiferare in materia penale in relazione a processi difficili la sinistra è spaccata. Noi troviamo una parte della sinistra in posizioni non garantiste, in posizioni lesive di principi che la strategia della sinistra dovrebbe sempre difendere.

Confesso quindi l'amarezza con cui il gruppo di democrazia proletaria ha affrontato quest'ultimo dibattito; ho voluto prendere la parola sull'articolo 4 per annunciare il ritiro del nostro emendamento e per dire che ancora una volta stiamo facendo passi indietro e non avanti. Spero che nel paese si levino nuovamente voci a testimonianza dell'amarezza e del disappunto per questo modo di procedere del legislatore in una materia, come quella penale, che tocca la libertà dei cittadini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sugli emenda-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

menti ad esso presentati, domanderò il parere della Commissione sull'emendamento Corleone 4.1.

FRANCESCO CORLEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, intendo ritirare il mio emendamento 4.1. Noi riteniamo che l'articolo 4 sia un articolo positivo; esso si collega all'articolo 3 in termini di garanzia per il giudizio del giudice, proponendo una causa di nullità nel caso in cui il giudice per la sentenza utilizzi atti di cui non è stata fissata la disponibilità.

Ovviamente la nostra proposta soppressiva era collegata alla speranza che fosse respinto l'articolo 3. Essendo stato approvato tale articolo, e risparmiando tutte le considerazioni che abbiamo svolto su di esso, è chiaro che l'articolo 4 deve rimanere, perché offre una copertura ed una garanzia.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

«1. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è sostituito dal seguente:

“ART. 7. — 1. I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, possono essere prorogati:

a) fino ad un terzo per la fase istruttoria, con ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordina-

mento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato;

b) fino alla metà per la fase intercorrente fra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, n. 5), del codice di procedura penale. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

2. Le proroghe di cui al primo comma possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

3. Contro le ordinanze può essere proposto ricorso per cassazione.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

* 5. 1.

CORLEONE, BANDINELLI.

Sopprimere l'articolo 5.

* 5. 59.

BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO.

Sopprimere l'articolo 5.

* 5. 62.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE, GORLA.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398 sono aggiunti i seguenti:

«I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresì prorogati fino alla metà per la

fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la Corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5) del predetto articolo. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione».

5. 63.

GOVERNO.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Nei termini di cui al numero 4 del comma precedente, per i reati di cui all'articolo 416-bis e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, non si computano i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento, ma i termini di cui al predetto numero 4 sono ridotti alla metà; in ogni caso i termini predetti non possono superare la durata di 18 mesi».

5. 23.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera a).

* 5. 2.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera a).

* 5. 24.

RONCHI, POLLICE, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: fino a un decimo.

5. 25.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: fino a un nono.

5. 26.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: fino a un ottavo.

5. 27.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: fino a un settimo.

5. 28.

POLLICE, RUSSO FRANCO, GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: fino a un sesto.

5. 29.

POLLICE, RUSSO FRANCO, GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: fino a un quinto.

5. 30.

RONCHI, RUSSO FRANCO, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a),

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: fino a un quarto.

5. 31.

RONCHI, POLLICE, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: su istanza motivata del giudice istruttore.

5. 32.

RONCHI, POLLICE, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo le parole: su istanza aggiungere le seguenti: specificatamente.

5. 33.

RONCHI, POLLICE, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e.

5. 34.

RONCHI, POLLICE, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: 416-bis e.

* 5. 3.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: 416-bis e.

* 5. 35.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: e 630.

5. 36.

RONCHI, POLLICE, GORLA, RUSSO
FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a) sopprimere le parole: e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

5. 37.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
CALAMIDA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

* 5. 4.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

* 5. 38.

RUSSO FRANCO, POLLICE.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).

* 5. 5.

CORLEONE, BONINO.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).

* 5. 39.

RUSSO FRANCO, TAMINO, POLLICE.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino ad un terzo.

5. 40.

RONCHI, POLLICE, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a otto mesi.

5. 6.

CORLEONE, TESSARI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a sette mesi.

5. 7.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a sei mesi.

5. 8.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a cinque mesi.

* 5. 9.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a cinque mesi.

* 5. 41.

RUSSO FRANCO, GORLA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a 135 giorni.

5. 42.

POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a quattro mesi.

* 5. 10.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a quattro mesi.

* 5. 43.

CALAMIDA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a tre mesi.

* 5. 11.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a tre mesi.

* 5. 44.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a 75 giorni.

5. 45.

RUSSO FRANCO, POLLICE.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a due mesi.

* 5. 12.

CORLEONE, BONINO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a due mesi.

* 5. 46.

TAMINO, CALAMIDA, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a 45 giorni.

5. 47.

RONCHI, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un mese.

* 5. 13.

CORLEONE, BONINO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un mese.

* 5. 48.

TAMINO, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a 15 giorni.

5. 49.

CALAMIDA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: intercorrente tra aggiungere le seguenti: l'ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado, nonché tra e sostituire le parole: terzo comma, n. 5), con le seguenti: primo comma, n. 4).

5. 50.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
CALAMIDA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: su istanza aggiungere le seguenti: specificamente motivata.

5. 51.

RUSSO FRANCO, POLLICE, CALAMIDA.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, n. 5) del codice di procedura penale.

5. 52.

TAMINO, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

5. 14.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, secondo capoverso, sostit-

uire la parola: oggettive con la seguente: straordinarie.

5. 15.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola oggettive con la seguente soggettive,

5. 16.

CORLEONE, RUTELLI.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: oggettive con la seguente: eccezionali.

5.17.

CORLEONE, BANDINELLI.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: necessità con la seguente: esigenze.

5. 18.

CORLEONE, BONINO.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: processuali con le seguenti: del maxiprocesso.

5. 19.

CORLEONE, TESSARI.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

2-bis. Contro le ordinanze può essere proposto appello davanti alla corte d'appello.

5. 60.

MACERATINI, BERSELLI, TRANTINO.

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

5. 20.

CORLEONE, TESSARI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: anche per il merito.

5. 61.

MACERATINI, TRANTINO, BERSELLI.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

5. 21.

CORLEONE, TEODORI.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con i seguenti:

«4. Il ricorso sospende l'esecuzione e determina la decadenza della proroga se non è deciso entro 30 giorni dal provvedimento che dispone la proroga.

4-bis. La decisione di cui al comma 1 non può essere adottata oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza dei termini di cui all'articolo 272 del codice di procedura penale, salvo che la necessità della proroga non insorga successivamente; in quest'ultimo caso il ricorso sospende l'esecuzione, ma la proroga decade se entro trenta giorni dalla proposizione il ricorso non è deciso».

5. 53.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
CALAMIDA.

Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere la parola: non.

5. 54.

RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-bis. Dalla durata della proroga il cui al comma 1 deve essere sottratto il tempo intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rinvio e il dibattimento e tra la sentenza di primo grado e la citazione per il giudizio di appello, quando esso abbia

superato, rispettivamente, i tre e i due mesi».

5. 55.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
CALAMIDA.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-bis. Se concede la proroga, l'autorità giudiziaria di cui al comma 1 può disporre che alla custodia in carcere sia sostituita la custodia nella propria abitazione».

5. 56.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
CALAMIDA.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-bis. Se concede la proroga, l'autorità giudiziaria di cui al comma 1 dispone che alla custodia in carcere sia sostituita la custodia nella propria abitazione».

5. 57.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,
CALAMIDA.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-bis. Nelle istanze del giudice istruttore e del pubblico ministero devono essere specificamente indicati, a pena di inammissibilità, i motivi processuali che giustificano la richiesta».

5. 58.

RONCHI, POLLICE, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Vorrei brevemente far osservare che in questo articolo

c'è un elemento che potrebbe indurre i colleghi ad una valutazione diversa rispetto a quanto avviene nella realtà. Si dice infatti che le proroghe della durata della carcerazione preventiva, fra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, si verificano per ragioni obiettive di necessità processuale. Ma in tale ipotesi esiste già una sentenza, sono state assunte tutte le prove, si è già effettuata una operazione di vaglio e di decisione. Le oggettive necessità processuali, quindi, non sono attinenti alla formazione del convincimento, che già c'è ed è scritto, ma sono impedimenti manuali, cioè l'errore della notifica, la tardività nella fissazione del giudizio. Insomma, noi stiamo scaricando sul giudicabile tutti quei ritardi e quegli errori burocratici che derivano dall'organizzazione della giustizia. Ciò è esattamente il contrario di quanto abbiamo voluto, quando abbiamo fissato in modo rigido e predeterminato i pericoli di custodia cautelare con la legge del 1984. Qui si afferma il contrario dei valori che abbiamo attuato allora.

Devo anche dire che mantenere o aumentare fino alla metà la durata della carcerazione cautelare nei casi in cui è prevista, per i reati contestati, la pena non inferiore a venti anni o l'ergastolo, non significa niente, perché l'accertamento c'è già stato e non vi è quindi una particolare difficoltà. Non esiste una necessità particolare che ontologicamente giustifichi un termine più ampio, ma scarichiamo difficoltà, ritardi, lentezze o dimenticanze su giudicabili che potrebbero essere innocenti. Inoltre il fatto di lasciare carattere discrezionale a questo termine (se dovessimo valutare che il termine fissato dalla legge è troppo breve, meglio sarebbe approvare una norma generale) prelude a comportamenti puramente discrezionali; e sappiamo bene che la discrezione è cugina prima dell'arbitrio e sempre contraria allo Stato di diritto, cioè allo Stato di garanzia.

Per questa ragione, come ho già dichiarato, voterò contro l'articolo 5, richiamando l'attenzione dei colleghi su questo punto specifico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, il collega Testa con il suo intervento ha detto, nell'essenziale, tutto quello che bisognava dire e che abbiamo sostenuto. Noi riteniamo che con le misure già approvate ce ne sia veramente di troppo. Per quanto riguarda questo articolo 4, vogliamo sottolineare alcune questioni estremamente precise. Noi non accettiamo che si debba ancora prevedere un allungamento della carcerazione preventiva di un terzo, o fino ad un terzo, se questo rassicura qualcuno, per la fase istruttoria, ma soprattutto siamo contrari, contrarissimi, alla lettera b), in cui si prevede addirittura l'allungamento fino alla metà per la fase intercorrente fra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello.

Riteniamo che i ritardi che possono verificarsi in questo frangente siano attribuibili soltanto a manovre, a cattiva organizzazione degli uffici giudiziari, ed incapacità di fare le notifiche, come abbiamo letto nei giorni scorsi sulla stampa, a errori materiali di cui qualcuno dovrebbe rispondere e che non dovrebbero essere scaricati sull'imputato. Ci pare che questo non abbia senso.

Se vogliamo entrare nella logica di altri, possiamo comprendere che per la fase istruttoria sia necessario più tempo; ma nella fase intercorrente tra un giudizio già dato ed il giudizio di appello le difficoltà sono dovute tutte, come abbiamo letto in questi giorni, ad errori materiali, ad incapacità o forse a qualcosa di più, ma tutto questo non può avere la conseguenza di allungare i termini per l'imputato.

Le proroghe sono affidate alla discrezione del giudice. Dunque, siamo all'anticamera dell'arbitrio. Infatti, quando si dice che le proroghe sono giustificate da oggettive necessità processuali siamo di fronte ad una chiosa inaccettabile. Non si sa quali possano essere le necessità oggettive. Può trattarsi semplicemente di necessità soggettive del singolo giudice. Non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

si capisce, insomma, in che cosa consista l'oggettività.

Il fatto, poi, che contro tali ordinanze si possa proporre ricorso in Cassazione non aiuta in nessun caso, perché in realtà il ricorso non sospende l'esecuzione. Inoltre, la Corte di cassazione non potrà entrare nel merito delle oggettive necessità processuali, ma potrà soltanto intervenire su un giudizio di legittimità.

Queste sono le ragioni, signora Presidente, colleghi, che ci spingono a dire no all'articolo 5.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

ALESSANDRO REGGIANI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per l'emendamento interamente sostitutivo 5.63 del Governo, che accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento. È contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti soppressivi Corleone 5.1, Berselli 5.59 e Russo Franco 5.62, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Onorevoli colleghi, neppure computando i deputati in missione la Camera è in numero legale per deliberare...

Chi ride sguaiatamente? Chi fa sempre risate sguaiate qua dentro? È lei, onorevole Tassi?

CARLO TASSI. Con una maggioranza così non c'è che la risata!

PRESIDENTE. Lasci perdere... Non tiriamo in ballo la maggioranza anche quando non c'entra!

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 19,35,
è ripresa alle 20,35.**

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel consenso:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» (4352).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede referente, con il parere della I, della II, della IV, della V, della XI e della XII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

«Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato» (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4190);

«Disciplina delle esequie di Stato» (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3709).

dalla VIII Commissione (Istruzione):

PISANI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista» (3848).

dalla XIII Commissione (Lavoro):

CRISTOFORI ed altri: «Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari» (1082);

CATTANEI ed altri: «Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (1968); BIANCHI FORTUNATO ed altri: «Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (2292); FERRARI MARTE ed altri: «Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» (2346), approvati in un testo unificato con il titolo: «Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di geometri» (1968-2292-2346).

Trasmissione dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha trasmesso, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, lo schema di regolamento di organizzazione e disciplina del personale e relativa relazione illustrativa.

Ai sensi della predetta disposizione, il suddetto schema è deferito, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 febbraio 1987.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, mi rivolgo a lei poiché non vedo presente l'onorevole Pazzaglia. Le chiedo se mantiene la richiesta di scrutinio segreto, ai fini della votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 5.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, la nostra preoccupazione è che, ritirando noi la richiesta di votazione a scrutinio segreto, si determini un'accelerazione dell'iter di questo provvedimento, il cui esame potrebbe proseguire, questa sera, ben più speditamente. Chiediamo quindi che si addivenga ad un rinvio: in caso contrario, non potremmo ritirare la nostra richiesta; tornino, allora, domani quelli che si sono assentati oggi venendo meno ai loro doveri nei confronti dell'Assemblea. Se ella, signor Presidente, può soddisfare le nostre esigenze, noi siamo disposti a ritirare la richiesta di votazione segreta; altrimenti, dobbiamo insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei comprenderà perfettamente che alla sua domanda io non posso rispondere positivamente. Non è infatti ammissibile che, in sede parlamentare, si dichiari di ritirare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

una richiesta di votazione a scrutinio segreto alla condizione che si decida un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento. Non è possibile un tale mercanteggiamento!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non è una condizione!

PRESIDENTE. E che cos'altro è, se non una condizione? Mi scusi, onorevole Baghino, ma non posso, nel modo più assoluto, risponderle positivamente! Passeremo dunque alla votazione, e accadrà quel che deve accadere!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Senz'altro!

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione a scrutinio segreto, dato che la richiesta di votazione segreta viene mantenuta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Corleone 5.1, Berselli 5.59 e Russo Franco 5.62, soppressivi dell'articolo 5, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Onorevoli colleghi, avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare neanche computando le missioni.

A questo punto, a norma di regolamento, comunico che la Camera è convocata per domani, venerdì 23 gennaio 1987, alla stessa ora, cioè alle 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta è tolta alle 20,40.

Ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 23 gennaio 1987, alle 10:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 1720. — Senatori MANCINO ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986) (4080-bis).

VIOLANTE ed altri: Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria (4112).

— Relatore: Reggiani.
(Relazione orale).

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

S. 1834. — Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica (approvato dal Senato) (4083).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

S. 1538. — Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (modificato, in prima deliberazione, dal Senato) (1299-B).

— Relatore: Vernola.
(Prima deliberazione).
(Relazione orale).

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

S. 40-42-98-443-583-752-993-B. — Senatori ROMUALDI; PERNA ed altri; MALAGODI ed altri; GUALTIERI ed altri; MANCINO ed altri; JANNELLI ed altri; BIGLIA ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e mo-

dificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (*testo unificato modificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (2859-B).

— *Relatore*: Vincenzi.
(*Prima deliberazione*).
(*Relazione orale*).

5. — *Seguito della discussione dei progetti di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243).

COLUCCI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (1395).

BONETTI ed altri: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (1999).

SANGALLI ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione (3777).

ANIASI ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (3788).

GAROCCHIO ed altri: Norme concernenti la disciplina della locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo (3868).

— *Relatori*: Russo Raffaele e Sorice.
(*Relazione orale*).

6. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari (4336).

— *Relatore*: Vecchiarelli.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22.30.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1987

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma